

PROPOSTA QUADRO NORMATIVO SETTORE FORESTALE REGIONE PUGLIA

Bozza di legge PRESENTATA	OSSERVAZIONI e PROPOSTE	Bozza di legge MODIFICATA
<p>Legge quadro in materia di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio forestale della regione Puglia.</p> <p>VISTO la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa),</p> <p>VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale),</p> <p>VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59),</p> <p>VISTO la legge costituzionale n. 3 del 2001 (Modifiche al titolo V parte seconda della Costituzione),</p> <p>VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"</p> <p>VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137),</p> <p>VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).</p>		<p>Legge quadro in materia di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio forestale della regione Puglia.</p> <p>VISTO la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa),</p> <p>VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale),</p> <p>VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59),</p> <p>VISTO la legge costituzionale n. 3 del 2001 (Modifiche al titolo V parte seconda della Costituzione),</p> <p>VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"</p> <p>VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137),</p> <p>VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).</p>

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I. PRINCIPI, FINALITÀ E DEFINIZIONI
Articolo 1. (Oggetto)

<p style="text-align: center;">Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI Capo I. PRINCIPI, FINALITÀ E DEFINIZIONI Articolo 1. (Oggetto)</p> <p>1. La Regione Puglia, nel rispetto dei principi e delle competenze sancite dalla Costituzione e dall'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo dallo Stato italiano in materia di gestione forestale sostenibile, mitigazione e adattamento dei cambiamenti climatici, tutela dell'ambiente e del paesaggio, conservazione della biodiversità, sviluppo sostenibile e bioeconomia, provvede con la presente legge, al riordino e all'aggiornamento della normativa regionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali".</p>		<p style="text-align: center;">Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI Capo I. PRINCIPI, FINALITÀ E DEFINIZIONI Articolo 1. (Oggetto)</p> <p>1. La Regione Puglia nel rispetto dei principi e delle competenze sancite dalla Costituzione e dall'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo dallo Stato italiano in materia di gestione forestale sostenibile, mitigazione e adattamento dei cambiamenti climatici, tutela dell'ambiente e del paesaggio, conservazione della biodiversità, sviluppo sostenibile e bioeconomia, provvede con la presente legge al riordino e all'aggiornamento della normativa regionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali".</p>
---	--	---

Articolo 2. (Principi)

Articolo 2. (Principi)		Articolo 2. (Principi)
1. La Regione Puglia nel quadro dei principi definiti dal comma 2, articolo 2 dello Statuto, riconosce il ruolo strategico del patrimonio forestale pubblico e privato come:		1. La Regione Puglia nel quadro dei principi definiti dal comma 2, articolo 2 del proprio Statuto riconosce il ruolo strategico del patrimonio forestale pubblico e privato come:
a) parte integrante del capitale naturale nazionale e bene di rilevante interesse per la collettività.	DIPARTIMENTO DISAAT Si propone di aggiungere un punto sul ruolo del patrimonio forestale nel contrasto al cambiamento climatico. La Puglia risulta essere un hot spot del cambiamento climatico ACCOLTA nella lettera c)	a) parte integrante del capitale naturale nazionale e bene di rilevante interesse per la collettività.
b) bene di carattere ambientale, paesaggistico, culturale e socioeconomico da tutelare, gestire e valorizzare al fine di garantire la stabilità degli ecosistemi forestali e il benessere delle generazioni presenti e future.		b) bene di carattere ambientale, paesaggistico, culturale e socioeconomico da ampliare , tutelare, gestire e valorizzare al fine di garantire la stabilità degli ecosistemi forestali per il benessere delle generazioni presenti e future.
c) risorsa rinnovabile e multifunzionale fondamentale per il benessere degli individui, della società e della vita umana;		c) risorsa rinnovabile e multifunzionale fondamentale per il benessere degli individui, della società e della vita umana;
d) elemento indispensabile per la tutela della biodiversità e per la protezione del territorio e delle opere dell'uomo dalle calamità naturali.		d) elemento indispensabile nella lotta e mitigazione al cambiamento climatico, nella conservazione della biodiversità e per la protezione del territorio e delle opere dell'uomo dalle calamità naturali;
2. La Regione Puglia riconosce il ruolo		2. La Regione Puglia riconosce il ruolo
a) di interesse pubblico delle attività selvicolturali, svolte secondo i principi internazionali della gestione forestale sostenibile e finalizzate al mantenimento della multifunzionalità delle foreste;		a) di interesse pubblico della selvicoltura, svolta in applicazione dei principi internazionali della gestione forestale sostenibile e finalizzata al mantenimento della multifunzionalità delle foreste;
b) della programmazione e pianificazione forestale, basata su un'approfondita conoscenza del territorio, delle esigenze ecologiche e socioeconomiche locali e da attuare nel rispetto delle autonomie locali e in		b) della programmazione e pianificazione forestale, basata su un'approfondita conoscenza del territorio, delle esigenze ecologiche e socioeconomiche locali e da attuare nel rispetto delle autonomie locali e in applicazione dei principi di sussidiarietà,

<p>applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all'articolo 8 dello Statuto.</p>		<p>adeguatezza e differenziazione di cui all'articolo 8 dello Statuto della Regione Puglia.</p>
<p>3. La Regione Puglia si impegna a promuovere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, la semplificazione amministrativa delle procedure per diffondere la gestione forestale sostenibile del patrimonio silvopastorale regionale, nel pieno rispetto delle leggi e delle normative europee, nazionali e regionali vigenti.</p>	<p>DIPARTIMENTO DISAAT Articolo 2., punto 3 Sostituire “patrimonio silvopastorale” con silvo-pascolivo”. Il termine silvo-pascolivo è più idoneo nel riferimento a un bene immobile, mentre il termine silvopastorale si usa con riferimento ad un patrimonio di tradizioni, culturale. NON ACCOLTA, in questo comma si vuole infatti fare riferimento non solo ad un patrimonio immobile ma anche al patrimonio di tradizioni, e cultura ad esso legato In generale, si nota come l’uso dei concetti “patrimonio forestale” e “patrimonio silvopastorale” nel testo della legge sia fatto spesso in modo intercambiabile. Mentre di questi nell’ Articolo 4 si danno due definizioni differenti con “patrimonio forestale” compreso in “patrimonio “silvopastorale”, in questo articolo e in generale nel testo l’uso intercambiabile dei due concetti può ingenerare ambiguità. VENGONO DEFINITI SEPARATAMENTE, VEDI ART. DEFINIZIONI. Inoltre, all’Articolo 12, punto 1, compare la nozione (non definita) di “sistema silvo-pastorale”. ACCOLTA E CORRETTA</p>	<p>3. La Regione Puglia si impegna a promuovere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, la semplificazione amministrativa delle procedure per diffondere la gestione forestale sostenibile del patrimonio silvopastorale regionale, nel pieno rispetto delle leggi e delle normative europee, nazionali e regionali vigenti.</p>

Articolo 3. (Finalità)

<p>Articolo 3. (Finalità)</p> <p>1. La Regione Puglia al fine di dare attuazione a quanto disposto all'articolo 2 della presente legge si propone nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di:</p>	<p>DIPARTIMENTO DISAAT</p> <p>Articolo 3. punto 1, lettere a) e b) Invertire l'ordine delle prime 3 e delle seconde lettere a e b e aggiornare la sequenza di lettere nell'elenco</p> <p>ACCOLTA</p> <p>Con riferimento alla lettera b) sostituire il termine "silvopastorale" (come sopra)</p> <p>La funzionalità degli ecosistemi e la loro capacità di resilienza è la preconditione per la erogazione di qualunque beneficio (servizi ecosistemici, biodiversità compresa, inclusa non a caso nella categoria dei SE di supporto).</p> <p>Correzione di editing: nella sequenza delle lettere, la a) e la b) sono ripetute</p> <p>ACCOLTA</p>	<p>Articolo 3. (Finalità)</p> <p>1. La Regione Puglia al fine di dare attuazione a quanto disposto all'articolo 2 della presente legge si propone, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di:</p>
<p>a) promuovere e disciplinare la gestione forestale sostenibile e la multifunzionalità dei boschi, garantendo la continua fornitura di beni e servizi di interesse pubblico;</p>		<p>ELIMINATO</p>
<p>b) promuovere e disciplinare la gestione forestale sostenibile e la multifunzionalità dei boschi, garantendo la continua fornitura di beni e servizi di interesse pubblico;</p>		<p>EX LETTERA b)</p> <p>a) migliorare le capacità di resilienza e funzionalità degli ecosistemi forestali regionali, di difesa idrogeologica, di prevenzione dai rischi naturali e antropici, dagli incendi e dalle avversità biotiche e abiotiche, di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, di tutela della biodiversità e del paesaggio regionale;</p>
<p>c) migliorare le capacità di resilienza e funzionalità degli ecosistemi forestali regionali, di difesa idrogeologica, di prevenzione dai rischi naturali e antropici, dagli incendi e dalle avversità biotiche e abiotiche, di mitigazione e</p>		<p>EX LETTERA c)</p> <p>b) tutelare e valorizzare in una visione organica il patrimonio forestale pubblico e privato nella sua estensione, distribuzione, ripartizione geografica, diversità ecologica e</p>

adattamento al cambiamento climatico, di tutela della biodiversità e del paesaggio regionale;		bio-culturale, promuovendone la conservazione, l'incremento e la sua razionale gestione;
d) tutelare e valorizzare in una visione organica il patrimonio silvopastorale pubblico e privato nella sua estensione, distribuzione, ripartizione geografica, diversità ecologica e bio-culturale, promuovendone la conservazione, l'incremento e la sua razionale gestione;		EX LETTERA d) c) promuovere e disciplinare la gestione forestale sostenibile e la multifunzionalità dei terreni forestali di cui all'articolo 5, garantendo la continua fornitura di beni e servizi di interesse pubblico;
e) favorire la protezione e corretta gestione del territorio, il recupero funzionale, ecologico e produttivo delle aree degradate o danneggiate, delle proprietà fondiari frammentate e dei terreni abbandonati nonché lo sviluppo di infrastrutture verdi e la realizzazione di nuovi boschi con particolare riferimento agli ambiti urbano e periurbano;		EX LETTERA e) d) favorire la protezione e corretta gestione del territorio, il recupero funzionale, ecologico e produttivo dei boschi degradati o danneggiati, delle proprietà fondiari frammentate e dei terreni abbandonati nonché lo sviluppo di infrastrutture verdi e la realizzazione di nuovi boschi, anche in ambito urbano e periurbano;
f) incentivare la gestione associata e consortile delle proprietà silvopastorali pubbliche e private;		EX LETTERA f) e) incentivare la gestione associata e consortile delle proprietà silvopastorali pubbliche e private;
g) promuovere la pianificazione forestale nel rispetto del ruolo delle autonomie locali, coerentemente con gli obiettivi e le finalità dei diversi strumenti di programmazione e pianificazione regionali, territoriali e locali;		EX LETTERA g) f) promuovere la pianificazione forestale nel rispetto del ruolo delle autonomie locali, coerentemente con gli obiettivi e le finalità dei diversi strumenti di programmazione e pianificazione regionali, territoriali e locali;
h) promuovere l'adozione dei sistemi di certificazione per i processi di gestione forestale sostenibile, di tracciabilità dei prodotti forestali legnosi e non legnosi, di ecolabelling;		EX LETTERA h) g) promuovere l'adozione dei sistemi di certificazione volontari per i processi di gestione forestale sostenibile, di tracciabilità dei prodotti forestali legnosi e non legnosi, di ecolabelling;
i) sviluppare le filiere del legno e dei prodotti non legnosi derivanti dal bosco e dall'arboricoltura regionale, promuovendo l'impiego del legno locale come materia prima rinnovabile e secondo i principi del suo uso a cascata;		EX LETTERA i) h) sviluppare le filiere del legno e dei prodotti non legnosi derivanti dal bosco e dall'arboricoltura regionale, promuovendo l'impiego del legno locale come materia prima rinnovabile e secondo i principi del suo uso a cascata del legno;

j) promuovere iniziative volte a valorizzare le funzioni sociali, culturali e turistico ricreativa del bosco;		EX LETTERA j) i) promuovere iniziative volte a valorizzare le funzioni sociali, culturali e turistico ricreativa del bosco;
k) migliorare le condizioni socio-economiche delle aree interne e rurali, promuovere lo sviluppo delle attività silvopastorali, agroforestali e dell'arboricoltura da legno garantendo la protezione e il razionale utilizzo del suolo;		EX LETTERA k) j) migliorare le condizioni socio-economiche delle aree interne e rurali, promuovere lo sviluppo delle attività silvopastorali, agroforestali e dell'arboricoltura da legno, garantendo la protezione e il razionale utilizzo del suolo;
l) promuovere la crescita e qualificare la professionalità delle imprese, degli addetti e operatori forestali;		EX LETTERA l) k) promuovere la crescita e qualificare la professionalità delle imprese, degli addetti e operatori forestali;
m) accrescere le conoscenze scientifiche e tecniche in campo forestale, promuovendo la ricerca, l'innovazione, la sperimentazione e divulgazione in materia, favorendo l'interscambio di conoscenze tra la comunità politica, imprenditoriale, professionale e scientifica;		EX LETTERA m) l) accrescere le conoscenze scientifiche e tecniche in campo forestale, promuovendo la ricerca, l'innovazione, la sperimentazione e divulgazione in materia, favorendo l'interscambio di conoscenze tra la comunità politica, imprenditoriale, professionale e scientifica;
n) sviluppare la conoscenza e il monitoraggio del patrimonio forestale regionale e dei suoi ecosistemi, anche al fine di supportare l'esercizio delle funzioni regionali di indirizzo politico e programmatico in materia forestale, ambientale e paesaggistica;		EX LETTERA n) m) sviluppare la conoscenza e il monitoraggio del patrimonio forestale regionale e dei suoi ecosistemi, anche a supporto delle funzioni regionali di indirizzo politico e programmatico in materia forestale, ambientale e paesaggistica;
o) aumentare la sensibilità e la consapevolezza sociale circa il valore culturale, ambientale ed economico delle foreste e degli alberi.	DIPARTIMENTO DISAAT Articolo 3. , punto 1, o) Utilizzare il termine "valenza" invece di "valore" e premettere "ambientale" a "culturale" "economico" Per quanto sinonimi, i termini valenza e valore richiamano i primo il concetto di "significato", "essenza", il secondo quello di "importanza, anche in senso materiale ed economico ACCOLTA	EX LETTERA n) n) aumentare la sensibilità e la consapevolezza sociale circa la valenza ambientale, culturale ed economica delle foreste e degli alberi.

<p>2. La Regione Puglia al fine di raggiungere le finalità di cui al comma 1, si avvale della competente struttura regionale in materia forestale, nonché degli enti locali, territoriali e strumentali facenti parte del sistema regionale.</p>		<p>2. La Regione Puglia al fine di raggiungere le finalità di cui al comma 1, si avvale della competente struttura regionale in materia forestale, nonché degli enti locali, territoriali e strumentali facenti parte del sistema regionale.</p>
<p>3. Tramite apposite convenzioni la Regione Puglia si avvale inoltre della collaborazione di altri enti ed organismi pubblici e privati, delle università, delle federazioni e degli ordini professionalmente competenti in materia, delle associazioni di categoria e delle organizzazioni professionali, nonché del Comando Regione Carabinieri Forestali della Regione Puglia e delle associazioni ambientaliste riconosciute dalla normativa vigente.</p>	<p>Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia": <i>Nonché, per il tramite del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri per raggiungere le finalità di tutela del patrimonio silvopastorale e protezione del territorio di cui alle lettere rispettivamente b) e c) nonché di quelle divulgative di cui alla lettera m), del comma 1</i> ACCOLTA in parte.</p>	<p>3. Tramite apposite convenzioni la Regione Puglia può avvalersi per specifiche tematiche della collaborazione di altri enti ed organismi pubblici e privati, università, federazioni e ordini professionalmente competenti in materia, associazioni di categoria, organizzazioni professionali, associazioni ambientaliste riconosciute dalla normativa vigente, nonché del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri</p>

Articolo 4 (Definizioni)

Articolo 4 (Definizioni)		Articolo 4 (Definizioni)
1. Ai fini della presente Legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione Puglia, si definiscono:		1. Ai fini della presente Legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione Puglia, si definiscono:
<p>a) Patrimonio forestale regionale: l'insieme dei boschi e delle aree assimilate a bosco di cui all'articolo 5, di proprietà pubblica e privata, ubicati sul territorio della Regione Puglia e che costituisce una risorsa naturale strategica di elevato valore ambientale, paesaggistico, produttivo, culturale e turistico-ricreativo;</p>	<p>Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia"</p> <p>a) aggiungere ... rimangono escluse dal patrimonio regionale le aree boscate afferenti al patrimonio indisponibile dello Stato, istituite a riserve naturali, la cui tutela e salvaguardia rimane affidata all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera l) del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177.</p> <p>NON ACCOLTA QUI PERCHE' SI PARLA DI TUTTO IL PATRIMONIO FORESTALE REGIONALE A PRESCINDERE DALLA PROPRIETA' ACCOLTA ALLA LETTERA C)</p>	<p>a) Patrimonio forestale regionale: l'insieme delle superfici riconosciute come bosco e aree assimilate a bosco ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, di proprietà pubblica e privata, ubicate sul territorio della Regione Puglia e che costituiscono una risorsa naturale strategica di elevato valore ambientale, paesaggistico, produttivo, culturale e turistico-ricreativo;</p>
<p>b) Patrimonio silvopastorale regionale: l'insieme del patrimonio forestale regionale, delle aree pastorali e delle infrastrutture ad essi connesse, di proprietà pubblica e privata, ubicati sul territorio della Regione Puglia;</p>		<p>b) Patrimonio silvopastorale regionale: l'insieme del patrimonio forestale regionale di cui alla lettera a), delle aree pascolive e delle infrastrutture ad essi connesse, di proprietà pubblica e privata, ubicati sul territorio della Regione Puglia;</p>
<p>c) Demanio forestale della Regione: l'insieme del patrimonio silvopastorale regionale riconosciuto come patrimonio indisponibile della Regione Puglia o a essa assoggettato;</p>		<p>c) Demanio forestale della Regione: l'insieme del patrimonio silvopastorale di cui alla lettera b), riconosciuto come patrimonio indisponibile della Regione Puglia o a essa assoggettato; rimangono escluse dal patrimonio regionale le aree boscate afferenti al patrimonio indisponibile dello Stato, istituite a riserve naturali, la cui tutela e salvaguardia rimane affidata all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera l) del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177.</p>
<p>d) Gestione forestale sostenibile: l'insieme delle scelte e azioni colturali volte a garantire la produzione sostenibile di beni e servizi, nonché un uso delle foreste e dei terreni forestali ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività,</p>	<p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</p>	<p>d) Gestione forestale sostenibile: l'insieme delle scelte di pianificazione forestale e delle azioni selvicolturali volte a garantire la produzione sostenibile di servizi ecosistemici, nonché un uso delle foreste e dei terreni forestali ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità,</p>

<p>rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, alle rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, regionale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi;</p>	<p>Art.4 co 1 lett. d) aggiungere dopo ecologico “di conservazione della biodiversità” è uno degli obiettivi della gestione sostenibile</p> <p>NON ACCOLTA</p> <p>Viene ripresa la definizione internazionale recepita a livello nazionale dal decreto 34/2018. Inoltre, le “funzioni ecologiche” includono anche la conservazione della biodiversità”. La definizione indica comunque nella prima parte “che consenta di mantenere la loro biodiversità”.</p> <p>DIPARTIMENTO DISAAT</p> <p>Articolo 4. , punto 1, lettere d) sostituire con</p> <p>d) Gestione forestale sostenibile: l’insieme delle scelte pianificatorie e azioni culturali volte a garantire la fornitura di servizi ecosistemici....</p> <p>Sono necessarie scelte pianificatorie (strategiche, tattiche e operative) per guidare le azioni culturali.</p> <p>I servizi ecosistemici sono “forniti” dagli ecosistemi forestali e in essi per definizione sono compresi i “beni e i servizi”</p> <p>ACCOLTA in parte</p>	<p>produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, alle rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, regionale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi;</p>
<p>e) Prodotti forestali spontanei non legnosi: tutti i prodotti di origine biologica, escluso il legno in ogni sua forma, ad uso alimentare e ad uso non alimentare derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi;</p>	<p>DIPARTIMENTO DISAAT</p> <p>Articolo 4 punto 1 lettera e)</p> <p>Proponiamo di elidere ‘da singoli alberi’</p> <p>Il riferimento al singolo albero potrebbe determinare confusione rispetto al termine forestale.</p> <p>ACCOLTA in parte</p>	<p>e) Prodotti forestali spontanei non legnosi: tutti i prodotti di origine biologica, escluso il legno in ogni sua forma, ad uso alimentare e ad uso non alimentare derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi forestali;</p>
<p>f) Arboricoltura da legno: coltura arborea di origine artificiale realizzata in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso industriale o energetico e che può essere reversibile al termine del ciclo culturale.</p>	<p>Professoressa Tartarino:</p> <p>eliminare artificiale” ” (non sono di plastica).</p> <p>Professoressa Tartarino: più corretto definirli “boschi derivanti da impianto” (non sono di plastica).</p>	<p>f) Arboricoltura da legno: coltura arborea, derivante da impianto,–realizzata in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso industriale o energetico e che può essere reversibile al termine del ciclo culturale.</p>

	ACCOLTA	
<p>g) Terreni forestali abbandonati o incolti: terreni forestali nei quali i boschi cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali, almeno di 3 volte il turno minimo fissato dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12, e i boschi d'alto fusto in cui non siano stati eseguiti interventi selvicolturali da almeno 30 anni, fatto salvo quanto diversamente previsto dagli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 10 e 11, dalle disposizioni vigenti per i terreni sottoposti a vincoli ambientali, paesaggistici o a specifica destinazione d'uso;</p>	<p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</p> <p>Rivede tale definizione: in questa definizione rischiano di essere ricompresi boschi vetusti o che hanno assunto un rilevante valore naturalistico. Inoltre, l'uso degli aggettivi abbandonati e incolto potrebbe ingegnare la necessità di avviare interventi selvicolturali tali da determinare perturbazioni agli ecosistemi forestali che, a seguito dell'abbandono stanno lentamente raggiungendo una maggiore complessità.</p> <p>ACCOLTA IN PARTE la casistica presentata viene comunque coperta dalla dicitura "fatto salvo quanto diversamente previsto dagli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 10 e 11, dalle disposizioni vigenti per i terreni sottoposti a vincoli ambientali, paesaggistici o a specifica destinazione d'uso;"</p> <p>Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali</p> <p>Articolo 4 punto 1 lettera g) Rivedere questa definizione</p> <p>In questa definizione rischiano di essere ricompresi boschi vetusti. Inoltre l'uso degli aggettivi "abbandonati" e "incolti" rischia di ingenerare la necessità di poter o dover avviare interventi selvicolturali tali da determinare perturbazioni agli ecosistemi forestali che, a seguito dell'abbandono" stanno lentamente raggiungendo una maggiore complessità.</p> <p>ACCOLTA IN PARTE la casistica presentata viene comunque coperta dalla dicitura "fatto salvo quanto diversamente previsto dagli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 10 e 11, dalle disposizioni vigenti per i terreni sottoposti a</p>	<p>g) Terreni forestali abbandonati o incolti: terreni forestali nei quali i boschi cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali, almeno di 3 volte il turno minimo fissato dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12, e i boschi d'alto fusto in cui non siano stati eseguiti interventi selvicolturali da almeno 40 anni, fatto salvo quanto diversamente previsto dagli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 10 e 11, dalle disposizioni normative e di pianificazione vigenti per i terreni sottoposti a vincolo ambientale o naturalistico, paesaggistico o a specifica destinazione d'uso;</p>

	vincoli ambientali, paesaggistici o a specifica destinazione d'uso;”	
h) Terreni agricoli abbandonati, incolti o saldi: terreni con una destinazione d'uso agricola sui quali, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e relative disposizioni nazionali di attuazione, non sia stata esercitata attività agricola da almeno tre anni, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione d'uso e che non abbiano le caratteristiche riportate all'articolo 5, commi 2 e 4;		h) Terreni agricoli abbandonati, incolti o saldi: terreni con una destinazione d'uso agricola sui quali, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e relative disposizioni nazionali di attuazione, non sia stata esercitata attività agricola da almeno tre anni, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione d'uso e che non abbiano le caratteristiche riportate all'articolo 5, commi 2 e 4;
i) Terreni silenti: i terreni agricoli e forestali abbandonati o incolti di cui alle lettere precedenti e per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria;		i) Terreni silenti: i terreni agricoli e forestali abbandonati o incolti di cui alle lettere g) e h) del presente comma e per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria;
j) Prato o pascolo permanente: le superfici non forestali di cui all'articolo 5 non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno cinque anni, in attualità di coltura per la coltivazione di erba e altre piante erbacee da foraggio, spontanee o coltivate, destinate ad essere sfalciate, affienate o insilate una o più volte nell'anno, o sulle quali è svolta attività agricola di mantenimento, o usate per il pascolo del bestiame, che possono comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, utilizzabili per il pascolo o che producano mangime animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;	SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO Rivede tale definizione: Da valutare rispetto alla definizione di Prati e pascoli naturali del PPTR che corrispondono per gran parte a queste superfici, come definiti all'art.52 punto 2: Prati e pascoli naturali (art. 143 c.1 lett. e del codice – Consistono nei territori coperti da formazione erbose naturali e seminaturali permanenti, utilizzati come foraggiere a bassa produttività di estensione di almeno un ettaro o come diversamente specificato in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici o territoriali al PPTR. Sono inclusi tutti i pascoli secondari sia emicriptofici sia terofitici diffusi in tutto il territorio regionale principalmente su substrati calcarei, caratterizzati da grande varietà floristica, variabilità delle formazioni e frammentazione spaziale elevata, come delimitati nella tavola 6.2.1 ACCOLTA in parte	j) Prato o pascolo permanente: superfici non forestali di cui all'articolo 5 non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno cinque anni, in attualità di coltura per la coltivazione di erba e altre piante erbacee da foraggio, spontanee o coltivate, destinate ad essere pascolate , sfalciate, affienate o insilate una o più volte nell'anno, o sulle quali è svolta attività agricola di mantenimento, o usate per il pascolo del bestiame, che possono comprendere formazioni erbose naturali e seminaturali permanenti , altre specie arbustive o arboree utilizzabili per il pascolo o che producano mangime animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;

DA VALUTARE in incontro bilaterale

La definizione normativa deve rimanere legata l'uso del suolo e non alle caratteristiche fitosociologiche del cotico. La classificazione emicriptofici sia terofitici non può essere riportata come disposizione normativa distinguente.

La definizione proposta riprende le definizioni già vigenti a livello nazionale ed è formulata in relazione al riconoscimento dei sostegni europei per le superficie riconosciute a Prato o pascolo permanente dallo sviluppo rurale, articolo 4 paragrafo 1 lettera h) del regolamento UE n.1307/2013.

Nelle peculiarità e unicità della regione puglia si può rivedere tale definizione con un coordinamento bilaterale con la Sezione Paesaggio, al fine di aggiornare le disposizioni vigenti in regione Puglia e non in linea con la normativa nazionale ed europea per il riconoscimento dell'uso del suolo a prato o pascolo permanente.

Eventualmente si possono introdurre chiarimenti nella redazione del regolamento.

PARCO ALTA MURGIA:

La definizione di prato o pascolo permanente che prevede la coltivazione di erba... Tale definizione non comprende una tipologia di pascolo presente su buona parte del territorio regionale classificato come pascolo naturale insistente su terreni saldi in prevalenza individuati come SIC/ZPS. Tali pascoli non sono coltivati ma solamente pascolati e soprattutto i terreni sono saldi cioè mai sottoposto a eventi di coltivazione tradizionale cioè scarificazione/aratura;

ACCOLTA in parte

<p>k) Prato o pascolo arborato: le superfici in attualità di coltura con copertura arborea forestale inferiore al 20 per cento, impiegate principalmente per il pascolo del bestiame;</p>	<p>PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA: Anche in questo caso la definizione comprende la coltura in realtà i pascoli arborati sono aree in evoluzione a seconda del carico animale. Tali pascoli nelle zone umide e depresse possono dare origine a formazioni boschive dove è possibile attuare interventi selvicolturali ma non vi è una gestione della biomassa se non con il pascolamento.</p> <p>ACCOLTA in parte <i>La definizione normativa deve rimanere legata all'uso del suolo e alle disposizioni europee per il riconoscimento dei sostegni pubblici (all'articolo 4 paragrafo 1 del regolamento UE n.1307/2013)</i></p>	<p>k) Prato o pascolo arborato: superfici con copertura arborea forestale inferiore al 20 per cento, impiegate principalmente e tradizionalmente per il pascolo del bestiame;</p>
<p>l) Bosco da pascolo: le superfici a bosco destinate tradizionalmente anche a pascolo con superficie erbacea non predominante;</p>		<p>l) Bosco da pascolo: superfici a bosco di cui all'articolo 5, comma 2, destinate tradizionalmente al pascolo con superficie erbacea non predominante;</p>
<p>m) Boschi di neoformazione: soprassuoli di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originati per disseminazione e propagazione spontanea di specie forestali in terreni di qualsiasi natura e destinazione e che abbiano le caratteristiche riportate all'articolo 5, comma 4 lettera e);</p>	<p>Professoressa Tartarino: DEFINIZIONE AMBIGUA CHIARIRE SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO Eliminare il comma, tale definizione non esiste come categoria nel decreto 34/2018. Sbagliato il riferimento all'articolo. Per come scritto potrebbe ricomprendere qualsiasi bosco che naturalmente si origina. Possibile contrasto con PPTR che individua categoria simile "Vegetazione arbustiva in evoluzione naturale" Il riferimento è al 5, comma 4 lettera f) che riprende la definizione del PPTR di "vegetazione arbustiva in evoluzione naturale" DA VALUTARE IN INCONTRO BILATERALE Il riconoscimento normativo di un "bosco di neoformazione" permetterebbe non solo di</p>	<p>m) Boschi di neoformazione: superficie colonizzate da specie arboree forestali di almeno 25 anni di età rilevata dal conteggio degli anelli di accrescimento annuali dell'albero dominante, associate o meno a quelle arbustive in formazioni vegetali basse e chiuse a comporre un sistema ecologico complesso in evoluzione, che abbiano le caratteristiche riportate all'articolo 5, comma 4, lettera f);</p>

tutelarne l'evoluzione naturale ma anche di riconoscerne l'esistenza, la permanenza e il ruolo, attraverso la tutela normativa garantita al "bosco". Il problema è quindi come individuare e definire un "bosco di neoformazione" sviluppatosi su superfici non ancora riconosciute a uso forestale e per le quali quindi non è stato ancora deliberato un cambio di uso del suolo.

La definizione del PPTR *"Formazioni arbustive in evoluzione naturale (art 143, comma 1, lett. e, del Codice) Consistono in formazioni vegetali basse e chiuse composte principalmente di cespugli, arbusti e piante erbacee in evoluzione naturale, spesso derivate dalla degradazione delle aree a bosco e/o a macchia o da rinnovazione delle stesse per ricolonizzazione di aree in adiacenza, come delimitati nelle tavole della sezione 6.2.1."*

non è riconducibile a "boschi di neoformazione" in quanto questi si sviluppano su superfici non ancora riconosciute a uso forestale e per le quali quindi non è stato ancora deliberato un cambio di uso del suolo. Le Formazioni arbustive in evoluzione naturale vengono invece dal PPTR specificatamente individuate come "derivate dalla degradazione delle aree a bosco e/o a macchia" quindi già riconosciute a uso forestale. I boschi di neo formazione sono su terreni non classificati a bosco.... che quindi lo diventano se le neoformazioni rispettano certi requisiti.

DIPARTIMENTO DISAAT

Proponiamo una definizione più analitica e non capiamo il riferimento all'articolo 5, comma 4 lettera e); Proponiamo una definizione di età del popolamento di origine spontanea.

L.R. del Piemonte (n.4/2009) prevedendo all' art. 3 comma 5 che sono da considerarsi "bosco di neoformazione" le "superfici colonizzate da

	<p>alberi e/o arbusti di almeno 10 anni di età” (rilevabili dal conteggio degli anelli di accrescimento annuali dei fusti), che rispettano la definizione di bosco. Il Regolamento forestale regionale all'articolo 29 prevede inoltre che fino al trentesimo anno di età del bosco di neoformazione è possibile scegliere la gestione a ceduo, fustaia o governo misto ma oltre il trentesimo anno è obbligatoria la gestione a fustaia per i boschi di neoformazione di aceri, frassino maggiore, faggio e querce (esclusa la roverella). Per tutti gli altri boschi è ancora possibile scegliere la forma di governo. Nel regolamento forestale possiamo definire con parametri anche di età</p> <p>Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali</p> <p>Rivedere questo punto. Il riferimento all’art. 5 c. 4 lettera e) non pare essere pertinente</p> <p>ACCOLTA</p> <p>Articolo 4 punto 1 lettera m) (da inserire)</p> <p>Altre terre boscate: territorio con copertura arborea del 5-10% di alberi in grado di raggiungere un’altezza minima di 5 m a maturità in situ oppure territorio con una copertura maggiore del 10% costituita da alberi che non raggiungono un’altezza di 5 m a maturità in situ o da arbusti e cespugli (Definizione utilizzata dall’Inventario Nazionale delle Foreste e del Carbonio)</p> <p>NON ACCOLTA</p> <p>La definizione usata dall’INFC ha unicamente una valenza statistica e non normativa.</p>	
<p>n) Bosco di protezione: superficie boscata riconosciuta dalla Regione che per la propria speciale ubicazione svolge una funzione di protezione diretta di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali caduta</p>	<p>Professoressa Tartarino: DEFINIZIONE AMBIGUA</p>	<p>n) Bosco di protezione: superficie boscata riconosciuta dalla Regione che per la propria speciale ubicazione svolge una funzione di protezione diretta di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali caduta massi,</p>

massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto;	DEFINIZIONE NAZIONALE DEL DECRETO 34/2018	scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto;
o) Impresa forestale: impresa iscritta nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che esercita prevalentemente attività di gestione forestale, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale e che risulti iscritta nell'albo regionale delle imprese forestali di cui all'articolo 36 ;	DIPARTIMENTO DISAAT Spostare questa definizione successivamente a quella di "albero monumentale" (lettera q) La posizione di questa definizione interrompe la sequenza di definizioni relative alle fattispecie "naturali" (bosco/albero) ACCOLTA	SPOSTATO
p) Boschi vetusti: formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali nonché per particolare pregio naturalistico, e ambientali, presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n.10 e successive modifiche.	Professoressa Tartarino: DEFINIZIONE AMBIGUA Viene ripresa la definizione nazionale del Dlgs. 34/2028 MODIFICATA CON DECRETO-LEGGE 14 ottobre 2019, n. 111, comma 2 dell'articolo 3 lettera: «s-bis»	EX LETTERA p) o) Boschi vetusti: superficie boscata costituita da specie forestali autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una biodiversità caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanea.
q) Albero monumentale: e ad esclusione degli alberi monumentali riconosciuti dalla Legge Regionale n. 14 del 04-06-2007 è riconosciuto come albero monumentale l'albero isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni, particolare pregio naturalistico, rarità botanica e peculiarità della specie, per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali, spirituali o delle tradizioni locali; possono essere riconosciuti come alberi monumentali le formazioni come: Filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; Alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private;	Professoressa Tartarino: DEFINIZIONE AMBIGUA DIPARTIMENTO DISAAT Proponiamo un esplicito riferimento alla legge nazionale di riferimento ACCOLTA Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali Articolo 4 punto 1 lettera q) (da inserire) Altre terre boscate: territorio con copertura arborea del 5-10% di alberi in grado di raggiungere un'altezza minima di 5 m a maturità in situ oppure territorio con una copertura maggiore del 10% costituita da alberi che non raggiungono un'altezza di 5 m a maturità in situ o da arbusti e cespugli. (Definizione utilizzata dall'Inventario Nazionale delle Foreste e del Carbonio)	p) Albero monumentale: albero forestale ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, ad esclusione degli ulivi monumentali già riconosciuti dalla Legge Regionale 04 giugno 2007, n. 14, in possesso delle caratteristiche previste all'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge 14 gennaio 2013, n.10; possono inoltre essere riconosciuti come alberi monumentali i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani, alberi forestali ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private;

	<p>NON ACCOLTA La definizione usata dall'INFC ha unicamente una valenza statistica e non normativa dal 2005 e viene ribadito con Dlgs. 34 del 2018.</p>	
	<p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO Aggiungere la definizione di BOSCO DEGRADATO. Non esistendo nel testo una definizione appare molto aleatorio individuarlo DA VALUTARE OPPORTUNITA' IN INCONTRO BILATERALE</p>	<p>q) Bosco degradato: bosco che ha perso la capacità di produrre servizi ecosistemici e non corrisponde alla vegetazione forestale climatica potenziale dell'area a seguito di cambiamenti antropogenici e ambientali.</p>
		<p>EX LETTERA o) r) Impresa forestale: impresa iscritta nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che esercita prevalentemente attività di gestione forestale, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale e che risulti iscritta nell'albo regionale delle imprese forestali di cui all'articolo 35;</p>
	<p>PROPOSTA SERVIZIO FORESTE: INSERIRE</p>	<p>Piante sparse di interesse forestale:</p>

Capo II. BOSCO, AREE ASSIMILATE ED ESCLUSE

Articolo 5 (Bosco e aree assimilate a bosco)

<p>Capo II. BOSCO, AREE ASSIMILATE ED ESCLUSE</p> <p>Articolo 5 (Bosco e aree assimilate a bosco)</p> <p>1. Ai fini della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione Puglia i termini bosco, foresta e selva sono sinonimi.</p>	<p>Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali</p> <p>La definizione di “bosco” non è univoca nel testo della proposta di legge. Si ritiene di dover assumere quella utilizzata dall’Inventario Forestale Nazionale che ha adottato quella definita dalla FAO.</p> <p>NON ACCOLTA</p> <p>ATTENZIONE a non confondere la definizione statistica riconosciuta a livello internazionale e dall’INFC con la definizione normativa di bosco adottata a livello nazionale (D.lgs.34/2018)</p>	<p>Capo II. BOSCO, AREE ASSIMILATE ED ESCLUSE</p> <p>Articolo 5 (Bosco e aree assimilate a bosco)</p> <p>1. Ai fini della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione Puglia i termini bosco, foresta e selva sono sinonimi.</p>
<p>2. Sono definite bosco tutte le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri misurata al piede delle piante di confine, e tale da determinare una copertura arborea, intesa come proiezione delle chiome sul piano orizzontale, maggiore del 20 per cento.</p>	<p>Professoressa Tartarino:</p> <p>si introduce il concetto di “bosco di origine artificiale”, probabilmente è più corretto definirli “boschi derivanti da impianto” (non sono di plastica).</p> <p>ACCOLTA</p> <p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</p> <p>Integrare con “fatto salvo quanto già previsto dal PPTR approvato con deliberazione della giunta regionale 16 febbraio n.176”</p> <p>ACCOLTA in parte,</p> <p>ATTENZIONE la definizione proposta riprende esattamente la definizione di bosco dell’art. 5 comma 3. Decreto legislativo 34/2018:</p> <p><i>“3. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.”</i></p>	<p>2. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione, in coerenza con quanto disposto all’articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sono definite bosco tutte le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale derivanti da impianto in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri misurata al piede delle piante di confine, e tale da determinare una copertura arborea, intesa come proiezione delle chiome sul piano orizzontale, maggiore del 20 per cento.</p>

	<p>La definizione di Bosco utilizzata dal PPTR art. 58 comma 1 riprende ancora la definizione del dlgs. N. 227 del 2001 già abrogato. Il 34 del 2018 norma una definizione per le materie di competenza esclusiva dello Stato, di cui anche il Paesaggio.</p> <p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</p> <p>Integrare con “fatto salvo quanto già previsto dal PPTR approvato con deliberazione della giunta regionale 16 febbraio n.176”</p> <p>Integrare al finale con “non riconosciute come prati o pascoli permanenti i come prati o pascoli arborati”</p> <p>ACCOLTA IN PARTE (già previsto dalla norma):</p> <p>I prati o pascoli e i pascoli arborati per essere assimilati alla definizione di bosco dovranno rispettare i requisiti di estensione, larghezza e copertura come previsto all’articolo 5, comma 4.</p> <p>Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia”</p> <p>Si segnalano perplessità in merito alla definizione di bosco di cui all’art. 5 comma 2, di seguito riportata:</p> <p>Per quanto si tratti di una definizione adottata nelle sue linee essenziali da altre legislazioni regionali, sorgono alcuni dubbi derivanti dal fatto che si considerano le seguenti due grandezze diverse, non facilmente commensurabili:</p> <p>Superficie e grado di copertura delle chiome (“superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri (...) e tale da determinare una copertura arborea, intesa come proiezione delle chiome sul piano orizzontale, maggiore del 20 per cento”)</p> <p>Larghezza media (...) misurata al piede delle piante di confine</p> <p>Nella formulazione della definizione non si precisa se i 2000 mq siano quelli determinati dai confini dell’area</p>	
--	--	--

di insidenza delle chiome o quelli calcolati in base alla “larghezza media” misurata al piede delle piante di confine; nel primo caso, si priverebbe di significato il concetto di larghezza media, che non sarebbe un parametro considerato nel determinare se una superficie è o non è “bosco”; nel secondo caso si sottrarrebbe al bosco una cospicua superficie coperta dalle chiome (quella che si estende al di là del piede dei tronchi).la logica vorrebbe che ci si riferisca al primo dei parametri considerati, parametro che viene tuttavia bypassato nella definizione della c.d. “larghezza media”

Nella determinazione della “larghezza media” il parametro della copertura scompare infatti completamente e compare quello della distanza misurata al piede delle piante di confine, il che permette di porre alcune osservazioni:

-le piante potrebbero essere virtualmente prive di chioma anche per lunghi tratti, purché la “larghezza media” fra i tronchi sia superiore ai 20 metri e purché la copertura media del popolamento nel suo complesso sia non inferiore a 20%;

-una tale definizione postula il paradosso che una superficie classificata come “bosco” possa non esserlo stata fino a pochi anni prima, dato che l’incremento diametrico dei tronchi, col tempo, determina nel popolamento una maggior larghezza media misurata al piede delle piante di confine. La cosa non avviene allo stesso modo per quanto riguarda la copertura delle chiome, dato che, soprattutto nelle specie eliofile, queste tendono ad occupare nel minor tempo possibile tutto lo spazio disponibile.

Ancora, benché citi lo “stadio di sviluppo ed evoluzione” del bosco (senza tuttavia intenderlo in termini dinamici, di incremento progressivo dei parametri di copertura e larghezza), **la norma annovera nella definizione di “bosco” solo i popolamenti in effettivo possesso delle**

	<p>caratteristiche di superficie, copertura e larghezza indicate.</p> <p>Ciò sembrerebbe escludere la permanenza del bosco dopo i tagli in seguito alle utilizzazioni forestali, o anche solo nelle prime fasi della crescita del bosco stesso, quando le chiome non sono arrivate ad una copertura ottimale.</p> <p>È in questa accezione di “bosco” che il rimando del D. L.vo 42/2004 alla norma regionale sembrerebbe non permettere di considerare “bosco” quello che invece in termini selvicolturali a tutti gli effetti lo è (benché la superficie sia temporaneamente priva di alberi o sia provvisoriamente non ancora in possesso dei parametri di copertura e “distanza” prescritti).</p> <p>ACCOLTA in parte al comma 3</p> <p>La norma regionale, come quella nazionale, annovera come criteri oggettivi: estensione, larghezza e copertura che ne definiscono l’uso del suolo.</p> <p>Le specificità che permettono di considerare “bosco” in termini selvicolturali e nelle eccezioni evidenziate sono comunque ripresi nella individuazione della:</p> <p>larghezza media = non inferiore a 20 metri misurata al piede delle piante di confine,</p> <p>copertura arborea = intesa come proiezione delle chiome sul piano orizzontale, maggiore del 20 per cento.</p> <p>Inoltre eccezioni a questi criteri possono essere individuate nei commi successivi e in particolare al comma 5.</p>	
<p>3. La continuità e l’omogeneità della superficie boscata non è interrotta dai confini amministrativi, di proprietà o da superfici incluse di qualunque altra natura di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati o di larghezza inferiore ai 20 metri misurata al piede delle piante di confine.</p>		<p>3. La continuità dell'estensione e della larghezza minima della superficie forestale non è considerata interrotta dai confini amministrativi e di proprietà, dalla presenza di superfici incluse di qualunque altra natura di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati o di larghezza inferiore ai 20 metri misurata al piede delle piante di confine. Il regolamento forestale di cui all’articolo 12 specifica le</p>

		modalità di determinazione dell'estensione dei boschi nonché i criteri e le modalità per la loro gestione.
4. Sono assimilati a bosco:	<p>DIPARTIMENTO DISAAT</p> <p>Inserire la vegetazione ripariale sarebbe il caso di fare esplicito riferimento anche a boschetti periurbani che hanno importanti funzioni paesaggistiche ed ecologiche che hanno una superficie unitaria inferiore, ma che possono determinare grande importanza per fini di difesa dal dissesto idrogeologico e ambientali.</p> <p>ACCOLTA in parte</p> <p>Eccezioni già previste al comma 5</p> <p>VALUTARE CON INCONTRO BILATERALE CON SEZIONE PAESAGGIO l'opportunità di inserire dopo la parola "34," le parole "e fatto salvo quanto già previsto dal PPTR approvato con deliberazione della giunta regionale 16 febbraio n.176,"</p>	4. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione, in coerenza con quanto disposto all'articolo 4, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sono assimilate a bosco:
a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboscimento per finalità di difesa idrogeologica, miglioramento della qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;		a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboscimento per finalità di difesa idrogeologica, miglioramento della qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
b) le superfici boscate temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, danni da avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;		b) le superfici boscate temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, danni da avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
c) i nuovi boschi creati indipendentemente dalla superficie, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di intervento compensativo di cui all'articolo 23, comma 5;	<p>Professoressa Tartarino:</p> <p>Molta imprecisione</p> <p>In coerenza con ART.4 COMMA 1 LETTERA C) Dlgs.34/2018; questa lettera garantisce che gli impianti realizzati con interventi di compensazione vengano in automatico riconosciuti come bosco a</p>	c) i nuovi boschi creati indipendentemente dalla superficie, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di intervento compensativo di cui all'articolo 23, comma 5;

	prescindere dalla tipologia e dimensione della superficie realizzata	
d) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati come definiti all'articolo 4;		d) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati come definiti all'articolo 4;
e) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.		e) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sottoterra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.
f) le superfici di qualsiasi natura, di estensione pari o superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri misurata al piede delle piante di confine, colonizzate da specie arboree o arbustive originati per disseminazione spontanea e propagazione di specie forestali anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro pastorali e la cui copertura arborea, intesa come proiezione al suolo delle chiome supera il 20 per cento dell'area;		f) boschi di neoformazione di cui all'articolo 4, comma 1 lettera m), originati per disseminazione e propagazione spontanea in terreni di qualsiasi natura e destinazione, anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro pastorali, con estensione pari o superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri misurata al piede delle piante di confine e la cui copertura arborea, intesa come proiezione al suolo delle chiome, supera il 20 per cento dell'area;
g) i castagneti da frutto riconosciuti abbandonati secondo i criteri definiti dal regolamento forestale di cui all'articolo 12, e in fase di rinaturalizzazione;		g) i castagneti da frutto riconosciuti abbandonati secondo i criteri definiti dal regolamento forestale di cui all'articolo 12, e in fase di rinaturalizzazione;

<p>h) le formazioni caratteristiche della macchia mediterranea in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, pari o superiore a 2.000 metri quadrati che esercitano una copertura del suolo di almeno del 20% o individuate dal piano paesaggistico regionale;</p>	<p>Professoressa Tartarino: Molta imprecisione SI CHIEDE DI CHIARIRE CON PROPOSTA</p>	<p>h) le formazioni caratteristiche della macchia mediterranea in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, pari o superiore a 2.000 metri quadrati che esercitano una copertura del suolo di almeno del 20% o già individuate come macchia mediterranea dal Piano Paesaggistico Territoriale della regione Puglia approvato con deliberazione della giunta regionale 16 febbraio n.176;</p>
		<p>i) le aree di verde urbano aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5, comma 2 o riconosciuti bosco ai sensi dell'articolo 5 comma 5. Il regolamento forestale di cui all'articolo 12 specifica le modalità di individuazione e determinazione di tali formazioni nonché i criteri e le modalità per la loro gestione.</p>
<p>5. Sono altresì assimilate a bosco le superfici individuate con provvedimento della struttura regionale competente in materia forestale ovvero riportate nella carta forestale regionale di cui all'articolo 40, comma 5, su cui insistono formazioni di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione naturale, che per estensione, larghezza o copertura non risultano già classificate a bosco e che presentano particolari e riconosciuti interessi e funzioni idrogeologiche, ambientali, naturalistiche o paesaggistiche.</p>	<p>RIVISTO</p>	<p>5. Possono essere altresì riconosciuti come bosco ai sensi dell'articolo 5 comma 2, le formazioni di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione naturale che per estensione, larghezza o copertura non risultano già classificate a bosco e che presentano, anche in contesto periurbano, particolari e riconosciuti interessi e funzioni idrogeologiche, ambientali, naturalistiche o paesaggistiche. Il regolamento forestale di cui all'articolo 12 specifica le modalità di individuazione e determinazione di tali formazioni nonché i criteri e le modalità per la loro gestione.</p>
<p>6. Le specie di alberi e arbusti costituenti il patrimonio forestale regionale ai fini della presente legge, sono elencati nell'allegato A del regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12, e rispettivamente distinti tra "Specie forestali autoctone", "Specie forestali naturalizzate e/o costituenti soprassuoli di origine artificiale" e "Specie legnose arbustive spontanee in ambito forestale". Appartengono inoltre alla vegetazione forestale le specie esotiche</p>	<p>Professoressa Tartarino: più corretto definirli "boschi derivanti da impianto" (non sono di plastica). ACCOLTA</p>	<p>6. Le specie di alberi e arbusti costituenti il patrimonio forestale regionale ai fini della presente legge, sono elencati nell'allegato A del regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12, e rispettivamente distinti tra "Specie forestali autoctone", "Specie forestali naturalizzate e/o costituenti soprassuoli di origine derivanti da impianto" e "Specie legnose arbustive spontanee in ambito forestale". Appartengono inoltre alla vegetazione forestale le specie esotiche impiegate nei rimboschimenti e negli impianti per l'arboricoltura da legno, ancorché non espressamente indicate nell'allegato A.</p>

<p>impiegate nei rimboschimenti e negli impianti per l'arboricoltura da legno, ancorché non espressamente indicate nell'allegato A.</p>		
<p>7. La definizione di bosco e aree assimilate a bosco di cui al presente articolo si applica anche ai fini dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 42 del 2004.</p>	<p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO Abrogare comma ACCOLTA MA DA VALUTARE IN INCONTRO BILATERALE CON SEZIONE PAESAGGIO in quanto il PPTR riporta ancora la definizione di bosco del 227/2001 DA VALUTATA INOLTRE PERTINENZA PPTR ALLA LUCE DI QUANTO DISPOSTO COME DEFINIZIONE DI BOSCO E DI AREE ASSIMILATE A BOSCO AL DECRETO 34/2018 ARTICOLO 3 COMMA 3 <i>3. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.</i> Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia": 1. Dubbi sulla possibilità di utilizzare la nozione di bosco coniata in sede di legislazione regionale, ai fini applicativi del codice del paesaggio per le implicazioni ed i risvolti in tema di uniforme individuazione dei reati paesaggistici. In particolare si veda la corrispondenza delle aree escluse dalla definizione di bosco di cui all'art.5 del tu nazionale con quelle di cui alla istituendo legislazione regionale (art.6) 2. Si segnalano perplessità in merito alla definizione di bosco e aree assimilate a bosco di cui al presente articolo per la relativa applicazione anche ai fini dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 42 del 2004.</p>	<p>ELIMINATO</p>

	<p>Ci si pone il dubbio se sia possibile utilizzare la nozione di bosco coniata in sede di legislazione regionale ai fini del codice applicativo del decreto legislativo n. 42 del 2004 per le implicazioni ed i risvolti in tema di uniforme individuazione dei reati paesaggistici.</p> <p>Il rimando ad una norma regionale per l'applicazione di norme penali non è tuttavia nuovo nel panorama legislativo italiano; in merito a ciò esistono svariati esempi, come, non per ultimi, alcuni dei reati previsti dall'art. 30 della L. 157/92, per i quali la stessa Legge formula la previsione che vengano contestati in base ai calendari venatori emanati dalle singole Regioni e subordinando pertanto l'applicabilità della sanzione penale sancita dalla norma statale al dettato di una normativa regionale.</p> <p>DA VALUTATA PERTINENZA ALLA LUCE DI QUANTO DISPOSTO COME DEFINIZIONE DI BOSCO AL DECRETO 34/2018 ARTICOLO 3 COMMA 3</p> <p>3. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.</p>	
--	--	--

Articolo 6 (Aree escluse dalla definizione di bosco)

<p>Articolo 6 (Aree escluse dalla definizione di bosco) 1. Non sono considerati bosco:</p>	<p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO Da integrare, i boschi già individuati dal PPTR sono fatti salvi, è necessario richiamarlo <i>Fatti salvi i boschi individuati dal PPTR approvato con deliberazione della giunta regionale 16 febbraio n.176”</i> VALUTARE CON INCONTRO BILATERALE, coordinando quanto per le singole lettere se previsto con il PPTR se non già considerato all’articolo 5.</p>	<p>Articolo 6 (Aree escluse dalla definizione di bosco) 1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione, non sono considerati bosco:</p>
<p>a) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell’adesione a misure agro-ambientali o nell’ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell’Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, fatti salvi i casi di trasformazione permanente in uso forestale dei terreni, espressamente previsti dai documenti di programmazione o con determinazione della Regione;</p>	<p>Professoressa Tartarino: più corretto definirli “boschi derivanti da impianto” (non sono di plastica). ACCOLTA PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA: Articolo 6 c.1 lettera a) Tale definizione mette a rischio taglio alcune compagini boschive ricadenti in Siti natura 2000 e aree protette. Sono boschi di conifere con età superiore ai 20 anni mal gestiti o per niente gestiti quindi quasi privi di sottobosco ed esigenti di diradamenti. Tali formazioni sono rifugio consolidato di fauna anche protetta quindi la loro eliminazione con il taglio raso ha impatti negativi di notevole rilievo. Molte di queste formazioni sono riconosciute come bosco dalla cartografia tematica del PPTR. La conversione a coltivi o il taglio raso o produttivo contrasta con le norme di tutela dei parchi nazionali</p>	<p>a) le formazioni derivanti da impianto, realizzate su terreni agricoli a seguito dell’adesione a misure agro-ambientali o nell’ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell’Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, fatti salvi i casi di trasformazione permanente in uso forestale dei terreni, espressamente previsti dai documenti di programmazione o con determinazione della Regione;</p>

	GIA' PREVISTO CON "programmazione o con determinazione della Regione"	
b) l'arboricoltura da legno, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), le tartufaie coltivate di origine artificiale, i nocioleti e i castagneti da frutto innestati e in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale, nonché il bosco ceduo a rotazione rapida realizzato su terreni agricoli;		b) l'arboricoltura da legno, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), le tartufaie coltivate di origine artificiale, i nocioleti e i castagneti da frutto innestati e in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale, nonché gli impianti a rotazione rapida realizzati su terreni agricoli di cui all'articolo 4 paragrafo 1, lettera k) del regolamento UE n.1307/2013;
c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi e i filari, nonché i gruppi di piante arboree non rientranti nelle casistiche di cui all'articolo 5 comma 4;	<p>Professoressa Tartarino: Nell'art. 6 al comma 1, lettera c) si parla di "coltivazioni per la produzione di alberi di Natale".</p> <p>DISPOSIZIONE COMUNITARIA LEGATA al sostegno pubblico.</p> <p>DIPARTIMENTO DISAAT Perché escludere i boschi urbani, Non chiaro NON ACCOLTO. Il comma non parla di Boschi Urbani che possono essere classificati come bosco anche ai sensi dell'articolo 5, comma 5</p>	c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati non rientranti nella casistica di cui dell'articolo 5 comma 4 lettera i), le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi forestali utilizzati a scopo ornamentale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi e i filari, nonché i gruppi di piante arboree.
d) le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.		d) le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.
2. Fatte salve le superfici già tutelate dalla Regione per subentrati interessi naturalistici o paesaggistici, non sono considerati bosco, esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l'edificazione di nuove costruzioni:	<p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</p> <p>Fatti salvi i boschi individuati dal PPTR approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2015 n. 176, e le superfici già soggette a tutela dalla regione o da norme statali relative alla protezione...</p> <p>ACCOLTA</p>	2. Fatte salve le superfici già tutelate dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2015 n. 176, e soggette dalla Regione a tutela per subentrati interessi naturalistici, non sono considerati bosco esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l'edificazione di nuove costruzioni:

<p>a) le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-pastorali, nonché i terrazzamenti in origine di coltivazione agricola, riconosciute di interesse storico e meritevoli di tutela e ripristino a fini produttivi con determinazione della Regione;</p>	<p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</p> <p>Art. 6 comma 1 lettera a)</p> <p>Riprendere la definizione del decreto 34/2018</p> <p>ACCOLTA in parte</p> <p>VALUTARE CON INCONTRO BILATERALE CON SEZIONE PAESAGGIO l'opportunità di inserire dopo la parola "riconosciute meritevoli di tutela e ripristino" le parole <u>"dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,"</u></p> <p>PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA:</p> <p>art.6 c.2 let. A) tale definizione mette a rischio importanti formazioni di specie autoctone sorte spontaneamente a seguito dell'abbandono dei coltivi per numerosi anni o perché alcuni coltivi a gestione familiare erano promiscui (specie agrarie e specie forestali conviventi per soddisfare i bisogni della famiglia). Tali formazioni promiscue hanno anche livelli di naturalità e biodiversità notevoli e non possono essere trattate in modo generico e distrutte per riattivare la produttività di alcuni fondi. Poiché tali situazioni non sono molto diffuse vanno individuate misure di tutela delle specie o delle formazioni forestali quando la copertura assimila le aree alla definizione di bosco o la grandezza degli esemplari è meritevole di tutela.</p> <p>Si ritiene che tale definizione contrasti con la definizione all'art.5 c.2</p>	<p>a) le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-pastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dalle strutture regionali competenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, conformemente ai criteri definiti e specificati con il regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12;</p>
--	--	---

	<p>NON ACCOLATA, la definizione non contrasta con l'articolo 5 comma 2. Le fattispecie di particolare interesse rilevate se meritevoli di conservazione possono trovare tutela, se non già prevista nel PPTR con le disposizioni previste all'articolo 5 comma 5.</p> <p>DIPARTIMENTO DISAAT Articolo 6, punto 2 lettera a) Proposta di inserimento di una soglia temporale (o di stadio evolutivo) oltre al quale il processo di successione secondaria abbia determinato la costituzione di bosco - come definito nell'articolo 4 - in associazione ad una soglia di superficie massima. Principio di precauzione e considerazione degli ecosistemi come facenti parte di un sistema ecologico di livello superiore (il paesaggio), oltre che considerazione dei principi e degli indirizzi di cui al PPTR</p> <p>ACCOLTA IN PARTE Criteri di definizione verranno inseriti e specificati con il regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12;</p> <p>Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali Articolo 6 c. 2 lettera a) Eliminare questa lettera Rischiano di essere escluse dalla definizione di bosco le superfici forestali di nuova formazione</p> <p>NON ACCOLTA, tale problematica non sussiste.</p>	
<p>b) i manufatti e i nuclei rurali già edificati che siano stati abbandonati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età;</p>		<p>b) i manufatti e i nuclei rurali già edificati che siano stati abbandonati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età;</p>

<p>c) le superfici di cui alla lettera a) individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali», istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;</p>		<p>c) le superfici di cui alla lettera a) individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali», istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;</p>
<p>3. In coerenza con quanto previsto dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia vigente, sentite le strutture regionali competenti in materia agrosilvopastorale, ambientale e paesaggistica e i competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali, la Regione Puglia individua, le fattispecie di cui al comma 2, lettere a) e b) e definisce modalità e criteri per la loro applicazione in conformità ai criteri minimi nazionali definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del D.lgs. 3 aprile 2018 , n. 34</p>	<p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO Eliminare e richiamare al comma 2 lettera a) ACCOLTA</p>	<p style="text-align: right;">ELIMINATO</p>
<p>4. Le fattispecie di cui al comma 2, lettere a) e b) continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture regionali competenti.</p>		<p>3. Le fattispecie di cui al comma 2, lettere a) e b) continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture regionali competenti.</p>

Articolo 7. (Patrimonio genetico, vivaistica e materiale di moltiplicazione forestale)

<p>Articolo 7. (Patrimonio genetico, vivaistica e materiale di moltiplicazione forestale)</p> <p>1. La Regione Puglia per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo del 10 novembre 2003, n. 386 e del decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 214, promuove la tutela della biodiversità e la diffusione delle specie arboree e arbustive autoctone del territorio pugliese ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale dell'11 dicembre 2013, n. 39.</p>	<p>Alleanze delle Cooperative Italiane Puglia</p> <p>Integrazione: Creazione di una struttura regionale per la conservazione della biodiversità forestale. Certificazione del seme. Controllo dei processi produttivi e gestionali del settore forestale.</p> <p>NON ACCOLTA Da valutare l'opportunità di prevedere tali fattispecie con altro atto normativo</p>	<p>Articolo 7. (Patrimonio genetico, vivaistica e materiale di moltiplicazione forestale)</p> <p>1. La Regione Puglia per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo del 10 novembre 2003, n. 386 e del decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 214, promuove la tutela della biodiversità e la diffusione delle specie arboree e arbustive autoctone del territorio pugliese ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale dell'11 dicembre 2013, n. 39.</p>
<p>2. La Regione Puglia ai fin del comma 1 promuove, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, la vivaistica forestale, per l'utilizzo, la moltiplicazione, diffusione e commercializzazione delle specie forestali autoctone, arboree e arbustive, di provenienza certificata.</p>	<p>DIPARTIMENTO DISAAT</p> <p>Aggiungere anche il termine 'erbacee'</p> <p>Le specie erbacee sono fondamentali per i processi ricolonizzazione e stabilizzazione delle dune</p> <p>NON ACCOLTA, anche perché non prevista dall'articolo 13 del Dlgs 34/2018</p>	<p>2. La Regione Puglia ai fin del comma 1 promuove, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, la vivaistica forestale, per l'utilizzo, la moltiplicazione, diffusione e commercializzazione delle specie forestali autoctone arboree e arbustive di provenienza certificata.</p>
<p>3. La vivaistica forestale comprende tutte le attività di raccolta a scopo di produzione vivaistica, l'allevamento, cessione a qualsiasi titolo e commercializzazione di materiale di moltiplicazione o propagazione forestale destinato al rimboschimento, all'imboschimento, all'arboricoltura da legno, alla rinaturalizzazione e alle attività di sistemazione del territorio realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica.</p>		<p>3. La vivaistica forestale comprende tutte le attività di raccolta a scopo di produzione vivaistica, l'allevamento, cessione a qualsiasi titolo e commercializzazione di materiale di moltiplicazione o propagazione forestale destinato al rimboschimento, all'imboschimento, all'arboricoltura da legno, alla rinaturalizzazione e alle attività di sistemazione del territorio realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica.</p>
<p>4. La Regione detiene il Registro dei materiali di base e dei boschi da seme della Regione Puglia previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e provvede al suo periodico aggiornamento, al controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a),</p>		<p>4. La Regione detiene il Registro dei materiali di base e dei boschi da seme della Regione Puglia previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e provvede al suo periodico aggiornamento, al controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione ai sensi dell'articolo 2, comma</p>

del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e per tramite della competente struttura regionale in materia forestale:		1, lettera a), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e per tramite della competente struttura regionale in materia forestale:
a) ai sensi del comma 1, articolo 13 della legge regionale dell'11 dicembre 2013, n. 39, provvede all'individuazione e caratterizzazione nel territorio regionale dei boschi, dei popolamenti vegetali naturali o artificiali e di singole piante in grado di fornire materiale di moltiplicazione o propagazione di specie arboree e arbustive autoctone che rispondono ai criteri previsti dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e ne cura la loro iscrizione nel Registro regionale dei boschi da seme;		a) ai sensi del comma 1, articolo 13 della legge regionale dell'11 dicembre 2013, n. 39, provvede all'individuazione e caratterizzazione nel territorio regionale dei boschi, dei popolamenti vegetali naturali o artificiali e di singole piante in grado di fornire materiale di moltiplicazione o propagazione di specie arboree e arbustive autoctone che rispondono ai criteri previsti dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e ne cura la loro iscrizione nel Registro dei materiali di base e dei boschi da seme della Regione Puglia;
b) ai sensi del comma 2, articolo 13 della legge regionale dell'11 dicembre 2013, n. 39, individua altri popolamenti che per le particolari e pregevoli caratteristiche vegetazionali e stazionali, rispondono ai criteri previsti dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e risultano idonei alla produzione del materiale di propagazione e ne pubblica l'elenco.		b) ai sensi del comma 2, articolo 13 della legge regionale dell'11 dicembre 2013, n. 39, individua altri popolamenti che per le particolari e pregevoli caratteristiche vegetazionali e stazionali, rispondono ai criteri previsti dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e risultano idonei alla produzione del materiale di propagazione e ne pubblica l'elenco.
c) ai sensi del comma 3, articolo 13 della legge regionale dell'11 dicembre 2013, n. 39, provvede al controllo della diffusione, produzione e commercializzazione del materiale arboreo e arbustivo di propagazione di specie forestali autoctone idoneo alla coltivazione e può effettuare la cessione di tale materiale, fino allo stadio di trapianto.		c) ai sensi del comma 3, articolo 13 della legge regionale dell'11 dicembre 2013, n. 39, provvede al controllo della diffusione, produzione e commercializzazione del materiale arboreo e arbustivo di propagazione di specie forestali autoctone idoneo alla coltivazione e può effettuare la cessione di tale materiale, fino allo stadio di trapianto.
d) promuove la produzione di materiali di moltiplicazione selezionati e individua i vivai autorizzati alla produzione, propagazione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione autoctono certificato e ne cura la loro iscrizione in apposito albo;		d) promuove la produzione di materiali di moltiplicazione selezionati e individua i vivai autorizzati alla produzione, propagazione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione autoctono certificato e ne cura la loro iscrizione in apposito albo;
5. La Regione Puglia ai sensi del presente articolo definisce con apposito regolamento le competenze e le procedure per l'attuazione del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386;		5. La Regione Puglia ai sensi del presente articolo definisce con apposito regolamento le competenze e le procedure per l'attuazione del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386;

Capo III. PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE FORESTALE

Articolo 8. (Strumenti di pianificazione forestale)

<p>Capo III. PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE FORESTALE</p> <p>Articolo 8. (Strumenti di pianificazione forestale)</p> <p>1. In coerenza con i principi di cui all'articolo 2 e nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 la Regione Puglia, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuove la programmazione e pianificazione forestale basata sul presupposto fondamentale della conoscenza del territorio in rapporto ai fattori ambientali, sociali ed economici.</p>	<p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</p> <p>In assenza delle linee guida nazionale come previste dal decreto 34 art.6 comma 7 da valutare allo stato attuale la possibilità di emanare tali strumenti.</p> <p>Le linee guida nazionali sono in fase di approvazione, ma non confondiamo PREVISIONI NORMATIVE CON ATTI DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E PIANIFICAZIONE</p> <p>Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia": Verificare la connessione con il ppr</p> <p>TALE VERIFICA VIENE PREVISTA DALLA NORMA E ATTUATA IN FASE DI REDAZIONE DEL PROGRAMMA forestale regionale</p>	<p>Capo III. PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE FORESTALE</p> <p>Articolo 8. (Strumenti di pianificazione forestale)</p> <p>1. In coerenza con i principi di cui all'articolo 2 e nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 la Regione Puglia, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente promuove la programmazione e pianificazione forestale basata sul presupposto fondamentale della conoscenza del territorio in rapporto ai fattori ambientali, sociali ed economici.</p>
<p>2. Il patrimonio forestale regionale, in coerenza con quanto disposto all'articolo 6 del decreto legislativo del 3 aprile 2018, n.34, è sottoposte a:</p>		<p>2. Il patrimonio forestale regionale, in coerenza con quanto disposto all'articolo 6 del decreto legislativo del 3 aprile 2018, n.34, è sottoposte a:</p>
<p>a) programmazione regionale, mediante il Programma forestale regionale (PFR);</p>		<p>a) programmazione regionale, mediante il Programma forestale regionale (PFR);</p>
<p>b) pianificazione territoriale, mediante il Piano forestale di indirizzo territoriale (PFIT);</p>		<p>b) pianificazione territoriale, mediante il Piano forestale di indirizzo territoriale (PFIT);</p>
<p>c) pianificazione aziendale, mediante il Piano di gestione forestale (PGF) e il Piano tagli (PT).</p>		<p>c) pianificazione aziendale, mediante il Piano di gestione forestale (PGF) e il Piano tagli (PT).</p>

OSSERVAZIONI ARTICOLO 8

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Aggiungere il seguente comma:

3. Tutti gli strumenti di pianificazione forestale devono essere conformi al PPTR secondo quanto previsto all'articolo 99 della NTA del suddetto Piano nonché devono essere assoggettati alla procedura di Valutazione di incidenza secondo le modalità disposte dalla DGR n.1362/2018

NON ACCOLTA

La conformità del PFR e della Pianificazione forestale di secondo e terzo livello al PPTR è obbligatoria e previsto dalla normativa nazionale a prescindere da quanto disposto all'articolo 99 della NTA in quanto il PPTR è uno strumento SOVRAORDINATO. La conformità al PPTR è comunque puntualmente ribadita nei successivi commi e articoli (Art. 9 comma 2; Art. 10 comma 5);

Gli strumenti di Pianificazione di secondo e terzo livello non sono soggetti secondo quanto disposto dalla normativa nazionale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) alla procedura di Valutazione di incidenza. La pianificazione forestale è soggetta a Valutazione di incidenza solo se interessa le aree naturali protette e i Siti Natura 2000 come anche previsto a livello regionale dalla D.G.R. 21 marzo 2017, n. 360 e DGR n.1362/2018 in cui è stato inoltre specificato che *“Per gli interventi selvicolturali su superfici non superiori a 10 ettari, la procedura di Valutazione di incidenza si intende positivamente espletata, mediante invio della copia del progetto di taglio, unitamente alla dichiarazione, sottoscritta dal proponente e dal tecnico incaricato, di conformità alle disposizioni dei Regolamenti Regionali 28/2008 e 6/2016 e loro s.m.i. ovvero a quanto disposto dai Piani di gestione approvati, ed inviata all'Ente competente per il rilascio delle VINCA, che potrà esprimersi entro 30 giorni dalla ricezione”*;

La programmazione forestale e pianificazione forestali di secondo livello, ART 9 e 10, è comunque già sottoposta obbligatoriamente a procedura VAS (Art. 9, comma 3; Art. 10, comma 8).

Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali

Art. 8 c. 3

Tutti gli strumenti di pianificazione forestale devono essere conformi al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) secondo quanto previsto dall'art. 99 delle Norme Tecniche di Attuazione del suddetto piano nonché devono essere assoggettati alla procedura di VAS comprensiva di Valutazione di incidenza secondo le modalità disposte dalla D.G.R. n. 1362/2018.

IDEM COME SOPRA...

Articolo 9. (Programma forestale regionale)

Articolo 9. (Programma forestale regionale)	DIPARTIMENTO DISAAT	Articolo 9. (Programma forestale regionale)
<p>1. La Regione Puglia, in coerenza con la Strategia forestale nazionale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 2018 n. 34 e in armonia con la normativa nazionale ed europea vigente, redige e adotta il proprio Programma forestale regionale, di seguito definito anche «PFR», in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all'articolo 8 dello Statuto regionale.</p>	<p>Proponiamo di aggiungere un referimento agli usi civici</p> <p>Sono soggetti alla pianificazione forestale</p> <p>OPPORTUNO ma specificare dove e come</p>	<p>1. La Regione Puglia, in coerenza con la Strategia forestale nazionale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 2018 n. 34 e in armonia con la normativa nazionale ed europea vigente, redige e adotta il proprio Programma forestale regionale, di seguito definito anche «PFR», in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all'articolo 8 dello Statuto regionale.</p>
<p>2. Il PFR definisce gli obiettivi strategici della politica forestale regionale e assume un ruolo di indirizzo e coordinamento dei successivi livelli della pianificazione forestale di cui al comma 2 dell'articolo 8. È predisposto in coerenza e coordinamento con gli strumenti di programmazione e pianificazione regionale e territoriale vigenti.</p>		<p>2. Il PFR definisce gli obiettivi strategici della politica forestale regionale e assume un ruolo di indirizzo e coordinamento dei successivi livelli della pianificazione forestale di cui al comma 2 dell'articolo 8. È predisposto in coerenza e coordinamento con il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2015 n. 176 e gli strumenti di programmazione e pianificazione regionale e territoriale vigenti.</p>
<p>3. Il PFR, espleta la procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) recepita dalla regione con legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 recante "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica e successive modifiche ed integrazioni".</p>		<p>3. Il PFR, espleta la procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) recepita dalla regione con legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 recante "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica e successive modifiche ed integrazioni".</p>
<p>4. Il PFR viene approvato dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali si intende acquisito. È reso consultabile in ogni sua parte sul Sistema Informativo Territoriale della Regione. Ha validità di venti anni a decorrere dalla data di approvazione definitiva ed è sottoposto a valutazione, revisione e aggiornamento quinquennale coerentemente con gli obiettivi, indirizzi, criteri e indicatori strategici nazionali ed europei.</p>		<p>4. Il PFR viene approvato dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali si intende acquisito. È reso consultabile in ogni sua parte sul Sistema Informativo Territoriale della Regione. Ha validità di venti anni a decorrere dalla data di approvazione definitiva ed è sottoposto a valutazione, revisione e aggiornamento quinquennale coerentemente con gli obiettivi, indirizzi, criteri e indicatori strategici nazionali ed europei.</p>

<p>5. Il PFR è redatto attraverso lo studio e la conoscenza delle situazioni e delle caratteristiche ecologiche e socioeconomiche del territorio regionale, e:</p>	<p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</p> <p>Integrare con:</p> <p>5. Il PFR è redatto attraverso lo studio e la conoscenza del patrimonio forestale regionale e delle situazioni e delle caratteristiche ecologiche e socioeconomiche del territorio regionale, e:</p> <p>ACCOLTA</p> <p>INSERIRE: individua gli indirizzi e gli strumenti per la valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale in attuazione delle politiche forestali comunitarie e degli impegni assunti in sede internazionale;</p> <p>ACCOLTA IN PARTE NELLE LETTERE SUCCESSIVE</p>	<p>5. Il PFR è redatto attraverso lo studio e la conoscenza del patrimonio forestale regionale e delle situazioni e delle caratteristiche ecologiche e socioeconomiche del territorio regionale, e:</p>
<p>a) specifica le linee strategiche regionali in materia forestale individuando gli obiettivi di tutela, conservazione e ricostituzione degli ecosistemi forestali regionali, di valorizzazione e sviluppo del settore forestale e delle sue filiere produttive e socio-culturali al fine di garantire l'erogazione di beni e servizi alla collettività;</p>		<p>a) individua, in attuazione degli indirizzi europei e nel perseguimento degli impegni assunti in sede internazionale dal Governo nazionale, le linee regionali di indirizzo strategico in materia forestale al fine di garantire nel tempo l'erogazione di servizi ecosistemici alla collettività, individuando gli obiettivi di tutela, conservazione e ricostituzione degli ecosistemi forestali regionali, di valorizzazione e sviluppo del settore forestale e delle sue filiere produttive e socio-culturali;</p>
<p>b) definisce, per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto a), gli orientamenti gestionali e specifiche azioni anche per ambiti prioritari di intervento, volte a conservare e migliorare il patrimonio silvopastorale regionale assicurando l'assetto idrogeologico, ecologico e paesaggistico del territorio pugliese;</p>	<p>DIPARTIMENTO DISAAT</p> <p>Articolo 9 comma 5 lettera b</p> <p>Sostituire 'idrogeologico' al posto di 'idrogerologico'</p> <p>Refuso</p> <p>ACCOLTO</p>	<p>b) definisce, per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto a), gli orientamenti gestionali e individua specifiche azioni, anche per ambiti prioritari di intervento, volte a conservare e migliorare il patrimonio silvopastorale regionale assicurando l'assetto idrogeologico, ecologico e paesaggistico del territorio pugliese;</p>
<p>c) ripartisce il territorio forestale e di interesse silvopastorale in comprensori territoriali omogenei in coerenza con quanto previsto dal Piano Paesaggistico</p>		<p>c) ripartisce il territorio forestale e di interesse silvopastorale in comprensori territoriali omogenei in coerenza con quanto previsto dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia e in rapporto</p>

<p>Territoriale della Regione Puglia e in rapporto alle esigenze di prevenzione antincendio boschivo e tutela dell'assetto idrogeologico dei bacini o sotto-bacini idrografici compresi negli ambiti territoriali medesimi;</p>		<p>alle esigenze di prevenzione antincendio boschivo e tutela dell'assetto idrogeologico dei bacini o sotto-bacini idrografici compresi negli ambiti territoriali medesimi;</p>
<p>d) individua, nell'ambito dei comprensori di cui alla lettera c) i criteri e parametri di demarcazione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. le aree a maggiore rischio incendio e dissesto idrogeologico; ii. i boschi di protezione diretta di cui all'articolo 4, comma 1, lettera n); iii. le aree degradate, collassate o collassabili su cui prevedere interventi straordinari e urgenti ai sensi dell'articolo 25; iv. i boschi vetusti di cui alla legge del 14 gennaio 2013, n. 10 e ss.mm.ii.; v. le aree da destinare prioritariamente a: imboschimento e rimboschimento a fini ambientali, paesaggistici e produttivi; ad infrastruttura verde; ad arboricoltura da legno, anche policiclica e permanente da realizzare su superfici di qualsiasi natura e destinazione a fini produttivi, ambientali, culturali, paesaggistici con particolare attenzione alle aree periurbane e alla creazione di corridoi ecologici; alla produzione di legna, legname e prodotti non legnosi, nonché per lo sviluppo di insediamenti produttivi per la trasformazione e lavorazione dei prodotti legnosi e non legnosi; 	<p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</p> <p>Aggiungere art. 9 com5 lettera d) i seguenti punti:</p> <p>i boschi di maggiore valore ai fini della conservazione della biodiversità;</p> <p>i boschi di neoformazione;</p> <p>ACCOLTA IN PARTE e da valutare</p> <p>Per i Boschi di neoformazione si ritiene inutile prevedere l'individuazione dei "criteri e parametri di demarcazione" che sono già previsti all'articolo 4 comma 1 lettera m) e all'articolo 5, comma 4 lettera f); casomai verranno perimetrare le aree che rispondono a questi criteri nelle cartografie del Programma.</p> <p>Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali</p> <p>Art. 9 c. 5 lettera d)</p> <p>Aggiungere punto iii) i boschi di maggiore valore ai fini della conservazione della biodiversità e punto vii) boschi di neoformazione;</p> <p>ACCOLTA IN PARTE</p> <p>PARCO ALTA MURGIA</p> <p>9 com5 lettera d) i seguenti punti:</p> <p>le aree forestali di maggiore valore ecologico da promuovere a conservazione della biodiversità;</p>	<p>d) individua, nell'ambito dei comprensori di cui alla lettera c) i criteri e parametri di demarcazione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> vi. le aree a maggiore rischio incendio e dissesto idrogeologico; vii. i boschi di protezione diretta di cui all'articolo 4, comma 1, lettera n); viii. le aree degradate di cui all'articolo 4, comma 1, lettera r); su cui prevedere interventi straordinari e urgenti di ripristino ai sensi dell'articolo 25; ix. i boschi vetusti di cui alla legge del 14 gennaio 2013, n. 10 e ss.mm.ii.; x. i boschi di maggiore valore ecologico ai fini della conservazione della biodiversità; xi. le aree da destinare prioritariamente a: imboschimento e rimboschimento a fini ambientali, paesaggistici, produttivi e di difesa del suolo; infrastruttura verde; arboricoltura da legno anche policiclica e permanente da realizzare su superfici di qualsiasi natura e destinazione a fini produttivi, ambientali, culturali, paesaggistici con particolare attenzione alle aree periurbane e alla creazione di corridoi ecologici; produzione di legna, legname e prodotti non legnosi, nonché per lo sviluppo di insediamenti produttivi per la trasformazione e lavorazione dei prodotti legnosi e non legnosi;

	<p>le superfici con boschi di neoformazione di cui alla lettera x comma y articolo x;</p> <p>ACCOLTA IN PARTE</p> <p>DIPARTIMENTO DISAAT</p> <p>Articolo 9 comma 5 lettera d.v</p> <p>le aree da destinare prioritariamente a: imboschimento e rimboschimento a fini ambientali, paesaggistici e produttivi;</p> <p>Aggiungere a fini di difesa del suolo</p> <p>ACCOLTA IN PARTE</p>	
<p>e) definisce il quadro di coordinamento e conformità con gli obiettivi e ambiti di intervento dei diversi strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e regionali vigenti;</p>	<p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</p> <p>Art.9 comma5 let. E)</p> <p>Sostituire con quanto previsto dal dlgs.34: definifinisce il il coordinamento tra i diversi ambiti e livelli di programmazione e di pianificazione territoriale e forestali vigenti, in conformita' con i piani paesaggistici regionali e con gli indirizzi di gestione delle aree naturali protette, nazionali e regionali, di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dei siti della Rete ecologica istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992;</p> <p>ACCOLTA</p>	<p>e) definisce il coordinamento tra i diversi ambiti e livelli di programmazione e di pianificazione territoriale e forestali vigenti, in conformità con il PPTR e gli indirizzi di gestione delle aree naturali protette, nazionali e regionali, di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dei siti della Rete ecologica istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992;</p>
<p>f) individua le previsioni di spesa sulla base delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, per il perseguimento delle linee strategiche e le priorità di intervento, ivi comprese quelle per gli interventi urgenti;</p>		<p>f) individua le previsioni di spesa sulla base delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, per il perseguimento delle linee strategiche e le priorità di intervento, ivi comprese quelle per gli interventi urgenti;</p>

g) definisce i criteri di ripartizione ed assegnazione dei finanziamenti fra gli enti competenti, nonché puntuali indicatori per il monitoraggio fisico e finanziario di attuazione del Programma;		g) definisce i criteri di ripartizione ed assegnazione dei finanziamenti fra gli enti competenti, nonché puntuali indicatori per il monitoraggio fisico e finanziario di attuazione del Programma;
h) definisce criteri, metodologie e tempi per il monitoraggio e la valutazione delle scelte strategiche adottate;		h) definisce criteri, metodologie e tempi per il monitoraggio e la valutazione delle scelte strategiche adottate;
i) individua le attività prioritarie di educazione, informazione e comunicazione, i mezzi per attuarle e i soggetti cui indirizzarle, con particolare attenzione alla popolazione in età scolare.		i) individua le attività prioritarie di educazione, informazione e comunicazione, i mezzi per attuarle e i soggetti cui indirizzarle, con particolare attenzione alla popolazione in età scolare.
6. Costituiscono parte essenziale del PFR l'analisi e la relazione del contesto, l'inventario e la carta forestale regionale e delle relative infrastrutture di cui all'articolo 40;	<p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</p> <p>Allo stato attuale mancano l'analisi e la relazione del contesto, l'inventario e la carta forestale regionale è necessario redigere prima questi strumenti di conoscenza</p> <p>Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali</p> <p>Si osserva che, all'attualità, l'inventario e la carta forestale regionali non sono stati ancora redatti IN FASE DI REDAZIONE</p>	6. Costituiscono parte essenziale del PFR l'analisi e la relazione del contesto, l'inventario e la carta forestale regionale e delle relative infrastrutture di cui all'articolo 39;

Articolo 10. (Piani forestali di indirizzo territoriale)

Articolo 10. (Piani forestali di indirizzo territoriale)	Articolo 10. (Piani forestali di indirizzo territoriale)
<p>1. La Regione Puglia, per ambiti territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o amministrative, nonché per i comprensori territoriali individuati a norma dell'articolo 9, comma 5, lettera c), può adottare (promuove nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'adozione di) Piani forestali di indirizzo territoriale, di seguito definiti anche «PFIT», attraverso procedimenti ispirati ai criteri di trasparenza, partecipazione e animazione territoriale per lo sviluppo di sistemi gestionali multi-funzionali modello.</p>	<p>1. La Regione Puglia, per ambiti territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o amministrative, nonché per i comprensori territoriali individuati a norma dell'articolo 9, comma 5, lettera c), promuove l'adozione di Piani forestali di indirizzo territoriale, di seguito definiti anche «PFIT», attraverso procedimenti ispirati ai criteri di trasparenza, partecipazione e animazione territoriale per lo sviluppo di sistemi gestionali multi-funzionali modello.</p>
<p>2. I PFIT in attuazione di quanto previsto dal PFR di cui all'articolo 9, costituiscono strumento di pianificazione territoriale per il settore silvopastorale, e sono finalizzati alla promozione della gestione sostenibile e valorizzazione polifunzionale delle foreste e dei pascoli in relazione alle caratteristiche e condizioni biofisiche e socioeconomiche del territorio oggetto di piano.</p>	<p>2. I PFIT in attuazione di quanto previsto dal PFR di cui all'articolo 9, costituiscono strumento di pianificazione territoriale per il settore silvopastorale e sono finalizzati alla promozione della gestione sostenibile e valorizzazione polifunzionale delle foreste e dei pascoli in relazione alle caratteristiche e condizioni biofisiche e socioeconomiche del territorio oggetto di piano.</p>
<p>3. Il PFIT si articola in una fase di analisi, di progettazione e di indirizzo ed è redatto e approvato secondo le disposizioni previste dal regolamento forestale regionale di cui all'art.12, in coerenza con i criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui all'articolo 6, comma 7 del decreto legislativo del 3 aprile 2018, n.34.</p>	<p>3. Il PFIT si articola in una fase di analisi, di progettazione e di indirizzo ed è redatto e approvato secondo le disposizioni previste dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12, in coerenza con i criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui all'articolo 6, comma 7 del decreto legislativo del 3 aprile 2018, n.34.</p>
<p>4. I PFIT hanno validità di 20 anni e possono essere sottoposti ad aggiornamento ogni cinque anni in relazione agli obiettivi e indirizzi strategici nazionali ed europei, e alle revisioni e aggiornamenti del PFR previsti al comma 5 dell'articolo 9, e alle esigenze e necessità ambientali e socioeconomiche dell'ambito territoriale oggetto di pianificazione.</p>	<p>4. Il PFIT ha validità di 20 anni e può essere sottoposto ad aggiornamento ogni cinque anni in relazione agli obiettivi e indirizzi strategici nazionali ed europei, e alle revisioni e aggiornamenti del PFR previsti all'articolo 9, comma 5, e alle esigenze e necessità ambientali e socioeconomiche dell'ambito territoriale oggetto di pianificazione.</p>

<p>5. Il PFIT è predisposto sulla base dei sovraordinati atti di programmazione e pianificazione relativi al contesto territoriale cui si riferisce, e svolge un compito di raccordo operativo tra la pianificazione forestale di cui all'articolo 11 e gli strumenti di programmazione regionale e pianificazione territoriale e urbanistica vigenti. Si configura come piano di settore e gli indirizzi e le direttive stabiliti attraverso il PFIT sono applicati anche ai terreni abbandonati e incolti definiti al comma 1, lettere g), h) e i) dell'articolo 4.</p>	<p>Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali</p> <p>Si configura come piano di settore e gli indirizzi e le direttive stabiliti attraverso il PFIT sono applicati anche ai terreni abbandonati e incolti definiti al comma 1, lettere g), h) e i) dell'articolo 4</p> <p>Questo punto non appare sufficientemente chiaro</p> <p>ACCOLTA</p>	<p>5. Il PFIT è predisposto sulla base dei sovraordinati atti di programmazione e pianificazione relativi al contesto territoriale cui si riferisce, e svolge un compito di raccordo operativo tra la pianificazione forestale di cui all'articolo 11 e gli strumenti di programmazione regionale e pianificazione territoriale e urbanistica vigenti.</p>
<p>6. Comuni singoli e associati, Unione di comuni e Province, Enti gestori dei parchi e altri Enti territoriali e locali, coordinatamente alla Regione Puglia, possono per gli ambiti territoriali di cui al comma 1, proporre PFIT. A tale scopo, la Regione rende disponibili i dati conoscitivo-strutturali derivati da apposite indagini territoriali e fornisce agli enti il necessario supporto tecnico.</p>		<p>6. Comuni singoli e associati, Unione di comuni e Province, Enti gestori dei parchi e altri Enti territoriali e locali, coordinatamente alla Regione Puglia, possono per gli ambiti territoriali di cui al comma 1, proporre PFIT. A tale scopo, la Regione rende disponibili i dati conoscitivo-strutturali derivati da apposite indagini territoriali e fornisce agli enti il necessario supporto tecnico.</p>
<p>7. I PFIT, che interessano, in tutto o in parte, aree protette provinciali, regionali o statali, o siti della Rete ecologica Natura 2000, siti di importanza comunitaria, zone speciali di protezione, riserve naturali e siti di particolare interesse naturale riconosciuti dallo Stato o dalla Regione Puglia, recepiscono le indicazioni previste dal piano di gestione del sito specifico e le misure di conservazione per lo stesso vigenti. Alla redazione dei PFIT di cui al paragrafo precedente, partecipa un rappresentante tecnico nominato dalla struttura regionale competente in materia di pianificazione delle aree protette o, per i parchi nazionali, dall'ente gestore.</p>	<p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</p> <p>Da modificare come segue in quanto le aree facenti parte di rete natura 2000 sono divers e maggiori, inutile specificare...</p> <p>ACCOLTA, DA VALUTARE CON SEZIONE AMBIENTE</p> <p>Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali</p> <p>La Rete Natura 2000 è costituita da pSIC, SIC, ZSC e ZPS.</p> <p>ACCOLTA, DA VALUTARE CON SEZIONE se può bastare inserire Rete Natura 2000</p> <p>DIPARTIMENTO DISAAT</p> <p>Proponiamo di elidere 'partecipa un rappresentante tecnico nominato dalla</p>	<p>7. I PFIT, che interessano, in tutto o in parte, aree protette provinciali, regionali o statali, o siti della Rete ecologica Natura 2000 riserve naturali e siti di particolare interesse naturale riconosciuti dallo Stato o dalla Regione Puglia, recepiscono le indicazioni previste dal piano di gestione del sito specifico e le misure di conservazione per lo stesso vigenti.</p>

	<p>struttura regionale competente in materia di pianificazione delle aree protette o, per i parchi nazionali, dall'ente gestore.'</p> <p>Gli uffici competenti sarebbero comunque coinvolti</p> <p>ACCOLTA</p>	
<p>8. Il PFIT è approvato dalla Giunta regionale, e sottoposto alla procedura di VAS di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, recepita dalla regione con legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 recante "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p>Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali</p> <p>Il PFIT è approvato dalla Giunta regionale, e sottoposto alla procedura di VAS, comprensiva di Valutazione di incidenza, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, recepita dalla regione con legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 recante "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>NON ACCOLTA, La valutazione di incidenza è obbligatoriamente prevista se il piano interessa aree sottoposte a vincoli ambientali (Rete Natura 2000).</p>	<p>8. Il PFIT è approvato dalla Giunta regionale, e sottoposto alla procedura di VAS di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, recepita dalla regione con legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 recante "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e successive modifiche ed integrazioni.</p>
<p>9. I PFIT che interessano le aree di cui al comma 7 sono trasmessi all'Ente parco o all'organismo di gestione ai fini dei pareri e nullaosta di cui all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. La Giunta regionale approva il PFIT, con eventuali modifiche entro novanta giorni dalla scadenza dei termini per il rilascio di pareri e nullaosta.</p>		<p>9. I PFIT che interessano le aree di cui al comma 7 sono trasmessi all'Ente parco o all'organismo di gestione ai fini dei pareri e nullaosta di cui all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. La Giunta regionale approva il PFIT, con eventuali modifiche entro novanta giorni dalla scadenza dei termini per il rilascio di pareri e nullaosta.</p>
<p>10. All'approvazione dei PFIT si applicano le misure di semplificazione di cui al punto A.20 dell'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del Decreto legislativo del 3 aprile 2018, n.34.</p>		<p>10. All'approvazione dei PFIT si applicano le misure di semplificazione di cui al punto A.20 dell'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del Decreto legislativo del 3 aprile 2018, n.34.</p>

7

Articolo 11 (Piani di gestione forestale e Piano tagli)

<p>Articolo 11 (Piani di gestione forestale e Piano tagli)</p> <p>1. La pianificazione del patrimonio silvopastorale regionale si attua tramite l'elaborazione e l'applicazione dei Piani di gestione forestale e dei Piani di taglio, di seguito rispettivamente definiti anche «PGF» e «PT».</p>	<p>Alleanze delle Cooperative Italiane Puglia</p> <p>L'obbligo della pianificazione per le proprietà pubbliche prevede l'istituzione di un fondo regionale con relativo impegno di spesa per anno a supporto delle pubbliche amministrazioni. Mentre non si prevede un contributo per i privati per incentivare la realizzazione dei piani di gestione.</p> <p>NON ACCOLTA Il contributo ai privati è oggi previsto nell'ambito delle Misure di sviluppo rurale</p>	<p>Articolo 11 (Piani di gestione forestale e Piano tagli)</p> <p>1. La pianificazione del patrimonio silvopastorale regionale si attua tramite l'elaborazione e l'applicazione dei Piani di gestione forestale e dei Piani di taglio, di seguito rispettivamente definiti anche «PGF» e «PT».</p>
<p>2. Il PGF e il PT in attuazione del PFR di cui all'articolo 9 e coordinatamente con i PFIT di cui all'articolo 10 ove esistenti, rappresentano per un ambito aziendale o sovraaziendale di livello locale lo strumento operativo per la gestione degli interventi selvicolturali di cui all'articolo 19, delle proprietà forestali, pubbliche e private, singole o associate e per i boschi ricadenti in proprietà di uso civico, nonché delle opere ad esse connesse.</p>		<p>2. Il PGF e il PT in attuazione del PFR di cui all'articolo 9 e coordinatamente con i PFIT di cui all'articolo 10 ove esistenti, rappresentano per un ambito aziendale o sovraaziendale di livello locale lo strumento operativo per la gestione degli interventi selvicolturali di cui all'articolo 18, comma 4, delle proprietà forestali, pubbliche e private, singole o associate e per i boschi ricadenti in proprietà di uso civico, nonché delle opere ad esse connesse.</p>
<p>3. Il PGF e il PT sono predisposti e approvati secondo quanto previsto dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12, in coerenza con i criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale di cui all'articolo 6, comma 7 del decreto legislativo del 3 aprile 2018, n.34.</p>		<p>3. Il PGF e il PT, in coerenza con i criteri minimi nazionali di cui all'articolo 6, comma 7 del decreto legislativo del 3 aprile 2018, n.34, sono:</p>
		<p>a) predisposti e approvati secondo quanto previsto dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12, che definisce altresì le procedure e i tempi per l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione scaduti.</p>
		<p align="right">EX COMMA 4</p>

		b) redatti, su iniziativa del proprietario pubblico o privato, o del soggetto gestore dei terreni interessati, al fine di conseguire obiettivi economici e ambientali, promuovere una tutela attiva e sostenibile del territorio, favorire lo sviluppo in un quadro coordinato e multifunzionale, prevenire i processi di degrado, valorizzare l'ambiente e le risorse esistenti, migliorare il quadro socioeconomico locale.
	<p>Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali</p> <p>AGGIUNGERE. I PGF e i PT che interessano, in tutto o in parte i siti della Rete ecologica Natura 2000 sono sottoposti alla procedura di Valutazione di incidenza.</p> <p>NON ACCOLTA</p> <p>Tale disposizione è già prevista e obbligatoria dalla normativa nazionale e regionale e viene già ribadita al comma 10 (ex comma 9) del presente articolo</p>	
4. Il PGF e il PT vengono redatti, su iniziativa del proprietario pubblico o privato, o del soggetto gestore dei terreni interessati, al fine di conseguire obiettivi economici e ambientali, promuovere una tutela attiva e sostenibile del territorio, favorire lo sviluppo in un quadro coordinato e multifunzionale, prevenire i processi di degrado, valorizzare l'ambiente e le risorse esistenti, migliorare il quadro socioeconomico locale.		4. La redazione e attuazione dei PGF e il PT viene affidata ai dottori agronomi e forestali nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività.
5. Il PGF è obbligatorio per tutte le proprietà pubbliche, singole o associate indipendentemente dalla loro estensione, e per quelle private singole o associate con superficie forestale maggiore o uguale a 50 ettari. Nella redazione dei PGF per i boschi di proprietà pubblica possono essere incluse anche le superfici boschive private, purché i rispettivi proprietari ne facciano esplicita richiesta e dichiarino di assoggettarsi ai conseguenti obblighi.	<p>DIPARTIMENTO DISAAT</p> <p>Prevedere che il PGF possa essere comunque previsto anche per le proprietà private sopra una determinata soglia</p> <p>GIA' ACCOLTA "per quelle private singole o associate con superficie forestale maggiore o uguale a 50 ettari"</p>	5. Il PGF è obbligatorio per tutte le proprietà pubbliche, singole o associate indipendentemente dalla loro estensione, e per quelle private singole o associate con superficie forestale maggiore o uguale a 50 ettari. Nella redazione dei PGF per i boschi di proprietà pubblica possono essere incluse anche le superfici boschive private, purché i rispettivi proprietari ne facciano esplicita richiesta e dichiarino di assoggettarsi ai conseguenti obblighi.

<p>6. Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi selvicolturali di qualsiasi natura e tipologia effettuati in conformità a quanto previsto dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12, se previsti dai PGF e dei PT approvati e vigenti, per i quali è comunque obbligatoria la comunicazione secondo le disposizioni previste dal regolamento forestale regionale stesso.</p>	<p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</p> <p>Da specificare se si tratta di interventi da sottoporre solo ad autorizzazione forestale, per i quali potrebbe essere possibile. In altri casi può essere obbligatoria quella autorizzazione paesaggistica e la valutazione di incidenza.</p> <p>Modificare con:</p> <p>6. Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi selvicolturali di qualsiasi natura e tipologia effettuati in conformità a quanto previsto dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12, se previsti dai PGF e dei PT approvati e vigenti, per i quali è comunque obbligatoria la comunicazione secondo le disposizioni previste dal regolamento forestale regionale stesso.</p> <p>ACCOLTA ma spostato in articolo 21.</p>	<p style="text-align: right;">SPOSTATO AD ARTICOLO 21</p>
<p>6. Il PGF ha una validità massima di 20 anni, in relazione ai contenuti tecnici e ai tempi necessari all'esecuzione degli interventi programmati.</p>		<p>6. Il PGF ha una validità massima di 20 anni, in relazione ai contenuti tecnici e ai tempi necessari all'esecuzione degli interventi programmati.</p>
<p>7. La pianificazione delle superfici forestali di proprietà privata, singole o accorpate, inferiore ai 50 ettari e superiore o uguale a 5 ettari deve attuarsi attraverso i PT della durata di dieci anni, in alternativa ai PGF.</p>	<p>Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali</p> <p>La validità del PT non può essere inferiore al turno minimo stabilito per il bosco oggetto di Piano</p> <p>NON ACCOLTA,</p> <p>La soglia viene comunque innalzata da 5 a 10 ettari quale limite per l'elaborazione dei piani dei tagli, in modo tale da uniformare la superficie alla soglia individuata dagli atti di semplificazione della VINCA.</p>	<p>7. La pianificazione delle superfici forestali di proprietà privata, singole o accorpate, inferiore ai 50 ettari e superiore o uguale a 10 ettari deve attuarsi attraverso i PT della durata di almeno dieci anni, in alternativa ai PGF.</p>

<p>8 Non sono soggetti all'obbligo del PT gli interventi selvicolturali di qualsiasi natura e tipologia effettuati in conformità a quanto previsto dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12, su proprietà inferiori a 5 ettari e per i quali è prevista l'autorizzazione secondo le procedure e disposizioni previste dal regolamento forestale regionale stesso.</p>		<p>8. Non sono soggetti all'obbligo del PT gli interventi selvicolturali di qualsiasi natura e tipologia su proprietà inferiori a 10 ettari ed effettuati in conformità a quanto previsto dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12.</p>
<p>9. I PGF e PT che interessano, in tutto o in parte, superfici boscate ricadenti nell'ambito di aree protette provinciali, regionali o statali, siti della Rete ecologica Natura 2000, siti di importanza comunitaria, zone speciali di protezione, riserve naturali o siti di particolare interesse naturale riconosciuti dallo Stato o dalla Regione Puglia, sono soggetti alle prescrizioni contenute nella normativa e negli strumenti di pianificazione e regolamentazione di cui le stesse sono dotate.</p>		<p>9. I PGF e PT che interessano, in tutto o in parte, superfici boscate ricadenti nell'ambito di aree protette provinciali, regionali o statali, siti della Rete ecologica Natura 2000, riserve naturali o siti di particolare interesse naturale riconosciuti dallo Stato o dalla Regione Puglia, sono soggetti alle prescrizioni contenute nella normativa e negli strumenti di pianificazione e regolamentazione di cui le stesse sono dotate.</p>

Articolo 12. (Regolamento forestale)

<p>Articolo 12. (Regolamento forestale)</p> <p>1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento forestale regionale contenente le prescrizioni di massima per la tutela e gestione dei sistemi silvo-pastorali.</p>	<p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</p> <p>Il richiamo alla vigenza di altre norme sovraordinate è necessario per chiarezza come previsto dal decreto.</p> <p>Modificare con:</p> <p>1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento forestale regionale contenente le prescrizioni di massima per la tutela e gestione dei sistemi silvo-pastorali, in conformità al PPTR e con le norme delle aree protette provinciali, regionali o statali, siti della Rete Natura 2000, riserve naturali o siti di particolare interesse riconosciuti dallo Stato o dalla Regione Puglia.</p> <p>NON ACCOLTA IN QUANTO RIDONDANTE E SUPERFLUO</p> <p>Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali</p> <p>Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento forestale regionale contenente le prescrizioni di massima per la tutela e gestione dei sistemi silvo-pastorali in conformità al PPTR e con le norme delle aree protette provinciali, regionali o statali, siti della Rete Natura 2000, riserve naturali o siti di particolare interesse naturale riconosciuti dallo Stato o dalla Regione Puglia.</p> <p>NON ACCOLTA IN QUANTO RIDONDANTE E SUPERFLUO</p> <p>La Rete Natura 2000 è costituita da pSIC, SIC, ZSC e ZPS</p> <p>ACCOLTA</p>	<p>Articolo 12. (Regolamento forestale)</p> <p>1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento forestale regionale contenente le prescrizioni di massima per la tutela e gestione del patrimonio silvopastorale regionale.</p>
---	---	--

<p>2. Il regolamento forestale di cui al comma 1 costituisce norma di riferimento in materia forestale e definisce le prescrizioni ed i limiti d'uso dei boschi, dei pascoli e dei terreni soggetti al vincolo idrogeologico, ovunque ubicati sul territorio regionale e di qualunque proprietà.</p>		<p>2. Il regolamento forestale di cui al comma 1 costituisce norma di riferimento in materia forestale e in particolare:</p>
		<p>a) definisce le prescrizioni ed i limiti d'uso dei boschi, dei pascoli e dei terreni soggetti al vincolo idrogeologico, ovunque ubicati sul territorio regionale e di qualunque proprietà</p>
<p>3. Nel regolamento sono esplicitati gli indirizzi, e le modalità tecniche, nonché le procedure amministrative da adottarsi in attuazione della presente legge, per:</p>	<p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO Aggiungere anche alla luce di altre normative sarebbe opportuno normare tale attività: la tutela delle piante monumentali, dei boschi vetusti e delle piante forestali non ricomprese nei boschi. ACCOLTO</p>	<p>SPOSTATO AL COMMA 3 (EX COMMA 4).</p>
<p>a) le attività di gestione e utilizzazione dei boschi e dei pascoli;</p>	<p>ELENCO RIORDINATO</p>	<p>EX LETTERA a) e b) b) disciplina le attività di gestione e utilizzazione dei boschi e dei pascoli, nonché gli interventi selvicolturali e l'esercizio del pascolo e del pascolo in bosco;</p>
<p>b) gli interventi selvicolturali e l'esercizio del pascolo e del pascolo in bosco;</p>		<p>UNITO CON LETTERA a)</p>
<p>c) la ricostituzione e il restauro forestale dei boschi degradati, la progettazione, realizzazione e gestione di imboschimenti e rimboschimenti, anche compensativi, e di impianti di arboricoltura da legno;</p>	<p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO Art. 12 co.3 lettera c) Da integrare con: la ricostituzione e il restauro forestale dei boschi degradati, la progettazione, realizzazione e gestione di imboschimenti e rimboschimenti, anche compensativi, e di impianti di arboricoltura da legno, <i>la conservazione dei</i></p>	<p>EX LETTERA c) c) stabilisce le modalità per la ricostituzione e il recupero fisionomico, compositivo e funzionale dei boschi degradati di cui all'articolo 4, comma 1 lettera q), la progettazione, realizzazione e gestione di imboschimenti e rimboschimenti, anche compensativi, e degli impianti di arboricoltura da legno, nonché il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito;</p>

	<p><i>boschi e la sostituzione di specie nei boschi stessi e la rinnovazione del bosco;</i></p> <p>ACCOLTO IN PARTE in quanto le fattispecie conservazione dei boschi e sostituzione di specie nei boschi stessi e rinnovazione del bosco rientrano nel punto a) tra attività di gestione e utilizzazione;</p> <p>DIPARTIMENTO DISAAT</p> <p>Articolo 12. , punto 3 lettera c)</p> <p>c)-la ricostituzione e il restauro forestale dei boschi degradati... sostituire con</p> <p>c)-la ricostituzione e 'il recupero fisionomico, compositivo e funzionale dei boschi degradati' oppure 'il miglioramento forestale'</p> <p>Il termine restauro implica che lo scopo dell'intervento sia quello di riportare il bosco nelle sue condizioni originarie. Ciò non è sempre possibile per motivi differenti e ciò cui si deve tendere è ad aumentarne la resilienza e la capacità di fornire servizio ecosistemici tipici</p> <p>ACCOLTA</p>	
d) le fattispecie di cui all'articolo 6 comma 2, lettere a) e b) e le modalità e criteri per la loro applicazione, nonché per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti per le superfici di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a);		EX LETTERA e) d) disciplina le modalità di elaborazione, approvazione e attuazione degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 10 e all'articolo 11;
e) l'elaborazione, approvazione e attuazione degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 10 e all'articolo 11;		EX LETTERA d) e) definisce le fattispecie di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b) e le modalità e criteri per la loro applicazione, nonché per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti per le superfici di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a);
		NUOVO

		f) stabilisce le disposizioni per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti di cui all'articolo 3 comma1 lettera o) e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti ai sensi di quanto disposto al comma 2 dell'articolo 3, lettera: «s-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34.;
f) la conservazione e la valorizzazione delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco e delle specie sporadiche o localmente rare in bosco, nonché la gestione dei castagneti da frutto, delle tartufaie controllate, dei terreni cespugliati e di macchia mediterranea;		EX LETTERA p) g) stabilisce le modalità e le procedure di gestione per la conservazione della biodiversità in ambiente forestale e le misure atte alla tutela degli habitat forestali di interesse comunitario, nonché i casi in cui si rende necessaria la valutazione di incidenza secondo le modalità disposte dalla DGR n.1362/2018;
g) la gestione del Tavolo Tecnico Consultivo Forestale Regionale di cui all'articolo 14 degli Sportelli forestali di cui all'articolo 15;		EX LETTERA f) h) stabilisce le disposizioni per la conservazione e la valorizzazione delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco e delle specie sporadiche o localmente rare in bosco, nonché la gestione dei castagneti da frutto, delle tartufaie controllate, dei terreni cespugliati e di macchia mediterranea;
h) il conferimento delle funzioni amministrative di cui all'articolo 16 e per l'amministrazione e gestione del Demanio forestale di cui all'articolo 17;		EX LETTERA k) i) stabilisce gli adempimenti per la lotta fitosanitaria, la prevenzione antincendio e per prevenire e contrastare i danni di origine abiotica e biotica al patrimonio forestale, compresi quelli causati dalla fauna selvatica;
i) le procedure di comunicazione e autorizzazione al taglio di cui all'articolo 21 e relativi limiti nonché i valori delle spese istruttorie a carico dei soggetti pubblici e privati richiedenti;		EX LETTERA n) j) stabilisce le modalità e le procedure per l'elaborazione e attuazione dei Piani di intervento straordinario di cui all'articolo 24;
j) la progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità, delle infrastrutture forestali e delle opere connesse, nonché delle sistemazioni idraulico-forestali;	EX lettera j) = NUOVA lettera k) DIPARTIMENTO DISAAT Aggiungere le attività di manutenzione per quanto riguarda elettrodotti e infrastrutture energetiche ACCOLTA	EX LETTERA m) k) disciplina la trasformazione del bosco e degli interventi di natura compensativa di cui all'articolo 22, comma 4, nonché per le opere, i lavori e i movimenti di terreno e di roccia eseguiti in aree forestali e nei terreni vincolati ai sensi della presente legge;
k) la lotta fitosanitaria, la prevenzione antincendio e per prevenire e contrastare i danni di origine		EX LETTERA j)

abiotica e biotica al patrimonio forestale, compresi quelli causati dalla fauna selvatica;		l) stabilisce i criteri per la progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità, delle infrastrutture forestali e delle opere connesse, nonché delle sistemazioni idraulico-forestali, e delle disposizioni per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del soprassuolo forestale nelle aree di pertinenza di elettrodotti, gasdotti e acquedotti, posti sopra e sotto terra al fine di garantire l'efficienza delle opere stesse;
l) la produzione, la raccolta e l'utilizzazione dei prodotti forestali non legnosi e, più in generale, dei prodotti secondari del bosco e dei pascoli, ove non disciplinate da norme specifiche;		EX LETTERA l) m) disciplina la produzione, la raccolta e l'utilizzazione dei prodotti forestali legnosi e non legnosi e, più in generale, dei prodotti secondari del bosco e dei pascoli, ove non disciplinate da norme specifiche;
m) la trasformazione del bosco e degli interventi di natura compensativa di cui all'articolo 23 , nonché per le opere, i lavori e i movimenti di terreno e di roccia eseguiti in aree forestali e nei terreni vincolati ai sensi della presente legge;		EX LETTERA o) n) disciplina la il riconoscimento delle forme di gestione associata o consortile delle superfici silvopastorali di cui all'articolo 28;
n) l'elaborazione e attuazione dei Piani di intervento straordinario di cui all'articolo 25		EX LETTERA q) o) individua i requisiti formativi e professionali degli operatori forestali di cui all'articolo 34 devono possedere per l'esecuzione degli interventi selvicolturali, in relazione alla loro natura e complessità, nonché i criteri di accesso e gestione dell'Albo delle imprese forestali di cui all'articolo 35;
o) il riconoscimento delle forme di gestione associata o consortile delle superfici silvopastorali di cui all'articolo 28;		EX LETTERA r) p) disciplina le modalità di gestione del Sistema informativo forestale della regione di cui all'articolo 38 e degli Sportelli forestali di cui all'articolo 19;
p) la conservazione della biodiversità in ambiente forestale e le misure atte alla tutela degli habitat forestali di interesse comunitario;		EX LETTERA i) q) disciplina le procedure di comunicazione e autorizzazione al taglio di cui all'articolo 20 e relativi limiti nonché i valori delle spese istruttorie a carico dei soggetti pubblici e privati richiedenti;
q) i requisiti formativi e professionali degli operatori forestali di cui all'articolo 35 nonché i criteri di accesso e gestione dell'Albo delle imprese forestali di cui all'articolo 36;		EX LETTERA h)

		r) disciplina il conferimento delle funzioni amministrative di cui all'articolo 14 e per l'amministrazione e gestione del Demanio forestale di cui all'articolo 16 ;
r) la gestione del Sistema informativo forestale della regione di cui all'articolo 39 ;		NUOVO s) determina le modalità per l'assegno e la stima dei lotti boschivi e per l'istituzione e la tenuta del registro regionale dei martelli forestali;
s) le disposizioni e sanzioni previste all'articolo 43 e 44 , che integrano e sostituiscono, ove incompatibili, le norme previste dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia.		EX LETTERA s) t) disciplina le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alle disposizioni della presente legge e al regolamento forestale stesso, che sostituiscono, ove incompatibili, le norme previste dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia;
		EX LETTERA g u) disciplina le modalità di gestione del Tavolo Tecnico Consultivo Forestale Regionale di cui all'articolo 14 ;
4. Il regolamento detta altresì tutte le altre disposizioni necessarie all'attuazione della presente legge	MODIFICATO	4. Il regolamento detta altresì gli indirizzi, e le modalità tecniche, nonché le procedure amministrative e disposizioni necessarie all'attuazione della presente legge.

Capo IV. FUNZIONI E COMPITI

Articolo 13 (Funzioni)

<p align="center">Capo IV. FUNZIONI E COMPITI Articolo 13 (Funzioni)</p>		<p align="center">Capo IV. FUNZIONI E COMPITI Articolo 13 (Funzioni)</p>
<p>1. Nel rispetto delle competenze sancite dalla Costituzione e ad esclusione delle materie di competenza esclusiva dello Stato, sono attribuite alla Regione in materia di boschi e foreste tutte le funzioni di natura tecnica e amministrativa previste da leggi in vigore o da atti aventi pari forza e valore o da regolamenti delegati inerenti la cura e promozione degli interessi della propria comunità e concernenti le materie disciplinate dalla presente legge e.</p>		<p>1. Nel rispetto delle competenze sancite dalla Costituzione e ad esclusione delle materie di competenza esclusiva dello Stato, sono attribuite alla Regione in materia di boschi e foreste tutte le funzioni di natura tecnica e amministrativa previste da leggi in vigore o da atti aventi pari forza e valore o da regolamenti delegati inerenti la cura e promozione degli interessi della propria comunità e concernenti le materie disciplinate dalla presente legge.</p>
<p>2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, che richiedono in collaborazione e sinergicamente l'unitario esercizio in sede regionale, sono da ritenersi conferite alla competente struttura regionale in materia forestale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:</p>		<p>2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, che richiedono in collaborazione e sinergicamente l'unitario esercizio in sede regionale, sono da ritenersi conferite alla competente struttura regionale in materia forestale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:</p>
<p>a) promozione e disciplina della gestione forestale sostenibile, valorizzazione funzionale del territorio agro-silvo-pastorale, salvaguardia dell'assetto idrogeologico e del degrado ambientale;</p>		<p>a) concorso nella elaborazione e attuazione delle politiche nazionali ed europee in campo forestale e montano e relative funzioni di monitoraggio, vigilanza e controllo;</p>
<p>b) concorso nella elaborazione e attuazione delle politiche nazionali ed europee in campo forestale e montano e relative funzioni di monitoraggio, vigilanza e controllo;</p>		<p>b) redazione, aggiornamento e attuazione del Programma forestale regionale di cui all'articolo 9, dell'inventario e della cartografia forestale regionale di cui all'articolo 39, e di specifici programmi regionali, interregionali, nazionali e comunitari definiti ai sensi delle normative sulle procedure di programmazione, nonché redazione, approvazione e aggiornamento dei regolamenti attuativi previsti dalla presente legge;</p>
<p>c) redazione, aggiornamento e attuazione del Programma forestale regionale di cui all'articolo 9, dell'inventario e della cartografia forestale regionale di cui all'articolo 40, e di</p>		<p>c) promozione e disciplina della gestione forestale sostenibile, valorizzazione funzionale del territorio agro-silvo-pastorale, salvaguardia dell'assetto idrogeologico e del degrado ambientale;</p>

specifici programmi regionali, interregionali, nazionali e comunitari definiti ai sensi delle normative sulle procedure di programmazione, nonché redazione, approvazione e aggiornamento dei regolamenti attuativi previsti dalla presente legge;		
d) concorso nella programmazione e regolamentazione in materia e ambito forestale, in attuazione della normativa statale e regionale vigente, nonché approvazione degli strumenti di pianificazione forestale, dell'autorizzazione ai tagli boschivi e di trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo;		d) concorso nella programmazione e regolamentazione in materia e ambito forestale, in attuazione della normativa statale e regionale vigente, nonché approvazione degli strumenti di pianificazione forestale, dell'autorizzazione ai tagli boschivi e di trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo;
e) applicazione delle disposizioni previste dalla norma del regio decreto-legge 10 dicembre 1923, n. 3267 e trasferite e/o delegate alla Regione con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ivi incluse quelle non più oggetto di riserva statale e non attribuite alla competenza di altre Amministrazioni statali, locali o funzionali preposte alla cura di interessi pubblici collegati;		e) applicazione delle disposizioni previste dalla norma del regio decreto-legge 10 dicembre 1923, n. 3267 e trasferite e/o delegate alla Regione con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ivi incluse quelle non più oggetto di riserva statale e non attribuite alla competenza di altre Amministrazioni statali, locali o funzionali preposte alla cura di interessi pubblici collegati;
f) concorso alla gestione e del Sistema Informativo territoriale regionale per le materie di competenza, promuovendo il coordinamento, l'armonizzazione e la digitalizzazione delle informazioni statistiche e cartografiche inerenti il patrimonio forestale regionale, la gestione, le attività di settore e di filiera nonché delle informazioni di carattere ambientale inerenti la materia forestale.		f) concorso alla gestione del Sistema Informativo territoriale regionale per le materie di competenza, promuovendo il coordinamento, l'armonizzazione e la digitalizzazione delle informazioni statistiche e cartografiche inerenti il patrimonio forestale regionale, la gestione, le attività di settore e di filiera nonché delle informazioni di carattere ambientale inerenti la materia forestale.
g) concorso al controllo regionale sull'attività fitosanitaria forestale, prevenzione e contenimento dei danni causati ai boschi da eventi naturali estremi e azioni antropiche, nonché promozione delle attività di		g) concorso al controllo regionale sull'attività fitosanitaria forestale, prevenzione e contenimento dei danni causati ai boschi da eventi naturali estremi e azioni antropiche, nonché promozione delle attività di prevenzione e supporto all'antincendio boschivo e alla

prevenzione e supporto all'antincendio boschivo e alla protezione civile ai sensi di quanto previsto dalla normativa regionale vigente;		protezione civile ai sensi di quanto previsto dalla normativa regionale vigente;
h) definizione dei criteri e delle modalità per il ripristino delle condizioni di sicurezza in caso di rischi per l'incolumità pubblica e di instabilità ecologica dei boschi, nonché per il recupero o miglioramento delle proprietà fondiari frammentate e dei terreni abbandonati o silenti, delle condizioni dei boschi e delle loro funzioni protettive, ambientali e produttive anche nell'ambito e in attuazione degli strumenti di pianificazione forestale di cui all'articolo 10 e 11 ;		h) definizione dei criteri e delle modalità per il ripristino delle condizioni di sicurezza in caso di rischi per l'incolumità pubblica e di instabilità ecologica dei boschi, nonché per il recupero o miglioramento delle proprietà fondiari frammentate e dei terreni abbandonati o silenti, delle condizioni dei boschi e delle loro funzioni protettive, ambientali e produttive anche nell'ambito e in attuazione degli strumenti di pianificazione forestale di cui all'articolo 10 e 11;
i) definizione dei criteri e delle procedure per la sostituzione diretta o l'affidamento della gestione delle proprietà forestali pubbliche e private al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34;		i) definizione dei criteri e delle procedure per la sostituzione diretta o l'affidamento della gestione delle proprietà forestali pubbliche e private al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34;
j) promozione e valorizzazione dei prodotti legnosi e non legnosi e delle filiere forestali e silvo-pastorali regionali;		j) promozione e valorizzazione dei prodotti legnosi e non legnosi e delle filiere forestali e silvo-pastorali regionali;
k) gestione del censimento degli alberi monumentali e dei boschi vetusti ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;		k) gestione del censimento degli alberi monumentali e dei boschi vetusti ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;
l) promozione della tutela della biodiversità forestale di interesse regionale e dei boschi didattici sul demanio forestale e sul patrimonio forestale regionale;		l) promozione della tutela della biodiversità forestale di interesse regionale e dei boschi didattici sul demanio forestale e sul patrimonio forestale regionale;
m) gestione dell'Albo delle imprese boschive e promozione della formazione degli operatori forestali, nonché della informazione,		m) gestione dell'Albo delle imprese boschive e promozione della formazione degli operatori forestali, nonché della informazione,

comunicazione, divulgazione e assistenza tecnica in ambito forestale, e della ricerca applicata in campo forestale;		comunicazione, divulgazione e assistenza tecnica in ambito forestale, e della ricerca applicata in campo forestale;
n) attività di supporto tecnico alla prevenzione, repressione e sorveglianza in materia di polizia forestale e nelle attività inerenti all'applicazione dei regolamenti in materia forestale;		n) attività di supporto tecnico alla prevenzione, repressione e sorveglianza in materia di polizia forestale e nelle attività inerenti all'applicazione dei regolamenti in materia forestale;
o) pianificazione e controllo dell'attività vivaistica nei vivai forestali, nonché gestione e monitoraggio dei boschi da seme e tenuta del libro dei boschi da seme;		o) pianificazione e controllo dell'attività vivaistica nei vivai forestali, nonché gestione e monitoraggio dei boschi da seme e tenuta del libro dei boschi da seme;
p) attuazione della Legge regionale del 25 febbraio 2010, n. 3 e ss.mm.ii., "Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali" nei rapporti con l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali per la parte inerente la materia forestale;		p) attuazione della Legge regionale del 25 febbraio 2010, n. 3 e ss.mm.ii., "Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali" nei rapporti con l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali per la parte inerente la materia forestale;
q) concorso per le competenze forestali alle materie riferite ai campi di applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., compresi i procedimenti di IPPC-AIA e VIA, e dell'art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120 (VINCA);		q) concorso per le competenze forestali alle materie riferite ai campi di applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., compresi i procedimenti di IPPC-AIA e VIA, e dell'art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120 (VINCA);
3. Per quanto non previsto dalle materie del presente articolo rimane la competenza della struttura regionale in materia forestale		3. Per quanto non previsto dalle materie del presente articolo rimane la competenza della struttura regionale in materia forestale

Articolo 14 (Esercizio delle funzioni regionali)

<p>Articolo 14 (Esercizio delle funzioni regionali)</p>		<p>Articolo 14 (Esercizio delle funzioni regionali)</p>
<p>1. La Regione Puglia disciplina l'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 13 e di delega ai Comuni, Unioni dei Comuni, Province e altri Enti delegati dalla regione, secondo i principi di sussidiarietà e cooperazione attraverso la collaborazione con istituzioni ed enti pubblici e privati, ed organizzazioni a vario titolo interessate alla materia e riconosciute dalla normativa nazionale e regionale vigente.</p>		<p>1. La Regione Puglia disciplina l'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 13 secondo i principi di sussidiarietà e cooperazione attraverso il Sistema informativo forestale della regione di cui all'articolo 38 e la collaborazione con istituzioni ed enti pubblici e privati, ed organizzazioni a vario titolo interessate alla materia e riconosciute dalla normativa nazionale e regionale vigente.</p>
<p>2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso la Regione il Tavolo Tecnico Consultivo Forestale Regionale (TTCFR), per favorire ogni possibile sinergia tra e con le Amministrazioni competenti e i principali portatori di interesse in materia forestale operanti sul territorio della Regione Puglia.</p>		<p>2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso la Regione il Tavolo Tecnico Consultivo Forestale Regionale (TTCFR), per favorire ogni possibile sinergia tra e con le Amministrazioni competenti e i principali portatori di interesse in materia forestale operanti sul territorio della Regione Puglia.</p>
<p>3. Il Tavolo Tecnico Consultivo Forestale Regionale esprime pareri motivati e formula proposte in relazione alle attività regionali in materia forestale. Le attività del Tavolo sono disciplinate dalle disposizioni previste dal regolamento di cui all'art.12 e da apposite disposizioni regionali.</p>	<p>Alleanze delle Cooperative Italiane Puglia Il tavolo tecnico forestale si convoca con cadenza semestrale e ogni volta che si ritiene necessario. Favorire gli scambi e la condivisione delle problematiche forestali. ACCOLTA MA DA INSERIRE NEL REGOLAMENTO</p>	<p>3. Il Tavolo Tecnico Consultivo Forestale Regionale esprime pareri motivati e formula proposte in relazione alle attività regionali in materia forestale. Le attività del Tavolo sono disciplinate dalle disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 12 e da apposite disposizioni regionali.</p>

Articolo 15. (Sportelli forestali)

Articolo 15. (Sportelli forestali)	DIPARTIMENTO DISAAT	Articolo 15. (Sportelli forestali)
<p>1. Presso gli uffici competenti per territorio della struttura regionale in materia forestale sono costituiti gli Sportelli forestali, al fine di favorire l'applicazione del Sistema informativo forestale della regione di cui all'articolo 39, la diffusione delle informazioni relative alla gestione e alla fruizione del patrimonio silvo-pastorale e migliorare l'efficacia delle procedure amministrative e rispondere alle necessità di rilevamento statistico.</p>	<p>Prevedere un possibile accesso attraverso uno sportello virtuale. Velocizza i tempi ed è in linea con quanto avviene già in altre regioni</p> <p>TEMATICA GIÀ INCLUSA</p>	<p>1. Presso gli uffici competenti per territorio della struttura regionale in materia forestale sono costituiti gli Sportelli forestali, al fine di favorire l'applicazione del Sistema informativo forestale della regione di cui all'articolo 39, la diffusione delle informazioni relative alla gestione e alla fruizione del patrimonio silvo-pastorale e migliorare l'efficacia delle procedure amministrative e rispondere alle necessità di rilevamento statistico.</p>
<p>2. Gli Sportelli forestali di cui al comma 1 costituiscono un punto di accesso ai servizi informativi forestali regionali, forniscono chiarimenti tecnico-amministrativi in materia, distribuiscono la modulistica e ricevono la documentazione riferita alle procedure tecnico amministrative in materia forestale, fornendo indicazioni in merito all'esito delle istanze presentate.</p>		<p>2. Gli Sportelli forestali di cui al comma 1 costituiscono un punto di accesso ai servizi informativi forestali regionali, forniscono chiarimenti tecnico-amministrativi in materia, distribuiscono la modulistica e ricevono la documentazione riferita alle procedure tecnico amministrative in materia forestale, fornendo indicazioni in merito all'esito delle istanze presentate.</p>
<p>3. Gli Sportelli forestali possono essere altresì istituiti presso le sedi territoriali dell'ARIF le cui funzioni saranno disciplinate con apposito provvedimento.</p>		<p>3. Gli Sportelli forestali possono essere altresì istituiti presso le sedi territoriali dell'ARIF le cui funzioni saranno disciplinate con apposito provvedimento.</p>

Articolo 16. (Conferimento delle funzioni amministrative)	Sezione Foreste	ARTICOLO ELIMINATO
<p>1. Ai fini di cui al comma 1 articolo 14 gli Enti delegati dalla regione, organizzano ed esercitano le funzioni ad essi attribuite o delegate nell'ambito dell'indirizzo e coordinamento regionale e attraverso procedimenti ispirati ai criteri di semplificazione, trasparenza e partecipazione, nel perseguimento dei risultati di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.</p>	<p>Il presente articolo viene eliminato in quanto riprende il Conferimento delle funzioni amministrative disposto dalla legge 18 del 2000 modificata con successive norme</p>	
<p>2. Sono conferite agli Enti delegati dalla regione, le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la tutela idrogeologica del suolo di cui al regio decreto Legge n. 3267 del 1923 e al regio decreto n. 1126 del 1926.</p>		
<p>3. Le funzioni e i compiti di cui al comma 2, da esercitarsi nell'ambito degli indirizzi e delle prescrizioni contenute nel regolamento regionale di cui all'articolo 12 e del piano regionale di tutela idrogeologica di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d) e del piano di bacino previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 e ss.mm.ii., ricomprendono:</p>		
<p>a) le esenzioni e le rimozioni del vincolo, sentito il parere della Regione e dell'Autorità di bacino;</p>		
<p>b) i "nullaosta" previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e ss.mm.ii. al fine della sanatoria delle opere abusivamente realizzate;</p>		
<p>c) i pareri sugli strumenti di pianificazione urbanistica previsti da leggi di settore;</p>		
<p>d) i pareri per la realizzazione di interventi in aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431 e ss.mm.ii.;</p>		
<p>e) i pareri previsti dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 e ss.mm.ii. per la realizzazione di interventi in boschi e radure;</p>		

<p>4. I Comuni, le Unioni dei Comuni, le Province e gli altri Enti delegati dalla regione, nella ipotesi di cui al comma 1, esercitano altresì le competenze già di spettanza regionale inerenti la lotta fitosanitaria, nonché quelle ad esse conferite in attuazione di leggi regionali, nazionali e comunitarie, secondo i programmi e i piani adottati dalla Regione.</p>		
<p>5. Spettano inoltre alle Unioni di Comuni e agli altri Enti delegati dalla regione, nei rispettivi ambiti territoriali, in coerenza con quanto predisposto dal PFR di cui all'articolo 9, dal PFIT di cui all'articolo 10 se esistente e in attuazione di un PGF di cui all'articolo 11, o di un progetto approvato dalla Giunta regionale, le seguenti funzioni:</p>		
<p>a) gestione forestale, imboschimento e rimboschimento protettivo;</p>		
<p>b) promozione di consorzi o aziende per la gestione associata di beni agro-silvo-pastorali;</p>		
<p>c) promozione, anche in associazione con altre Unioni di Comuni, di forme di gestione del patrimonio forestale.</p>		
<p>6. Le Unioni di Comuni e gli altri Enti delegati dalla regione affidatarie dell'amministrazione nei casi previsti al comma 1, esercitano le funzioni e i compiti amministrativi occorrenti alla gestione, conservazione e tutela di tali beni del patrimonio indisponibile della Regione Puglia, anche in attuazione di quanto disposto all'articolo 18.</p>		
<p>7. Ai Comuni, singoli o associati, è attribuito un autonomo potere di proposta in ordine all'adozione di atti riconducibili a funzioni riservate alla Regione o conferite alle Unioni di Comuni e Province ai sensi del presente articolo. Sull'iniziativa comunale gli enti competenti hanno l'obbligo di pronunciarsi.</p>		

Titolo II – GESTIONE SOSTENIBILE
Capo I. DEMANIO E BENI PUBBLICI
Articolo 16. (Demanio forestale regionale)

<p style="text-align: center;">Titolo II – GESTIONE SOSTENIBILE Capo I. DEMANIO E BENI PUBBLICI Articolo 17. (Demanio forestale regionale)</p> <p>1. Le foreste del Demanio forestale regionale di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 4, sono amministrate e gestite per i fini di cui al comma 3 e nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti e secondo le procedure previste dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12 e dal regolamento regionale del 25 gennaio 2018, n. 1, inerente "L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-Legge n. 3267 del 1923".</p>		<p>EX ARTICOLO 17</p> <p style="text-align: center;">Titolo II – GESTIONE SOSTENIBILE Capo I. DEMANIO E BENI PUBBLICI Articolo 16. (Demanio forestale regionale)</p> <p>1. Le foreste del Demanio forestale regionale di cui al all'articolo 4, comma 1, lettera c), sono amministrate e gestite per i fini di cui al comma 3 del presente articolo e nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti e secondo le procedure previste dagli atti regolamentari approvati dalla Regione.</p>
<p>2. La Regione provvede alla tutela, valorizzazione e gestione del proprio demanio, ovvero anche alla gestione diretta avvalendosi altresì del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali nell'ambito delle attività ad essa attribuite dalla Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 "Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali".</p>		<p>2. La Regione provvede alla tutela, valorizzazione e gestione del proprio demanio, ovvero anche alla gestione diretta avvalendosi altresì del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali nell'ambito delle attività ad essa attribuite dalla Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 "Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali".</p>
<p>3. La tutela, valorizzazione e gestione del Demanio forestale regionale è realizzata nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 18, in conformità agli indirizzi e alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 10 e 11 e coerentemente a specifiche linee guida regionali per l'attuazione degli interventi di gestione sulle proprie superfici demaniali, ed è finalizzata alla:</p>		<p>3. La tutela, valorizzazione e gestione del Demanio forestale regionale è realizzata in conformità agli indirizzi e alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 10 e 11 e coerentemente a specifiche linee guida regionali, per la:</p>
<p>a) salvaguardia ambientale, protezione del suolo e dell'assetto idrogeologico, tutela della biodiversità e del patrimonio faunistico, tutela del paesaggio e delle</p>		<p>a) salvaguardia ambientale, protezione del suolo e dell'assetto idrogeologico, tutela della biodiversità e del patrimonio faunistico, mitigazione e adattamento al cambiamento climatico,</p>

risorse di particolare interesse naturalistico, culturale e storico;		tutela del paesaggio e delle risorse di particolare interesse naturalistico, culturale e storico;
b) promozione delle attività economiche locali nel campo della selvicoltura, dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame e delle attività connesse.	Alleanza cooperative Aggiungere promozione della filiera Bosco-Legno-Energia. Incentivare la filiera forestale nella logica della gestione attiva del patrimonio regionale. ACCOLTA IN PARTE	b) promozione delle attività economiche e delle filiere forestali locali legate alla valorizzazione dei prodotti legnosi e non legnosi del bosco, dell'energia in ambito locale, dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame e delle attività connesse;
c) promozione dell'uso sociale del bosco, delle attività ricreative, culturali e didattiche ad esso correlate ai sensi della legge regionale del 10 dicembre 2012, n. 40 in materia di Boschi didattici;		c) promozione dell'uso sociale del bosco, delle attività ricreative, culturali e didattiche ad esso correlate ai sensi della legge regionale del 10 dicembre 2012, n. 40 in materia di Boschi didattici;
d) ricerca, sperimentazione, divulgazione, formazione, educazione ambientale;		d) ricerca, sperimentazione, divulgazione, formazione, educazione ambientale;
4. La Regione può gestire l'utilizzo a fini istituzionali degli immobili e delle opere ricadenti nel Demanio forestale regionale e provvedere nell'interesse collettivo alla realizzazione di opere di manutenzione e miglioramento de beni silvopastorali di proprietà propria o di altri soggetti pubblici;		4. La Regione può gestire l'utilizzo a fini istituzionali degli immobili e delle opere ricadenti nel Demanio forestale regionale e provvedere nell'interesse collettivo alla realizzazione di opere di manutenzione e miglioramento de beni silvopastorali di proprietà propria o di altri soggetti pubblici.
5. La gestione dei boschi, dei pascoli e dei beni immobili facenti parte del demanio forestale regionale di cui al presente articolo, può altresì essere oggetto di concessione a soggetti privati singoli o associati ai sensi delle normative vigenti anche attraverso procedure ad evidenza pubblica per l'uso temporaneo di tale patrimonio, compatibilmente con le finalità previste dal comma 3 e nel rispetto delle prescrizioni previste dagli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 10 e 11.		5. La gestione dei boschi, dei pascoli e dei beni immobili facenti parte del demanio forestale regionale può altresì essere oggetto di concessione a soggetti pubblici e privati, singoli o associati, ai sensi delle normative regionali vigenti, per l'uso temporaneo di tale patrimonio compatibilmente con le finalità previste dal comma 3 del presente articolo e nel rispetto delle prescrizioni previste dagli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 10 e 11.

Articolo 17. (Patrimonio forestale pubblico)

<p>Articolo 18. (Patrimonio forestale pubblico)</p> <p>1. Gli Enti pubblici gestiscono direttamente, anche in forma associata, il proprio patrimonio silvopastorale e in attuazione di un PGF redatto ai sensi dell'articolo 11 e coerentemente agli indirizzi previsti dal PFIT di cui all'articolo 10 se esistente.</p>		<p style="text-align: right;">EX ARTICOLO 18</p> <p>Articolo 17. (Patrimonio forestale pubblico)</p> <p>1. Gli Enti pubblici gestiscono direttamente, anche in forma associata, il proprio patrimonio silvopastorale e in attuazione di un PGF redatto ai sensi dell'articolo 11 e coerentemente agli indirizzi previsti dal PFIT di cui all'articolo 10 se esistente.</p>
<p>2. Gli enti di cui al comma 1 destinano almeno il 40 per cento dei ricavi di tutte le attività connesse con la gestione dei beni silvopastorali di proprietà ivi compresi gli introiti derivanti dalle attività forestali e zootecniche, per attuare interventi volti all'aggiornamento e revisione degli strumenti di pianificazione, per la conservazione, il miglioramento e la valorizzazione dei boschi, nonché per la realizzazione di opere di idraulica forestale o di viabilità forestale.</p>	<p>Alleanza cooperative Al comma 2) Gli enti di cui al comma 1 destinano i ricavi di tutte le attività di gestione dei beni silvopastorali. Incrementare le risorse a disposizione del settore per la gestione attiva. ACCOLTA IN PARTE</p>	<p>2. Gli enti di cui al comma precedente destinano almeno il 50 per cento dei ricavi di tutte le attività di gestione dei beni silvopastorali di proprietà per attuare interventi volti alla prevenzione antincendio boschivo, all'aggiornamento e revisione degli strumenti di pianificazione, per la conservazione, il miglioramento e la valorizzazione dei boschi, nonché per la realizzazione di opere di idraulica forestale o di viabilità forestale.</p>
<p>3. Le somme di cui al comma 2 devono essere iscritte nel bilancio di previsione dell'ente proprietario, in apposito capitolo di spesa vincolato. L'ente proprietario deve procedere all'accantonamento anche se la gestione è svolta da soggetti diversi dallo stesso.</p>		<p>3. Le somme di cui al comma 2 del presente articolo devono essere iscritte nel bilancio di previsione dell'ente proprietario, in apposito capitolo di spesa vincolato. L'ente proprietario deve procedere all'accantonamento anche se la gestione è svolta da soggetti diversi dallo stesso.</p>
<p>4. Nel caso di attività realizzate in assenza degli strumenti di pianificazione forestale di cui all'articolo 10, l'Ente gestore deve finanziare prioritariamente la redazione dei piani stessi con le risorse accantonate secondo le modalità indicate al comma 2.</p>		<p>4. Nel caso di attività realizzate in assenza degli strumenti di pianificazione forestale di cui all'articolo 10, l'Ente gestore deve finanziare prioritariamente la redazione dei piani stessi con le risorse accantonate secondo le modalità indicate al comma 2 del presente articolo.</p>
<p>5. Gli Enti titolari del patrimonio forestale, laddove quest'ultimo sia già oggetto di un PGF redatto ai sensi dell'articolo 11 e coerentemente agli indirizzi previsti dal PFIT di cui all'articolo 10 se esistente, possono concedere, con provvedimento motivato, attraverso procedure ad evidenza pubblica, l'uso temporaneo di tale patrimonio a soggetti privati, con priorità per quelli senza fini di lucro, o aventi finalità mutualistiche. In</p>		<p>5. Gli Enti proprietari del patrimonio silvopastorale, laddove quest'ultimo sia già oggetto di un PGF redatto ai sensi dell'articolo 11 e coerentemente agli indirizzi previsti dal PFIT di cui all'articolo 10 se esistente, possono concedere, con provvedimento motivato, attraverso procedure ad evidenza pubblica, l'uso temporaneo di tale patrimonio a soggetti privati, con priorità per quelli senza fini di lucro o aventi finalità mutualistiche.</p>

<p>assenza di pianificazione, il provvedimento di concessione deve prevedere l'obbligo, da parte dell'Ente proprietario, di redazione del piano di gestione entro diciotto mesi dal rilascio della concessione, pena la decadenza della stessa.</p>		
	<p>PARTE DELL'EX COMMA 5</p>	<p>6. In assenza di pianificazione, il provvedimento di concessione di cui al comma precedente deve prevedere l'obbligo, da parte dell'Ente proprietario, di redazione del piano di gestione entro diciotto mesi dal rilascio della concessione, pena la decadenza della stessa.</p>

Capo II. GESTIONE E TUTELA DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI

Articolo 18. (Disciplina delle attività di gestione forestale)

<p>Capo II. GESTIONE E TUTELA DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI</p> <p>Articolo 19. (Disciplina delle attività di gestione forestale)</p> <p>1. La Regione Puglia sostiene e promuove nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le attività di gestione forestale, intese come tutte le scelte, pratiche e interventi selvicolturali a carico del bosco e delle aree assimilate a bosco di cui all'articolo 5, inclusi gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi, i rimboschimenti e gli imboschimenti, gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica, nonché la prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi selvicolturali di cui al comma 3.</p>	<p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</p> <p>Da aggiungere in quanto è una forma di tutela da prevedere ai sensi di varie norme del PPTR, rete Natura, aree protette ed in accordo a quanto previsto dall'art. 7 c.4 D.lgs34/2018:</p> <p><i>La Regione Puglia sostiene e promuove altresì forme di gestione dei boschi che prevedono la tutela integrale delle superfici forestali individuate come particolarmente significative sotto gli aspetti fitogeografici e conservazionistici.</i></p> <p>Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali</p> <p><u>Aggiungere: La Regione Puglia, in accordo a quanto previsto dall'art. 7 c. 4 del D.lgs 34/2018, sostiene e promuove altresì forme di gestione dei boschi che prevedano la tutela integrale delle superfici forestali individuate come particolarmente significative sotto gli aspetti fitogeografici e conservazionistici.</u></p> <p>ACCOLTE IN PARTE, in quanto la scelta conservativa anche integrale di una proprietà è una scelta gestionale che deve essere comunque codificata in uno strumento di pianificazione.</p> <p>Il comma 4 articolo 7 si riferisce alle aree che non hanno misure di conservazione o strumenti di pianificazione vigenti e sulle quali sono quindi vigenti le norme di gestione forestale previste per tutte le altre aree.</p> <p>Quanto disposto al comma 4 art.7 del D.lgs 34/2018 è previsto al comma 11</p>	<p style="text-align: right;">EX ARTICOLO 19</p> <p>Capo II. GESTIONE E TUTELA DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI</p> <p>Articolo 18. (Disciplina delle attività di gestione forestale)</p> <p>1. La Regione Puglia sostiene e promuove nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le attività di gestione forestale sostenibile.</p>
--	---	---

	<p>IL COMMA 1 VIENE SEPARATO PER MAGGIORE CHIAREZZA</p>	<p>PARTE EX COMMA 1</p> <p>2. Sono attività di gestione forestale sostenibile di cui al comma 1 tutte le scelte, pratiche e interventi selvicolturali a carico del bosco e delle aree assimilate a bosco di cui all'articolo 5 previste negli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 10 e 11, inclusi altresì gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi, i rimboschimenti e gli imboschimenti, gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica, nonché la prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi selvicolturali di cui al comma 4.</p>
<p>2. Tutte le pratiche finalizzate alla salvaguardia, al mantenimento, all'incremento e alla valorizzazione delle produzioni non legnose, rientrano nelle attività di gestione forestale di cui al comma 1.</p>		<p>EX COMMA 2</p> <p>3. Tutte le pratiche finalizzate alla salvaguardia, al mantenimento, all'incremento e alla valorizzazione delle produzioni non legnose, rientrano nelle attività di gestione forestale di cui al comma 2.</p>
<p>3. Sono definite pratiche e interventi selvicolturali le cure, i trattamenti, i tagli e le operazioni condotte nel ciclo di coltivazione e utilizzo del bosco di cui all'articolo 5, e disciplinate dal regolamento forestale di cui all'articolo 12, al termine delle quali l'uso del suolo rimane forestale.</p>		<p>EX COMMA 3</p> <p>4. Sono definite pratiche e interventi selvicolturali le cure, i trattamenti, i tagli e le operazioni condotte nel ciclo di coltivazione e utilizzo del bosco e delle aree assimilate a bosco di cui all'articolo 5, e disciplinate dal regolamento forestale di cui all'articolo 12, al termine delle quali l'uso del suolo rimane forestale.</p>
<p>4. Le pratiche selvicolturali, i trattamenti, i tagli e le operazioni selvicolturali di cui all'articolo 3 se eseguiti in conformità alle disposizioni del presente decreto, sono equiparati ai tagli colturali di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. Sono altresì a questi compresi quelli praticati su piante singole, sparse in filari o in gruppi non radicate in bosco.</p>	<p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</p> <p>Da modificare in quanto il termine operazioni selvicolturali è ampio e può comprendere anche sistemazioni idrauliche, apertura di strade ecc. che non rientrano nelle previsioni del 149 com.1 lettera c). Nel PPTR queste tipologie in alcune situazioni sono salvaguardate e non possono quindi essere ricomprese:</p>	<p>EX COMMA 4</p> <p>5. Le pratiche selvicolturali, i trattamenti, i tagli e le operazioni di cui al comma 4 ivi compresi quelli praticati su piante singole, sparse in filari o in gruppi non radicate in bosco, se eseguiti in conformità alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, sono equiparati ai tagli colturali di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.</p>

4. Le pratiche selvicolturali, i trattamenti, i tagli e le operazioni selvicolturali di cui ~~all'articolo 3~~ se eseguiti in conformità alle disposizioni del presente decreto, sono equiparati ai tagli colturali di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. ~~Sono altresì a questi compresi quelli praticati su piante singole, sparse in filari o in gruppi non radicate in bosco.~~

ACCOLTO IN PARTE in quanto il termine operazioni è specificato al nuovo comma 4 e non comprendere anche sistemazioni idrauliche, apertura di strade ecc. l'Art. 149, cita: Interventi non soggetti ad autorizzazione:

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera b) e dell'articolo 156, comma 4, non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g),

	<p>purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.</p> <p>SECONDA modifica</p> <p>Eliminare Sono altresì a questi compresi quelli praticati su piante singole, sparse in filari o in gruppi non radicate in bosco.</p> <p>NON ACCOLTA</p> <p>In quanto i tagli e le pratiche selvicolturali devono essere eseguite in conformità alle disposizioni del presente decreto</p> <p>Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali</p> <p>Le pratiche selvicolturali, i trattamenti, i tagli e le operazioni selvicolturali di cui all'articolo 3 se eseguiti in conformità alle disposizioni del presente decreto, sono equiparati ai tagli colturali di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. Sono altresì a questi compresi quelli praticati su piante singole, sparse in filari o in gruppi non radicate in bosco</p> <p>Probabile refuso, inoltre il riferimento dovrebbe essere al regolamento e non alla legge</p> <p>ACCOLTA</p>	
<p>5. Nell'ambito delle attività di gestione forestale di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del decreto legislativo del 3 aprile 2018 n.34, si applicano coerentemente con le specifiche misure in materia di conservazione di habitat e specie di interesse europeo e nazionale le seguenti disposizioni:</p>		<p style="text-align: right;">EX COMMA 5</p> <p>6. Nell'ambito delle attività di gestione forestale di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del decreto legislativo del 3 aprile 2018 n. 34, si applicano coerentemente con le specifiche misure in materia di conservazione di habitat e specie di interesse europeo e nazionale le seguenti disposizioni selvicolturali:</p>
<p>a) è sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso dei boschi, fatti salvi i casi disciplinati dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12 nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 146 e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi;</p>	<p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</p> <p>Art. 19 com.5 lettera a) b) e c)</p> <p>Sostituire in quanto ciò che viene inserito non è coerente con il decreto 34 e in</p>	<p>a) è sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso dei boschi, fatti salvi gli interventi urgenti disposti dalla regione e disciplinati dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12, ai fini della difesa fitosanitaria, del ripristino post-incendio o per altri motivi di rilevante e riconosciuto interesse pubblico, a</p>

	<p>accordo con le previsioni del PPTR e delle norme dei Siti Rete Natura 2000, aree protette e della biodiversità:</p> <p>a) è sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso dei boschi, fatti salvi gli interventi urgenti disposti dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria, del ripristino post-incendio o per altri motivi di rilevante e riconosciuto interesse pubblico, a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco;</p> <p>ACCOLTO IN PARTE in quanto le fattispecie e i dettagli verranno previsti nel regolamento forestale.</p>	<p>condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco;</p>
<p>b) è sempre vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi i casi disciplinati dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12;</p>	<p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</p> <p>b) è sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso nei boschi di alto fusto e nei boschi cedui non matricinati, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni o previsti dai piani di gestione forestale o dagli strumenti equivalenti, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 146 e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, purché siano trascorsi almeno cinque anni dall'ultimo intervento, sia garantita un'adeguata distribuzione nello spazio delle tagliate al fine di evitare contiguità tra le stesse, e a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco;</p>	<p>b) è sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso nei boschi di alto fusto e nei boschi cedui non matricinati, fatti salvi i casi previsti dagli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11 e disciplinati dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 146 e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</p>

	ACCOLTO IN PARTE in quanto le fattispecie e i dettagli verranno previsti nel regolamento forestale.	
	<p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</p> <p>c) è sempre vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni e volti al mantenimento del governo a ceduo in presenza di adeguata capacità' di rigenerazione vegetativa, anche a fini ambientali, paesaggistici e di difesa fitosanitaria, nonché per garantire una migliore stabilità' idrogeologica dei versanti.</p> <p>ACCOLTO IN PARTE in quanto i divieti sono accorpati alla lettera b) e le fattispecie e i dettagli verranno previsti nel regolamento forestale.</p>	<p>NUOVO</p> <p>c) è sempre vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi disposti dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12 e volti al mantenimento del governo a ceduo in presenza di adeguata capacità di rigenerazione vegetativa, anche a fini ambientali, paesaggistici e di difesa fitosanitaria, nonché per garantire una migliore stabilità idrogeologica dei versanti.</p>
<p>c) è sempre vietata la sostituzione dei soprassuoli di specie forestali autoctone con specie esotiche in attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014;</p>	<p>PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA</p> <p>In puglia sono presenti numerosi imboschimenti di conifere realizzati negli anni 90 con il regolamento 2080/92. Alcuni di questi sono stati realizzati con specie resinose come impianti da legno e spesso non hanno le cure colturali previste nei piani di coltivazione (sfolli, diradamenti, ecc), ciò ha portato ad impianti di scarsissimo valore economico, ma di rilevanza naturalistica. Tali popolamenti sono riconosciuti dal PPTR come BP/UCP Boschi e con annessa fascia di rispetto.</p> <p>Attualmente alcuni proprietari hanno richiesto il taglio raso dei popolamenti per il ritorno all'agricoltura. Si ritiene questa</p>	<p>EX LETTERA c)</p> <p>d) è sempre vietata la sostituzione dei soprassuoli di specie forestali autoctone con specie esotiche in attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014;</p>

	<p>conversione improponibile soprattutto se gli impianti ricadono in SITI Natura 2000 o in aree protette in quanto la cenosi vegetale è legata a cicli trofici e riproduttivi di fauna protetta anche ai sensi delle direttive comunitarie. Pertanto si propone l'estensione del divieto a tutte le cenosi riconosciute dal PPTR e dalla Pianificazione delle Aree Protette.</p> <p>NON ACCOLTA</p> <p>Una loro eventuale trasformazione di uso del suolo dovrà comunque passare per vincolo paesaggistico ma la specificità di questi rimboschimenti può essere comunque e puntualmente riconosciuta con un atto ai sensi dell'articolo 5 comma 5;</p>	
6. Nel caso di interventi eseguiti in violazione dei divieti di cui al comma 5 , non viene modificata la destinazione forestale delle superfici interessate.		EX COMMA 6
7. Per le violazioni delle attività di gestione forestale di cui al presente articolo e disciplinate dal regolamento forestale di cui all'articolo 12 , la Regione impone interventi di ripristino obbligatori da attuare a carico del soggetto gestore. Inoltre,—provvede a definire le eventuali modalità di sostituzione diretta o di affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica o mediante affidamento ad enti delegati dalla Regione, per la gestione forestale e dei lavori di ripristino dei terreni interessati dalle violazioni di cui al presente articolo, anche previa occupazione temporanea e comunque senza obbligo di corrispondere alcuna indennità.		EX COMMA 7
8. Nel caso in cui dalle violazioni dei divieti di cui al presente articolo derivi un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE del		EX COMMA 8

<p>Parlamento e del Consiglio del 21 aprile 2004, dovrà procedersi alla riparazione dello stesso ai sensi della medesima direttiva e della relativa normativa interna di recepimento.</p>		<p>9. Nel caso in cui dalle violazioni dei divieti di cui al presente articolo si evidenzia un discostamento dai parametri dell'autorizzazione regionale su una superficie superiore al 20% di quella autorizzata si configura un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento e del Consiglio del 21 aprile 2004, e dovrà procedersi alla riparazione dello stesso ai sensi della medesima direttiva e della relativa normativa interna di recepimento.</p>
<p>9. La regione può autorizzare interventi in deroga ai divieti di cui al comma 5 come disciplinato dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12, solo se questi sono giustificati da speciali e comprovate situazioni stagionali, o per ragioni di pubblica incolumità, salvaguardia e conservazione degli ecosistemi o particolari motivi di interesse pubblico.</p>	<p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO Art. 19 com.9 La previsione di legge contrasta con le previsioni del PPTR e delle norme dei siti rete natura 2000 aree protette e della biodiversità, sostituire con quanto disposto al comma 4 art.7 del Dgls 34/2018: ACCOLTA IN PARTE in quanto le fattispecie e i dettagli verranno previsti nel regolamento forestale. Quanto disposto al comma 4 art.7 del Dgls 34/2018 è previsto al comma 11</p>	<p style="text-align: right;">EX COMMA 9</p> <p>10. La regione autorizza interventi di gestione forestale in deroga ai divieti di cui al comma 6 secondo quanto disposto dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12, solo se questi sono giustificati da particolari motivi di interesse pubblico e di pubblica incolumità, o da speciali e comprovate situazioni stagionali per la salvaguardia e conservazione degli ecosistemi e di habitat e specie di interesse europeo e nazionale.</p>
<p>10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, ove non già autonomamente disciplinate, anche alle superfici forestali ricadenti all'interno delle aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'interno dei siti della Rete ecologica Natura 2000 istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e di altre aree di particolare pregio e interesse da tutelare.</p>	<p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO Sostituire con: 10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, ove non già autonomamente disciplinate, anche alle superfici forestali ricadenti all'interno delle aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'interno dei siti della Rete ecologica Natura 2000 istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e di altre aree di particolare pregio e interesse da tutelare <i>se non in contrasto con la normativa vigente nei predetti siti.</i> ACCOLTA in parte</p>	<p style="text-align: right;">EX COMMA 10</p> <p>11. Le disposizioni del presente articolo si applicano, ove non già autonomamente disciplinate, anche alle superfici forestali ricadenti all'interno delle aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'interno dei siti della Rete ecologica Natura 2000 istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e di altre aree di particolare pregio e interesse da tutelare se non in contrasto con la normativa vigente nei predetti siti.</p>

	Riprende letteralmente quanto disposto al comma 4 art.7 del Dgls 34/2018	
--	---	--

Articolo 19. (Arboricoltura da legno)

<p align="center">Articolo 20. (Arboricoltura da legno)</p> <p>1. Per arboricoltura da legno si intende una coltura arborea di origine artificiale anche policiclica e potenzialmente permanente, realizzata in terreni non boscati di qualsiasi natura e destinazione o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso industriale o energetico e che può essere reversibile al termine del ciclo colturale.</p>	<p>Professoressa Tartarino: più corretto definirli “boschi derivanti da impianto” (non sono di plastica). ACCOLTO</p>	<p align="right">EX ARTICOLO 20</p> <p align="center">Articolo 19. (Arboricoltura da legno)</p> <p>1. Per arboricoltura da legno si intende una coltura arborea derivante da impianto anche policiclica e potenzialmente permanente, realizzata in terreni non boscati di qualsiasi natura e destinazione o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso industriale o energetico e che può essere reversibile al termine del ciclo colturale.</p>
<p>2, La Regione promuove, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e sostiene l’arboricoltura da legno di cui al comma 1 e la coltura arborea policiclica e potenzialmente permanente su superfici di qualsiasi natura per finalità produttive, ambientali, paesaggistici, socio-culturali e ricreative, con particolare attenzione alle aree periurbane e degradate.</p>		<p>2, La Regione promuove, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e sostiene l’arboricoltura da legno di cui al comma 1 e la coltura arborea policiclica e potenzialmente permanente su superfici di qualsiasi natura per finalità produttive, ambientali, paesaggistici, socio-culturali e ricreative, con particolare attenzione alle aree periurbane e degradate.</p>

Articolo 20. (Autorizzazioni al taglio)

<p align="center">Articolo 21. (Autorizzazioni al taglio)</p> <p>1. La realizzazione degli interventi selvicolture di cui al comma 3, articolo 19, nei casi stabiliti dal regolamento forestale di cui all'articolo 12, in considerazione della loro natura ed entità, sono soggetti a uno dei seguenti adempimenti:</p> <p>a) comunicazione semplice; b) autorizzazione regionale.</p>	<p align="center">SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</p> <p>Cosa si intende per comunicazione semplice ai sensi di cosa?</p> <p>VIENE SPECIFICATO NEI COMMI SUCCESSIVI e disciplinato nel Regolamento forestale</p> <p>Pratica già adottata in diversi contesti regionali.</p> <p>DIPARTIMENTO DISAAT</p> <p>Prevedere la comunicazione anche per le autorizzazioni al taglio per manutenzione delle aree sottoposte a vincolo di elettrodotto e simili</p> <p>CASISTICA GIA' RICHIAMATA IN ART.5 COMMA 4 LETTERA E) CHE VERRA' DISCIPLINATA NEL REGOLAMENTO SULLA BASE DELLE SPECIFICHE CASISTICHE</p>	<p align="right">EX ARTICOLO 21</p> <p align="center">Articolo 20. (Autorizzazioni al taglio)</p> <p>1. La realizzazione degli interventi selvicolture di cui all'articolo 18, comma 4, nei casi stabiliti dal regolamento forestale di cui all'articolo 12, in considerazione della loro natura ed entità, sono soggetti a uno dei seguenti adempimenti:</p> <p>a) comunicazione semplice; b) autorizzazione regionale.</p>
<p>2. Non sono soggetti agli adempimenti di cui al comma 1 i tagli colturali dell'arboricoltura da legno di cui all'articolo 20.</p>		<p>2. Non sono soggetti agli adempimenti di cui al comma 1 i soli tagli colturali dell'arboricoltura da legno di cui all'articolo 19.</p>
<p>3. Il taglio degli alberi presenti nei centri urbani e nei giardini pubblici e privati, nonché il taglio di piante singole, sparse in filari o in gruppi non ricadenti in aree classificate a bosco o assimilate a bosco viene autorizzato dai singoli Comuni competenti, nel rispetto delle norme di natura paesaggistica ed ambientale qualora presenti.</p>	<p>DIPARTIMENTO DISAAT</p> <p>Articolo 21 punto 3 Inserire prima di 'autorizzato' il termine 'eventualmente' Le autorizzazioni non sono previste per tutti i comuni e possono variare in funzione della tipologia di albero</p>	<p>3. Il taglio degli alberi di interesse forestale presenti nei centri urbani e nei giardini pubblici e privati viene autorizzato dai singoli Comuni competenti, nel rispetto delle norme di natura paesaggistica ed ambientale qualora presenti. Con regolamento forestale di cui all'articolo 12 vengono disciplinate le singole fattispecie di cui al periodo precedente.</p>

	NON ACCOLTA CON REGOLAMENTO SI INDIVIDUERANNO LIEE GUIDA PER LA FATTISPECIE DEGLI ALBERI E DELLE FORMAZIONI NON CLASSIFICATI A BOSCO O ASSIMILATI A BOSCO	
4. Le domande di comunicazione e autorizzazione al taglio di cui al comma 1 lettera a) e b) , sono redatte e presentate secondo quanto disposto dal regolamento forestale di cui all'art 12.		4. Le domande di comunicazione e autorizzazione al taglio di cui al comma 1 lettera a) e b) , sono redatte e presentate secondo quanto disposto dal regolamento forestale di cui all'art 12.
	Ex comma 6 articolo 11 e alla procedura di Valutazione di incidenza	5. Non sono soggetti ad autorizzazione al taglio di cui al comma 1, lettera b) ma alla sola comunicazione semplice di cui al comma 1, lettera a) secondo le disposizioni previste dal regolamento forestale di cui all'articolo 12, gli interventi selvicolturali previsti dagli strumenti di pianificazione forestale approvati e vigenti di cui all'articolo 11, ed eseguiti in conformità a quanto previsto dal regolamento forestale stesso.
	Ex comma 8 articolo 11	6. Sono soggetti ad autorizzazione al taglio di cui al comma 1, lettera b) secondo le procedure e disposizioni previste dal regolamento forestale di cui all'articolo 12, gli interventi selvicolturali di qualsiasi natura e tipologia da eseguire in conformità a quanto previsto dal regolamento forestale regionale stesso, su proprietà inferiori ai 10 ettari.

Articolo 21 (Vincolo idrogeologico forestale)

Articolo 22 (Vincolo idrogeologico forestale)		EX ARTICOLO 22
<p>1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sottoposti a vincolo idrogeologico tutti i terreni già perimetrati e individuati a norma del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267.</p>		<p style="text-align: center;">Articolo 21 (Vincolo idrogeologico forestale)</p> <p>1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono sottoposti a vincolo idrogeologico tutti i terreni classificati come bosco e aree assimilate a bosco di cui all'articolo 5 nonché i terreni già perimetrati e individuati a norma del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267.</p>
<p>2. Le opere, i lavori e i movimenti di terreno e di roccia sulle superfici di cui al comma 1 nonché le procedure e i valori delle spese istruttorie per il rilascio di pareri in materia di vincolo idrogeologico forestale sono disciplinati dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12 e sono sottoposti ad autorizzazione da parte della competente struttura regionale in materia forestale, fatte salve le autorizzazioni, nulla-osta ed atti di assenso comunque denominati di competenza di altre autorità.</p>		<p>2. Le opere, i lavori e i movimenti di terreno e di roccia sulle superfici di cui al comma 1 nonché le procedure e i valori delle spese istruttorie per il rilascio di pareri in materia di vincolo idrogeologico forestale sono disciplinati dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12 e sono sottoposti ad autorizzazione da parte della competente struttura regionale in materia forestale, fatte salve le autorizzazioni, nulla-osta ed atti di assenso comunque denominati di competenza di altre autorità.</p>
<p>3. L'autorizzazione di cui al comma precedente non è necessaria per i movimenti di terra e di roccia relativi ad opere previste dai PGF di cui all'articolo 11 approvati e vigenti, la cui realizzazione è comunque soggetta a comunicazione secondo le disposizioni previste dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12.</p>		<p>3. L'autorizzazione di cui al comma precedente non è necessaria per i movimenti di terra e di roccia relativi ad opere previste dai PGF di cui all'articolo 11 approvati e vigenti, la cui realizzazione è comunque soggetta a comunicazione secondo le disposizioni previste dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12.</p>
<p>4. Fermo restando gli aspetti urbanistico edilizi di esclusiva competenza dei Comuni, la competente struttura regionale in materia forestale, a seguito di richiesta esprime parere di compatibilità idrogeologica, per i movimenti di terra eseguiti in aree gravate da vincolo idrogeologico, in assenza o in difformità dell'autorizzazione o parere previsto fatto salvo le sanzioni previste all'articolo 43.</p>		<p>4. Fermo restando gli aspetti urbanistico edilizi di esclusiva competenza dei Comuni, la competente struttura regionale in materia forestale, a seguito di richiesta esprime parere di compatibilità idrogeologica, per i movimenti di terra eseguiti in aree gravate da vincolo idrogeologico, in assenza o in difformità dell'autorizzazione o parere previsto, fatto salvo le sanzioni previste all'articolo 42.</p>

Articolo 22. (Disciplina della trasformazione del bosco)

<p>Articolo 23. (Disciplina della trasformazione del bosco) 1. Ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all'articolo 20, costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso del suolo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34.</p>	<p>TARTARINO: trovo pericoloso trattare della "trasformazione" del bosco come indicato negli art. n. 23 e altri connessi. In Selvicoltura la trasformazione si riferisce al cambio della forma di trattamento. Nella bozza di legge viene definita "trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso del suolo" che in italiano e in Selvicoltura viene tradotto in disboscamento. NON ACCOLTA LA NORMATIVA NAZIONALE all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34 riprende ciò che era già definito DAL 2001 con il d.lgs 227, definendo TRASFORMAZIONE DEL BOSCO come CAMBIO DI USO DEL SUOLO, che corrisponde di fatto ad un uso diverso da quello forestale della superficie bosco.</p>	<p align="right">EX ARTICOLO 23</p> <p align="center">Articolo 22. (Disciplina della trasformazione del bosco) 1. Ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all'articolo 18, costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso del suolo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.</p>
<p>2. Sono sempre vietati gli interventi di trasformazione di cui al comma 1:</p>		<p>2. È sempre vietato ogni intervento di trasformazione del bosco di cui al comma 1:</p>
		<p>a) che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento;</p>
<p>a) nei boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche, individuati e riconosciuti dalla Regioni</p>		<p>c) nei boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche, individuati e riconosciuti dalla Regioni;</p>
<p>b) non autorizzati in conformità alle indicazioni e alle informazioni idrogeologiche contenute negli studi geologici comunali, nei Piani territoriali di settore e</p>	<p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO Art.23 co.2 lettera b) Sostituire con:</p>	<p>b) che non sia stato preventivamente autorizzato secondo quanto disposto dal regolamento di cui al comma 10, e in conformità alle indicazioni e alle informazioni idrogeologiche contenute negli studi geologici comunali, nei Piani territoriali di settore e indirizzo, nel PFIT di cui all'articolo 10 o nel Piano di assetto idrogeologico, nonché ove</p>

<p>indirizzo, nei PFIT di cui all'articolo 10 o nel Piano di assetto idrogeologico.</p>	<p>b) non autorizzati in conformità alle indicazioni e alle informazioni idrogeologiche contenute negli studi geologici comunali, nei Piani territoriali di settore e indirizzo, nel PPTR nei PFIT di cui all'articolo 10 o nel Piano di assetto idrogeologico.</p> <p>ACCOLTO con revisione, nel regolamento forestale verranno riportate le "conformità alle indicazioni e alle informazioni idrogeologiche contenute negli studi geologici comunali, nei Piani territoriali di settore e indirizzo, nei PFIT di cui all'articolo 10 o nel Piano di assetto idrogeologico"</p>	<p>previsto, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e delle disposizioni del Piano Paesaggistico territoriale della Regione Puglia;</p>
<p>3. È sempre vietato ogni intervento di trasformazione del bosco di cui al comma 1, che:</p>	<p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</p> <p>Art.23 co.3 lettera a) e b)</p> <p>Sostituire in quanto ciò che viene previsto dalla legge contrasta con il decreto 34 e le previsioni del PPTR e delle norme siti natura 2000 aree protette e della biodiversità.</p> <p>ACCOLTA e rivista nella revisione del comma 2</p> <p>le fattispecie e i dettagli verranno comunque previsti con specifico regolamento forestale.</p> <p>NON CONTRASTA MA SI RIMANDAVA AL REGOLAMENTO SPECIFICO....</p> <p>L'art.8 com2 del Dlgs 34 dice:</p> <p><i>2. E' vietato ogni intervento di trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di</i></p>	<p>ELIMINATO, confluisce nel comma precedente</p>

	<p><i>recepimento e che non sia stato preventivamente autorizzato, ove previsto, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali ovvero ai fini del ripristino delle attività agricole tradizionali e della realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico e di viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi, sempre che la trasformazione del bosco risulti compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità.</i></p>	
a) determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento;		ELIMINATO
b) non sia stato preventivamente autorizzato secondo quanto disposto da apposito regolamento di cui al comma 10;		ELIMINATO
4. L'autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui alla lettera b) del comma 2 è rilasciata dalla Regione ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui al comma 10 e può essere concessa, dopo aver valutato le possibili alternative, inclusa l'opzione "zero", esclusivamente per:	<p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</p> <p>Le procedure previste sono obbligatorie, sostituire con</p> <p>4. L'autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui alla lettera b) del comma 2 è rilasciata dalla Regione ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui al comma 10 può essere concessa dopo aver espletato le procedure di autorizzazione paesaggistica e di</p>	3. L'autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui al comma 2, lettera c) è rilasciata dalla Regione ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al comma 10 e può essere concessa:

	<p>valutazione di impatto ambientale se previste, dopo aver valutato le possibili alternative, inclusa l'opzione "zero", e nei siti della Rete Natura 2000 a seguito dell'espletamento della procedura di Valutazione di incidenza, esclusivamente per:</p> <p>ACCOLTA ANCHE SE le fattispecie e i dettagli possono essere previsti nello specifico regolamento forestale.</p>	
		<p>a) dopo aver espletato, ove previste, le procedure di autorizzazione paesaggistica, di valutazione di impatto ambientale, valutato le possibili alternative, inclusa l'opzione "zero", e di valutazione di incidenza nei siti della Rete Natura 2000;</p>
<p>a) ripristino delle attività agricole tradizionali in coerenza alle disposizioni del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia e ai sensi ove previsto, dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</p>		<p>b) per il ripristino delle attività agricole tradizionali in coerenza alle disposizioni del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia e ai sensi ove previsto, dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</p>
<p>b) opere di pubblica utilità e/o di pubblico servizio e/o di pubblico interesse;</p>	<p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</p> <p>Art.23 coma 4 lettera b)</p> <p>Modifica necessaria per circoscrivere l'ambito di applicazione e renderlo coerente con l'art. 95 delle NTA del PPTR "realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità":</p> <p>eliminare o sostituire con opere pubbliche o di pubblica utilità</p> <p>ACCOLTA</p> <p>Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali</p> <p>Art. 23 c. 4</p>	<p>c) per la realizzazione di opere di pubblica utilità o di servizio e interesse pubblico, di viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi, di allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;</p>

	<p>L'autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui alla lettera b) del comma 2 è rilasciata dalla Regione ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui al comma 10 e può essere concessa, dopo aver valutato le possibili alternative inclusa l'opzione "zero" e, nei Siti della Rete Natura 2000, a seguito dell'espletamento della procedura di Valutazione di incidenza, esclusivamente per:</p> <p>Rivedere riferimento all'articolo e comma.</p> <p>Art. 23 c. 4 lettera b) Da eliminare L'ambito di applicazione è troppo ampio. Si potrebbe realizzare anche una lottizzazione, sostituire solo con "Opere pubbliche"</p> <p>ACCOLTA</p>	
c) viabilità agro-silvo-pastorale connessa alle attività produttive e alla protezione dei boschi dagli incendi;	b) ripristino delle attività agricole tradizionali e della realizzazione di opere di pubblica utilità o di servizio e interesse pubblico , di viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi, in coerenza alle disposizioni del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia e ai sensi ove previsto, dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;	inserito in lettera c)
d) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;		inserito in lettera c)
e) nuove realizzazioni limitatamente a superfici residuali di maglie di zona "B" di completamento ricadenti in strumenti urbanistici generali approvati alla data del 20 maggio 2012, ovvero di zone "C" ricadenti in piani	<p>DIPARTIMENTO DISAAT</p> <p>Articolo 23 comma 4 lettera e</p> <p>Questo comma merita una maggiore attenzione al fine di garantire una</p>	ELIMINATO

<p>urbanistici esecutivi approvati e realizzati, alla data del 20 maggio 2012, almeno all'80 per cento.</p>	<p>migliore possibilità di utilizzare gli spazi residuali</p> <p>Contrasto con le direttive europee/salvaguardia della permeabilità dei suoli</p> <p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</p> <p>Art.23 coma 4 lettera e)</p> <p>Eliminare in quanto in contrasto con art.62 delle NTA del PPTR approvato:</p> <p>e) nuove realizzazioni limitatamente a superfici residuali di maglie di zona "B" di completamento ricadenti in strumenti urbanistici generali approvati alla data del 20 maggio 2012, ovvero di zone "C" ricadenti in piani urbanistici esecutivi approvati e realizzati, alla data del 20 maggio 2012, almeno all'80 per cento.</p> <p>CONDIVISA MA DA VALUTARE CON NORMATIVA REGIONALE GIA' VIGENTE</p>	
		<p>d) se la trasformazione del bosco risulti compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalla caduta dei massi, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità.</p>
<p>5. Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco disposte nel rispetto del presente articolo, devono prevedere a carico e cura dei richiedenti, pubblici o privati, la realizzazione di interventi di natura compensativa per la superficie forestale trasformata e per la mitigazione degli impatti sul paesaggio da realizzare in conformità a quanto disposto dal PFIT di cui all'articolo 10 se presente e dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia.</p>		<p>EX COMMA 5</p> <p>4. Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco disposte nel rispetto del presente articolo, devono prevedere a carico e cura dei richiedenti, pubblici o privati, la realizzazione di interventi di natura compensativa per la superficie forestale trasformata e per la mitigazione degli impatti sul paesaggio di cui al comma 6, da realizzare in conformità a quanto disposto dal PFIT di cui all'articolo 10 se presente e dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia.</p>

<p>6. Gli interventi compensativi di cui al comma 5, realizzati ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui al comma 10, prevedono interventi di:</p>		<p style="text-align: right;">EX COMMA 6</p> <p>5. Gli interventi compensativi di cui al comma 4, realizzati ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui al comma 10, possono essere realizzati anche in aree diverse dal medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco e prevedono interventi di:</p>
<p>a) imboschimento o rimboschimento;</p>		<p>a) rimboschimento e creazione di nuovi boschi su terreni non boscati e in aree con basso coefficiente di boscosità in ambito rurale, urbano e periurbano, tramite l'utilizzo di specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale e certificata, anche al fine di ricongiungere cenosi forestali frammentate e comunque in conformità alle disposizioni attuative della direttiva 1999/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999;</p>
<p>b) miglioramento dei boschi esistenti;</p>		<p>b) miglioramento dei boschi e rimboschimenti esistenti;</p>
<p>c) sistemazioni idraulico-forestali o idraulico-agrarie nelle aree geografiche più sensibili o realizzazione e sistemazione di infrastrutture forestali al servizio del bosco e funzionali alla difesa idrogeologica del territorio, opere di prevenzione di incendi boschivi e di rischi naturali e antropici, e altre opere, azioni o servizi compensativi di utilità forestale volti a garantire la tutela e valorizzazione socio-economica, ambientale e paesaggistica dei boschi esistenti. Gli interventi di compensazione di cui al precedente periodo possono essere realizzati anche in aree diverse dal medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco.</p>	<p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</p> <p>Art.26 coma 6 lettera a) e b) Tenedo conto della bassa superficie boscata regionale si ritiene che non si possa ridurre ulteriormente la superficie regionale di boschi; pertanto la compensazione deve prevedere solo le lettere a) e b) con ricostituzione e/o miglioramento delle superfici sottratte per essere coerente anche con altre normative PPTR Rete natura 2000 e aree protette.</p> <p>ACCOLTA</p> <p>Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali</p> <p>Art. 23 c. 6 lettera c) Da eliminare. Tenendo conto della bassa superficie boscata regionale si ritiene che non si possa ridurre ulteriormente i boschi sostituendoli individuando altre</p>	<p style="text-align: right;">ELIMINATO</p>

	tipologie di compensazione. Per cui prevedere solo lettere a) e b) del comma ACCOLTA	
7. Gli interventi di mitigazione degli impatti sul paesaggio di cui al comma 5 sono disciplinati dal regolamento regionale di cui al comma 10 . Questi sono da considerarsi integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione e vengono definiti nell'ambito del provvedimento di autorizzazione.	SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO Sostituire con: 7. Gli interventi di mitigazione degli impatti sul paesaggio di cui al comma 5 sono disciplinati dal regolamento regionale di cui al comma 10 . Questi sono da considerarsi integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione e vengono definiti nell'ambito del provvedimento di autorizzazione <i>anche ai sensi del PPTR</i> ; ACCOLTO	EX COMMA 7 6. Gli interventi di mitigazione degli impatti sul paesaggio di cui al comma 4 sono disciplinati dal regolamento regionale di cui al comma 10 . Questi sono da considerarsi integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione e vengono definiti nell'ambito del provvedimento di autorizzazione in coerenza con quanto già previsto dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia .
8. L'individuazione delle superfici, la realizzazione degli interventi compensativi e le successive manutenzioni da definire in un piano culturale degli interventi compensativi sono a carico del richiedente dell'autorizzazione, secondo quanto disposto dalla regione.		EX COMMA 8 7. L'individuazione delle superfici, la realizzazione degli interventi compensativi e le successive manutenzioni da definire in un piano culturale degli interventi compensativi sono a carico del richiedente dell'autorizzazione, secondo quanto disposto dalla regione.
9. A garanzia dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e dell'esecuzione degli interventi compensativi è dovuto dal richiedente il versamento di adeguate cauzioni, ovvero la prestazione di polizza fidejussoria di garanzia secondo i criteri disciplinati dal regolamento regionale di cui al comma 10 . Gli interventi di compensazione eseguiti direttamente dai richiedenti la trasformazione non possono godere di sovvenzioni o benefici pubblici di qualunque natura e fonte.		EX COMMA 9 8. A garanzia dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e dell'esecuzione degli interventi compensativi è dovuto dal richiedente il versamento di adeguate cauzioni, ovvero la prestazione di polizza fidejussoria di garanzia secondo i criteri disciplinati dal regolamento regionale di cui al comma 10 . Gli interventi di compensazione eseguiti direttamente dai richiedenti la trasformazione non possono godere di sovvenzioni o benefici pubblici di qualunque natura e fonte.

		NUOVO
		9. I nuovi boschi realizzati a seguito degli interventi di compensazione di cui al comma 5, lettera a), a prescindere dalla superficie impegnata sono sempre equiparati a bosco.
10. Con apposito regolamento regionale sulla trasformazione del bosco, in attuazione del presente articolo sono definiti:		10. Con apposito regolamento regionale sulla trasformazione del bosco, in attuazione del presente articolo sono inoltre disciplinate:
a) le procedure e i limiti per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per i relativi interventi di natura compensativa, in coerenza con le linee guida nazionali previste al comma 8 dell'articolo 8, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34;		a) le procedure e i limiti per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per i relativi interventi di natura compensativa, in coerenza con le linee guida nazionali previste al comma 8 dell'articolo 8, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34;
b) l'estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale vale l'obbligo della compensazione;	<p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</p> <p>Art.23 com.10 lettera b) Eliminare la superficie minima, ogni trasformazione deve essere compensata</p> <p>Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali</p> <p>Art. 23 c. 10 lettera b) Da eliminare Eliminare la superficie minima. Ogni trasformazione deve essere compensata</p> <p>IL DECRETO 34/2018 ARTICOLO 8 COMMA 3 PREVEDE, IN CONTINUITA' CON QUANTO GIA' DEFINITO NEL 2001 CON IL DLGS 227, CHE LE REGIONI DEFINISCANO i PROPRI casi di esonero dagli interventi compensativi. TALI CASI VENGONO INDIVIDUATI CON DECRETO MINISTERIALE.</p> <p>VEDI articolo 8, comma 3 in merito ai criteri di esonero dall'obbligo di compensazione e l'articolo 8, comma 8, che prevede l'adozione di linee guida</p>	b) gli interventi di trasformazione del bosco esentati dall'obbligo di compensazione forestale di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 definiti nei criteri minimi nazionali di cui l'articolo 8, comma 8, del medesimo decreto legislativo.

	per la definizione di criteri minimi nazionali per l'esonero dagli interventi compensativi;	
c) i criteri, le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi compensativi e le aree dove devono essere effettuati;		c) i criteri, le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi compensativi di cui al comma 5, lettere a) e b) e le aree dove devono essere effettuati, nonché i criteri, i parametri e le metodologie per il calcolo economico della compensazione e la determinazione dei costi degli interventi stessi, nonché i criteri per la redazione di piani colturali e di manutenzione degli interventi compensativi;
d) i criteri, i parametri e le metodologie per il calcolo economico della compensazione e la determinazione dei costi degli interventi compensativi da realizzare con opere urgenti di utilità forestale;	SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO Art.23 com.10 lettera d) Vista la scarsa superficie boscata esistente, preveder solo la realizzazione di nuove superfici a bosco. Modificare: d) i criteri, i parametri e le metodologie per il calcolo economico della compensazione e la determinazione dei costi degli interventi compensativi da realizzare con opere urgenti di utilità forestale; Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali Art. 23 c. 10 lettera d) - i criteri, i parametri e le metodologie per il calcolo economico della compensazione e la determinazione dei costi degli interventi compensativi da realizzare con opere urgenti di utilità forestale Prevedere solo la realizzazione di nuove superfici a bosco ACCOLTA CEI COMMI PRECEDENTI	ELIMINATO
e) gli oneri istruttori alla trasformazione del bosco e le procedure per il versamento di adeguate cauzioni per		d) gli oneri istruttori per l'autorizzazione alla trasformazione del bosco e le procedure per il versamento delle adeguate cauzioni richieste

l'esecuzione degli interventi medesimi nonché i criteri per la quantificazione, deposito e svincolo della cauzione;		all'esecuzione degli interventi medesimi, nonché i criteri per la quantificazione, deposito e svincolo delle cauzioni stesse;
f) i criteri per la redazione di piani colturali e di manutenzione degli interventi compensativi;		INSERITO ALLA LETTERA c)
g) il monitoraggio e il controllo delle aree oggetto di compensazione boschiva o di miglioramento boschivo.		EX LETTERA g) e) il monitoraggio e il controllo delle aree oggetto di compensazione boschiva o di miglioramento boschivo.
11. In luogo dell'esecuzione diretta degli interventi dovuti alla trasformazione del bosco autorizzata, la compensazione può essere effettuata anche con il versamento di una quota in denaro corrispondente a due volte l'importo stimato dell'opera compensativa prevista, da realizzare su apposito capitolo di bilancio della Regione secondo le modalità tecniche e le tempistiche disposte dal regolamento di cui al comma 10.		11. In luogo dell'esecuzione diretta degli interventi dovuti alla trasformazione del bosco autorizzata, la compensazione può essere effettuata anche con il versamento di una quota in denaro secondo le disposizioni , le modalità tecniche e le tempistiche disposte dal regolamento di cui al comma 10.
12. La Regione Puglia individua apposito capitolo di bilancio e destina le somme di cui al comma 11 alla realizzazione di opere e interventi urgenti di utilità forestale come disposto dal regolamento di cui al comma 10.	<p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</p> <p>Da modificare come segue:</p> <p>12. La Regione Puglia individua apposito capitolo di bilancio e destina le somme di cui al comma 11 alla realizzazione di nuove superfici opere e interventi urgenti di utilità forestale come disposto dal regolamento di cui al comma 10.</p> <p>ACCOLTA</p> <p>Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali</p> <p>Art. 23 c. 12 La Regione Puglia individua apposito capitolo di bilancio e destina le somme di cui al comma 11 alla realizzazione di nuove superfici opere e interventi urgenti di utilità forestale</p>	12. La Regione Puglia individua apposito capitolo di bilancio per le somme di cui al comma 11 che destina alla realizzazione di nuovi boschi, rimboschimenti, nonché per il miglioramento dei boschi e dei rimboschimenti esistenti, secondo quanto disposto dal regolamento di cui al comma 10.

	<p>come disposto dal regolamento di cui al comma 10</p> <p>Prevedere solo la realizzazione di nuove superfici a bosco</p> <p>ACCOLTA</p>	
<p>13. La trasformazione del bosco realizzate in difformità di quanto previsto dal presente articolo viene sanzionata ai sensi dell'articolo 43 fatto salvo quanto previsto in materia penale. Inoltre, se determina un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento e del Consiglio del 21 aprile 2004, deve essere oggetto di riparazione ai sensi della medesima direttiva e della relativa normativa interna di recepimento e con le modalità e tempi previsti dal regolamento di cui al comma 10.</p>		<p>13. La trasformazione del bosco realizzate in difformità di quanto previsto dal presente articolo viene sanzionata ai sensi dell'articolo 43 fatto salvo quanto previsto in materia penale. Inoltre, se determina un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento e del Consiglio del 21 aprile 2004, deve essere oggetto di riparazione ai sensi della medesima direttiva e della relativa normativa interna di recepimento e con le modalità e tempi previsti dal regolamento di cui al comma 10.</p>
<p>14. In analogia con quanto previsto dalla Legge 47/1985, dalla Legge 662/1996 dalla Legge 724/1994 e dalla Legge 326/2003 e ss.mm.ii. è ammissibile che il privato interessato possa richiedere "ora per allora" l'autorizzazione in sanatoria per movimentazioni di terreno eseguiti abusivamente in aree sottoposte a vincolo idrogeologico secondo le procedure definite dal regolamento forestale di cui all'articolo 10, a condizione che gli stessi non siano risultati lesivi dell'assetto idrogeologico dei luoghi.</p>	<p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</p> <p>Per evitare confusione con la compensazione boschiva sarebbe opportuno riportare le sanatorie come normate nei commi 14, 15 e 16 nell'articolo 22 dove è normata la sanatoria</p> <p>ACCOLTA</p> <p>Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia":</p> <p>La sanatoria ivi contemplata svislisce la funzione di tutela preventiva ed anticipata dell'assetto idrogeologico del territorio svolta dal vincolo (si confronti sul punto la giurisprudenza del CdS afferente l'insanabilità ex post del mancato rilascio dell'autorizzazione paesaggistica; si affida la disciplina sanante ad un regolamento non ancora adottato e comunque il rimando</p>	<p>ELIMINATO</p>

all'art.10 lascia dubbi interpretativi. Se poi il riferimento è all'art.10 del regolamento forestale vigente n.10/2009, i dubbi si accrescono trattandosi di norma che disciplina l'uso irregolare del martello forestale; indeterminata appare la previsione della condizione sospensiva prevista nell'ultima parte del comma. La presente previsione si porrebbe inoltre, in netta antinomia con i principi e le finalità di tutela del dissesto idrogeologico enunciati nell'art.24, comma 1 lett. a).

Per ulteriore tuziorismo si consideri anche la quantificazione della sanzione da corrispondere in sanatoria, che non appare sufficientemente motivata nel richiamo all'art.24 della legge forestale, sebbene successivamente novellato negli importi, che appaiono comunque troppo esigui anche rispetto all'ammontare delle spese istruttorie per il rilascio di atti autorizzativi e pareri, ai sensi dell'articolo41, comma 1, lett. b).

ACCOLTA

PARCO NAZIONALE ALTA MURZIA

C.14,15,16 La trasformazione illecita di un bosco viene sempre considerata relativamente all'assetto idrogeologico compresi i fenomeni franosiattivi, e prevedendo sanzioni, o addirittura, autorizzazioni in sanatoria e solo nei casi gravi, riduzione in pristino dei luoghi. Tuttavia in realtà è piuttosto improrogabile la riduzione in pristino dei luoghi quando si è eliminata una

	<p>compagine boschiva che costituiva un habitat sebbene non particolarmente importante ed aveva molti effetti positivi sul territorio nei confronti del dissesto (ancoraggio radici, incremento dell'assorbimento idrico, riduzione erosione idrica e oolica, riduzione tempi di corrivazione, ecc). Pertanto questo delicato argomento si ritiene vada considerato prendendo atto della non recuperabilità immediata dei possibili danni. Per quanto riguarda la realizzazione dei lavori di ripristino si ritiene che qualora gli interventi ricadano in aree protette nazionali, regionali e siti Natura 2000 gli stessi vadano concordati con gli Enti gestori.</p> <p>ACCOLTA</p>	
<p>15. La competente struttura regionale in materia forestale può imporre tramite ordinanza i lavori di ripristino o il loro riassetto secondo profili di equilibrio e sicurezza di cui all'art. 24 del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267, in presenza di danni accertati all'assetto idrogeologico dei luoghi o qualora le opere eseguite sul territorio siano interessate da fenomeni franosi attivi o siano poste in aree potenzialmente esondabili, sia in assenza di autorizzazione sia in caso di mancato rispetto di prescrizioni specifiche contenute nell'atto autorizzativo di cui alla lettera b) del comma 2</p>	<p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</p> <p>Per evitare confusione con la compensazione boschiva sarebbe opportuno riportare le sanatorie come normate nei commi 14, 15 e 16 nell'articolo 22 dove è normata la sanatoria</p> <p>ACCOLTA</p>	ELIMINATO
<p>16. Per i movimenti di terra eseguiti in difformità dalle condizioni prescritte nella autorizzazione rilasciata o in presenza di precedenti autorizzazioni rilasciate per altri lavori, la competente struttura regionale in materia forestale, limitatamente al vincolo idrogeologico ex Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 si esprime in ordine alla possibile sanatoria, dettando le prescrizioni del caso. L'esecutore dovrà comunque corrispondere le sanzioni amministrative previste</p>	<p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</p> <p>Per evitare confusione con la compensazione boschiva sarebbe opportuno riportare le sanatorie come normate nei commi 14, 15 e 16 nell'articolo 22 dove è normata la sanatoria</p>	ELIMINATO

<p>dell'art. 24 del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267.</p>	<p>ACCOLTA Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia": Si esprimono le medesime perplessità evidenziate al comma 14. ACCOLTA</p>	
--	--	--

Capo III. PREVENZIONE E LOTTA AI PROCESSI DI DEGRADO
Articolo 23. (Gestione e tutela del patrimonio silvopastorale regionale)

<p style="text-align: center;">Capo III. PREVENZIONE E LOTTA AI PROCESSI DI DEGRADO</p> <p style="text-align: center;">Articolo 24. (Gestione e tutela del patrimonio silvopastorale regionale)</p> <p>1. In coerenza con i principi di cui all'articolo 2 e nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, la Regione Puglia promuove nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, sul patrimonio forestale regionale interventi diretti a:</p>	<p style="text-align: center;">SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</p> <p>Art.24 comma 2 lettera a)</p> <p>Aggiungere interventi opportuni e necessari</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aumentare la biodiversità dei boschi sia in termini di specie vegetali che animali • Aumentare la resilienza dei boschi al cambiamento climatico <p>ACCOLTA IN PARTE</p>	<p style="text-align: right;">EX ARTICOLO 24</p> <p style="text-align: center;">Capo III. PREVENZIONE E LOTTA AI PROCESSI DI DEGRADO</p> <p style="text-align: center;">Articolo 23. (Gestione e tutela del patrimonio silvopastorale regionale)</p> <p>1. In coerenza con i principi di cui all'articolo 2 e nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, la Regione Puglia promuove nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, sul patrimonio forestale regionale interventi diretti a:</p>
<p>a) prevenire e contrastare i fenomeni di abbandono culturale, di degrado ambientale e di dissesto idrogeologico;</p>	<p style="text-align: center;">SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</p> <p>Art.24 comma 1 lettera a)</p> <p>In un processo di rinaturalizzazione l’abbandono culturale può essere un valore non è sempre negativo:</p> <p>NON ACCOLTA IN quanto l’abbandono culturale può essere un valore in un processo consapevole di naturalizzazione, se previsto come scelta gestionale. L’interesse pubblico deve sempre essere tutelato nei limiti dell’interesse o disinteresse del privato.</p> <p>Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali</p> <p>Art. 24 c. 1 lettera a)</p> <p>Prevenire e contrastare i fenomeni di abbandono culturale, di degrado ambientale e di dissesto idrogeologico</p> <p>Cancellare “l’abbandono culturale”. L’abbandono culturale può essere un valore positivo</p>	<p>a) prevenire e contrastare i fenomeni di abbandono culturale, di degrado ambientale e di dissesto idrogeologico;</p>

	NON ACCOLTA IN quanto l'abbandono colturale può essere un valore in un processo consapevole di naturalizzazione, se previsto come scelta gestionale. L'interesse pubblico deve sempre essere tutelato nei limiti dell'interesse o disinteresse del privato.	
b) ripristinare le funzioni degli ecosistemi forestali dai danni causati da calamità naturali o da eventi di eccezionale gravità;		b) aumentare la resilienza dei boschi al cambiamento climatico e ripristinare le funzioni degli ecosistemi forestali dai danni causati da calamità naturali o da eventi di eccezionale gravità;
c) prevenire e difendere gli ecosistemi forestali da attacchi fitosanitari;		c) prevenire e difendere gli ecosistemi forestali da attacchi fitosanitari;
d) incrementare e migliorare il patrimonio forestale pubblico e privato, promuovendo la gestione sostenibile, coordinata e organica;		d) incrementare e migliorare il patrimonio forestale pubblico e privato, promuovendo la gestione forestale sostenibile al fine di migliorare le funzioni degli ecosistemi forestali e la loro biodiversità;
e) valorizzare i beni e i servizi di interesse pubblico forniti dal bosco e dalle sue filiere produttive;		e) valorizzare i servizi di interesse pubblico forniti dal bosco, dalla gestione forestale sostenibile e dalle sue filiere produttive;
2. La Giunta regionale individua con propria determinazione i boschi di protezione diretta di cui all'articolo 4 comma 1, lettera n) e definisce gli interventi e i limiti di gestione per queste superfici.		2. La Giunta regionale individua con propria determinazione i boschi di protezione diretta di cui all'articolo 4 comma 1, lettera n) e definisce gli interventi e i limiti di gestione per queste superfici.
3. La Regione Puglia promuove e sostiene attività di gestione volte alla prevenzione dalle avversità biotiche ed abiotiche del patrimonio forestale regionale e degli arboreti da legno, di ripristino dei danni causati da calamità naturali o da eventi di eccezionale gravità, nonché interventi di prevenzione e difesa fitosanitaria in aree colpite da gravi od estese infestazioni sostenendo metodi selvicolturali e di lotta biologica o integrata.		3. La Regione Puglia promuove e sostiene attività di gestione volte alla prevenzione dalle avversità biotiche ed abiotiche del patrimonio forestale regionale e degli arboreti da legno, di ripristino dei danni causati da calamità naturali o da eventi di eccezionale gravità, nonché interventi di prevenzione e difesa fitosanitaria in aree colpite da gravi od estese infestazioni sostenendo metodi selvicolturali e di lotta biologica o integrata.
4. La Regione Puglia sostiene il monitoraggio dello stato di salute del patrimonio forestale regionale, promuove ricerche e indagini sullo stato fitosanitario delle foreste e degli arboreti da legno, sui danni derivanti da avversità biotiche ed abiotiche e sulla corretta applicazione delle	DIPARTIMENTO DISAAT Esplicitare il monitoraggio sui cambiamenti climatici ACCOLTO	4. La Regione Puglia divulga le conoscenze e sostiene il monitoraggio dello stato di salute del patrimonio forestale regionale, promuove ricerche e indagini sull'impatto dei cambiamenti climatici , sullo stato fitosanitario delle foreste e degli arboreti da legno, sui danni derivanti da avversità biotiche

forme di lotta. Divulga le conoscenze utili alla prevenzione.

ed abiotiche e sulla corretta applicazione delle forme di prevenzione, lotta e contrasto.

Articolo 24. (Piani di intervento straordinario)

Articolo 25. (Piani di intervento straordinario)		EX ARTICOLO 25 Articolo 24. (Piani di intervento straordinario)
1. La Giunta regionale, in via d'urgenza e per ragioni di pubblica utilità o di interesse generale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 2018, n. 34, e degli articoli 75 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, approva e sostiene Piani d'intervento straordinari.		1. La Giunta regionale, in via d'urgenza e per ragioni di pubblica utilità o di interesse generale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 2018, n. 34, e degli articoli 75 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, approva e sostiene Piani d'intervento straordinari.
2. I Piani d'intervento straordinari di cui al comma 1 , sono redatti secondo le disposizioni previste dal regolamento forestale di cui all'articolo 12 , al fine di migliorare la stabilità e rafforzare le funzioni e potenzialità protettive e ambientali del patrimonio forestale, nonché per porre le premesse per una valorizzazione economica sostenibile.		2. I Piani d'intervento straordinari di cui al comma 1 , sono redatti secondo le disposizioni previste dal regolamento forestale di cui all'articolo 12 , al fine di migliorare la stabilità e rafforzare le funzioni e potenzialità protettive e ambientali del patrimonio forestale, nonché per porre le premesse per una valorizzazione economica sostenibile.
3. Ai fini dell'attuazione dei Piani di intervento straordinario di cui al comma 1 la Regione provvede a definire i criteri di demarcazione delle aree di intervento e disciplinare la previsione di intervento nell'ambito delle disposizioni del regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12 .		3. Ai fini dell'attuazione dei Piani di intervento straordinario di cui al comma 1 la Regione provvede a definire i criteri di demarcazione delle aree di intervento e disciplinare la previsione di intervento nell'ambito delle disposizioni del regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12 .
4. I proprietari, anche in forma associata, dei terreni ricadenti nell'ambito delle aree di intervento straordinario individuate coordinatamente e in accordo con la Regione provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai Piani di intervento straordinario di cui al comma 1 , nonché al recepimento di questi nei propri PGF di cui all'articolo 11 .		4. I proprietari, anche in forma associata, dei terreni ricadenti nell'ambito delle aree di intervento straordinario individuate coordinatamente e in accordo con la Regione provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai Piani di intervento straordinario di cui al comma 1 , nonché al recepimento di questi nei propri PGF di cui all'articolo 11 .
5. La Regione Puglia promuove la difesa fitosanitaria, concorrendo anche con propri mezzi e risorse alla relativa spesa. Nei boschi colpiti da gravi patologie riconosciute dalle competenti strutture regionali, è fatto obbligo ai proprietari di rispettare quanto stabilito da eventuali atti urgenti disposti dalla Regione, assumendo		5. La Regione Puglia promuove la difesa fitosanitaria, concorrendo anche con propri mezzi e risorse alla relativa spesa. Nei boschi colpiti da gravi patologie riconosciute dalle competenti strutture regionali, è fatto obbligo ai proprietari di rispettare quanto stabilito da eventuali atti urgenti disposti dalla Regione, assumendo le conseguenti iniziative atte a limitare la diffusione delle malattie, ed attuando interventi di lotta

le conseguenti iniziative atte a limitare la diffusione delle malattie, ed attuando interventi di lotta ritenuti necessari, dandone comunicazione all'amministrazione regionale competente.		ritenuti necessari, dandone comunicazione all'amministrazione regionale competente.
6. Inoltre la Regione Puglia divulga le possibili azioni di prevenzione e promuove la lotta ai parassiti delle piante forestali e gli interventi colturali atti ad aumentare la stabilità dei popolamenti forestali, dei rimboschimenti e degli impianti di arboricoltura da legno, anche in deroga alle prescrizioni vigenti.	SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO Le procedure di deroga, in quanto tali, andrebbero disciplinate. ACCOLTA	6. La Regione Puglia divulga le possibili azioni di prevenzione e promuove la lotta ai parassiti delle piante forestali e gli interventi colturali atti ad aumentare la stabilità dei popolamenti forestali, dei rimboschimenti e degli impianti di arboricoltura da legno, anche in deroga alle prescrizioni vigenti secondo le disposizioni previste dal regolamento forestale di cui all'articolo 12.
7. Nel caso in cui non siano stati posti in essere dai proprietari gli interventi di gestione obbligatori di cui al comma 4 , o non sia possibile raggiungere un accordo operativo con i proprietari o, ancora, nel caso di proprietà di cui non sia possibile individuare la titolarità, la Giunta regionale può procedere ad affidamento diretto ad enti delegati dalla Regione per la gestione forestale ai sensi di quanto disposto all'articolo 30 o all'affidamento della gestione dei terreni, conformemente alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici, a imprese iscritte nell'albo delle imprese forestali regionali di cui all'articolo 36.	Dall'ente strumentale della regione	7. Nel caso in cui non siano stati posti in essere dai proprietari gli interventi di gestione obbligatori di cui al comma 4 e 5 , o non sia possibile raggiungere un accordo operativo con i proprietari o, ancora, nel caso di proprietà di cui non sia possibile individuare la titolarità, la Giunta regionale può procedere, per la realizzazione degli interventi previsti, con:
	PARTE DELL'EX ARTICOLO 7	a) affidamento diretto delle superfici oggetto di intervento all'ente strumentale della Regione o ad altri enti da essa delegati ai sensi di quanto disposto all'articolo 29 della presente legge.
	PARTE DELL'EX ARTICOLO 7	b) affidamento delle superfici oggetto di intervento a imprese iscritte nell'Albo delle imprese forestali regionali di cui all'articolo 35 , conformemente alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici, in assenza di competenze tecniche e disponibilità operative degli enti di cui alla lettera a) del presente comma.
8. La Regione Puglia, per urgenti e dimostrate ragioni di pubblica utilità, può provvedere anche all'occupazione temporanea delle aree di intervento straordinario, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 per la realizzazione degli interventi di gestione obbligatori da		8. La Regione Puglia, per urgenti e dimostrate ragioni di pubblica utilità, può provvedere anche all'occupazione temporanea delle aree di intervento straordinario, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 per la realizzazione degli interventi di gestione obbligatori da attuarsi nell'ambito dei Piani d'intervento straordinari di cui al comma 1.

attuarsi nell'ambito dei Piani d'intervento straordinari di cui al comma 1.		
---	--	--

Articolo 25. (Previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

<p align="center">Articolo 26. (Previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)</p> <p>1. Ai fini di cui al comma 1 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” per incendio boschivo si intende un fuoco, con suscettività ad espandersi, che interessa il bosco e le aree assimilate di cui all'articolo 5, gli impianti di arboricoltura da legno di cui all'articolo 20, oppure i terreni incolti, i coltivati, ed i pascoli situati entro 50 metri da tali aree.</p>	<p align="center">ARTICOLO DA RIVEDERE IN INCONTRO BILATERALE CON PROTEZIONE CIVILE</p> <p>PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA</p> <p>Si ritiene improprio inserire gli impianti di arboricoltura da legno nella definizione di incendio boschivo, così come è sproporzionata la fascia di 50 metri che assimila i terreni di qualsiasi natura alla definizione di incendio boschivo se percorsi da fuoco assoggettarli agli stessi vincoli di un'area boscata.</p> <p>DA VALUTARE CON PROTEZIONE CIVILE E CON QUANTO GIA' DEFINITO NELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2016 N. 38</p>	<p align="right">EX ARTICOLO 26</p> <p align="center">Articolo 25. (Previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)</p> <p>1. Ai fini di cui al comma 1 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” per incendio boschivo si intende un fuoco, con suscettività ad espandersi, che interessa il bosco e le aree assimilate di cui all'articolo 5, gli impianti di arboricoltura da legno di cui all'articolo 19 oppure i terreni incolti, i coltivati, ed i pascoli situati entro 50 metri da tali aree.</p>
<p>2. La previsione, la prevenzione e la lotta attiva degli incendi boschivi costituiscono l'attività antincendi boschivi regionale (AIB) e si compongono.</p>		<p>2. La previsione, la prevenzione e la lotta attiva degli incendi boschivi costituiscono l'attività antincendi boschivi regionale (AIB) e si compongono.</p>
<p>a) pianificazione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture per l'AIB, compreso gli interventi colturali per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali;</p>		<p>a) pianificazione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture per l'AIB, compreso gli interventi colturali per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali;</p>
<p>b) pianificazione, realizzazione e manutenzione degli interventi per la salvaguardia, il ripristino e per la ricostituzione delle aree percorse dal fuoco;</p>		<p>b) pianificazione, realizzazione e manutenzione degli interventi per la salvaguardia, il ripristino e per la ricostituzione delle aree percorse dal fuoco;</p>
<p>c) gestione, coordinamento ed impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale utilizzati nell'AIB;</p>		<p>c) gestione, coordinamento ed impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale utilizzati nell'AIB;</p>
<p>d) pianificazione ed effettuazione dei servizi per il controllo del territorio e la lotta attiva agli incendi boschivi.</p>		<p>d) pianificazione ed effettuazione dei servizi per il controllo del territorio e la lotta attiva agli incendi boschivi.</p>

<p>3. Si considerano strumenti per la difesa, previsione, prevenzione e la lotta agli incendi boschivi:</p>	<p>DIPARTIMENTO DISAAT Inserire il fuoco prescritto In coerenza con il piano aib regionale DA VALUTARE CON PROTEZIONE CIVILE</p>	<p>3. Si considerano strumenti per la difesa, previsione, prevenzione e la lotta agli incendi boschivi:</p>
<p>a) l'organizzazione e l'esercizio di un sistema adeguato di vigilanza del territorio;</p>		<p>a) l'organizzazione e l'esercizio di un sistema adeguato di vigilanza del territorio;</p>
<p>b) l'autorizzazione, secondo le indicazioni dei piani di cui all'articolo 27 e compatibilmente con lo stato di salute dei boschi, della immissione di bestiame bovino, ovino e suino nei boschi, al fine di utilizzarne le risorse foraggere e di conseguire la spontanea ripulitura dei boschi;</p>	<p>TARTARINO: Nell'art. 26 al comma 3, punto b viene considerata l'immissione di bestiame bovino, ovino e suino nei boschi, al fine di utilizzarne le risorse foraggere e di conseguire la spontanea ripulitura dei boschi". Questo può generare forte ambiguità. VALUTARE MODIFICA SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO Articolo 26 comma 3 lett.b) Il rinnovamento va salvaguardato. Modificare: b) l'autorizzazione, secondo le indicazioni dei piani di cui all'articolo 27 e compatibilmente con lo stato di salute dei boschi, della immissione di bestiame bovino, ovino e suino nei boschi, al fine di utilizzarne le risorse foraggere e di conseguire la spontanea ripulitura dei boschi consentendo comunque attraverso piani di rotazione il rinnovamento spontaneo del bosco ACCOLTA IN PARTE;</p>	<p>b) l'utilizzo del bestiame bovino, ovino, equino e suino nelle aree di interfaccia, fasce e viali frangifuoco e nei boschi autorizzati secondo le disposizioni dei piani di cui all'articolo 26 e compatibilmente con lo stato di salute e di rinnovazione forestale naturale, consentendo comunque attraverso piani di rotazione il rinnovamento spontaneo del bosco, al fine di ridurre la biomassa combustibile;</p>
<p>c) le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle</p>	<p>PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA Lettera c) Trattandosi si aree boscate molto ricadenti in aree protette o siti</p>	<p>c) le periodiche opere colturali, di manutenzione e ripulitura dei soprassuoli nelle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate;</p>

<p>strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate;</p>	<p>natura 2000 è improponibile realizzare o pulire viali frangifuoco con prodotti chimici di qualsiasi natura in quanto in contrasto con Misure di Conservazione.</p> <p>ACCOLTA</p>	
<p>d) i viali frangifuoco di qualsiasi tipo, anche se ottenuti mediante l'impiego di prodotti chimici;</p>	<p>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</p> <p>Articolo 26 comma 3 lett.d)</p> <p>Contrasta con le misure di conservazione dei siti Natura 2000 e con le norme che disciplinano le aree protette e con le biocenosi forestali:</p> <p>ACCOLTA</p> <p>Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali</p> <p>Art. 26 c. 3 lettera d)</p> <p>i viali frangitagliafuoco di qualsiasi tipo, anche se ottenuti mediante l'impiego di prodotti chimici</p> <p>Eliminare la possibilità di impiego dei prodotti chimici in quanto in contrasto con Misure di conservazione vigenti per la Rete Natura 2000 e leggi istitutive delle Aree protette</p> <p>ACCOLTA</p> <p>TARTARINO:</p> <p>Al punto d) dello stesso comma sono considerati strumenti per la lotta agli incendi boschivi “i viali frangifuoco di qualsiasi tipo, anche se ottenuti mediante l'impiego di prodotti chimici”. Quali? Siamo sicuri di non innescare profondi processi di inquinamento?</p> <p>ACCOLTA</p>	<p>d) i viali frangifuoco di qualsiasi tipologia e le tecniche di fuoco prescritto su superfici pianificate, secondo le precise prescrizioni e procedure operative indicate nei piani di cui all'articolo 26.</p>

e) i serbatoi d'acqua, gli invasi, le canalizzazioni, le condutture fisse e mobili, nonché pompe, motori e impianti di sollevamento d'acqua di qualsiasi tipo;	TARTARINO Al punto e dello stesso comma si ammette l'uso dell' "acqua di qualsiasi tipo". Spero manchi una virgola. ACCOLTA	e) i serbatoi d'acqua, gli invasi, le canalizzazioni, le condutture fisse e mobili, nonché pompe, motori e impianti di sollevamento d'acqua, di qualsiasi tipo;
f) le torri e altri posti di avvistamento e le relative attrezzature;		f) le torri, le postazioni di avvistamento e le relative attrezzature;
g) gli apparecchi di segnalazione e di comunicazione, fissi e mobili;		g) gli apparecchi di segnalazione e di comunicazione, fissi e mobili;
h) i mezzi di trasporto necessari;		h) i mezzi di trasporto necessari, i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;
i) i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;		CONFLUITO IN LETTERA h)
j) la formazione e l'addestramento nei singoli Comuni, indicati nei piani, di squadre volontarie di pronto intervento, ivi compresi i vigili volontari del fuoco, le cui prestazioni in occasione degli incendi boschivi saranno regolate, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa statale in vigore, secondo i criteri di cui all'articolo14 della presente legge;		EX LETTERA j) i) la formazione e l'addestramento nei singoli Comuni, indicati nei piani di cui all'articolo 26 , di squadre volontarie di pronto intervento, ivi compresi i vigili volontari del fuoco le cui prestazioni in occasione degli incendi boschivi saranno regolate, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa statale in vigore, secondo i criteri di cui all'articolo14 della presente legge;
k) ogni altra attrezzatura o mezzo idoneo.		k) ogni altra attrezzatura o mezzo ritenuto idoneo.
4. Le attività di cui al comma 2 sono svolte, fermo restando il riparto di competenze previsto dalla legge Regionale del 10 marzo 2014, n. 7, e in coerenza con quanto disposto dalla legge Regionale del 12 dicembre 2016, n. 38, secondo le attribuzioni e le modalità previste dal piano AIB di cui all'articolo 27 , dalle Province, dalle Unioni di comuni, dai Comuni, dagli Enti gestori dei parchi regionali e da altri enti regionali.		4. Le attività di cui al comma 2 sono svolte, fermo restando il riparto di competenze previsto dalla legge Regionale del 10 marzo 2014, n. 7, e in coerenza con quanto disposto dalla legge Regionale del 12 dicembre 2016, n. 38, secondo le attribuzioni e le modalità previste dal piano AIB di cui all'articolo 26 , dalle Province, dalle Unioni di comuni, dai Comuni, dagli Enti gestori dei parchi regionali e da altri enti regionali.
5. Nell'ambito dell'AIB la Regione svolge, in particolare:		5. Nell'ambito dell'AIB la Regione svolge, in particolare:
a) le attività previste all'articolo 9 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38;		a) le attività previste all'articolo 9 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38;

b) le attività di pianificazione e realizzazione delle opere, degli interventi e dei servizi di interesse regionale;		b) le attività di pianificazione e realizzazione delle opere, degli interventi e dei servizi di interesse regionale;
c) telecontrollo e le telecomunicazioni a supporto e coordinamento della sala operativa unificata permanente (S.O.U.P.) istituita presso la Sezione regionale di protezione civile di cui alla l. 353/2000;		c) telecontrollo e le telecomunicazioni a supporto e coordinamento della sala operativa unificata permanente (S.O.U.P.) istituita presso la Sezione regionale di protezione civile di cui alla in materia di incendi boschivi del 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii.;
d) il rilevamento dati e statistica ai fini e per le attività di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38;		d) il rilevamento dati e statistica ai fini e per le attività di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38;
e) l'addestramento e aggiornamento del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB.		e) l'addestramento e aggiornamento del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB.
6. Le attività e l'attuazione degli interventi di cui al comma 5 possono essere affidate alle Province, alle Unioni di comuni, ai Comuni, agli Enti gestori dei parchi regionali e ad altri enti regionali e ai soggetti dell'autonomia locale nel settore della Protezione Civile.		6. Le attività e l'attuazione degli interventi di cui al comma 5 possono essere affidate alle Province, alle Unioni di comuni, ai Comuni, agli Enti gestori dei parchi regionali e ad altri enti regionali e ai soggetti dell'autonomia locale nel settore della Protezione Civile.
7. Ferme restando le competenze delle amministrazioni statali in materia, nell'esercizio delle funzioni concernenti la lotta attiva contro gli incendi boschivi e in coerenza con quanto previsto dalla legge Regionale del 10 marzo 2014, n. 7, la Regione si avvale di quanto previsto dall'articolo 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi del 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. e recepito dalla Legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38.		7. Ferme restando le competenze delle amministrazioni statali in materia, nell'esercizio delle funzioni concernenti la lotta attiva contro gli incendi boschivi e in coerenza con quanto previsto dalla legge Regionale del 10 marzo 2014, n. 7, la Regione si avvale di quanto previsto dall'articolo 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi del 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. e recepito dalla Legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38.
8. Nell'organizzazione delle funzioni di vigilanza sul territorio, di difesa, previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi e nello svolgimento dei compiti operativi previsti dalla Legge Regionale del 10 marzo 2014, n. 7, la Regione e gli enti delegati da questa possono inoltre avvalersi:	<p>Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia":</p> <p>non si legge alcun riferimento ai compiti dei Carabinieri Forestali di cui al decreto legislativo n. 177/2016, ed in particolare all'articolo 7, comma 2; diversamente da quanto previsto al successivo art. 28, comma 5, in tema di censimento delle aree percorse dal fuoco in materia di incendi boschivi.</p>	8. Nell'organizzazione delle funzioni di vigilanza sul territorio, di difesa, previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi e nello svolgimento dei compiti operativi previsti dalla Legge Regionale del 10 marzo 2014, n. 7, la Regione e gli enti delegati da questa possono inoltre avvalersi:

	ACCOLTA DA RIVEDERE IN ACCORDO CON PROTEZIONE CIVILE	
a) di propri mezzi, personale e strutture;		a) di propri mezzi, personale e strutture;
b) di risorse, mezzi e personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali, di Enti Locali o funzionali;		b) di risorse, mezzi e personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali, di Enti Locali o funzionali;
c) dei lavoratori socialmente utili, di personale appartenente a Organizzazioni di Volontariato, regolarmente iscritte all’ Elenco Regionale in base ad accordi e programmi e dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento, previa stipula di convenzioni, accordi o programmi;	<p>Legambiente Puglia Art. 26, co. 8, lettera c) Modificare “dei lavoratori socialmente utili, di personale appartenente a Organizzazioni del Terzo Settore, regolarmente iscritte nell’ elenco nazionale ETS in base ad accordi e programmi e dotato di adeguata preparazione professionale ... (omissis)”</p> <p>ACCOLTA</p>	c) dei lavoratori socialmente utili, di personale appartenente a organizzazioni regolarmente iscritte nel registro nazionale degli Enti del Terzo settore , in base ad accordi e programmi e dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento, previa stipula di convenzioni, accordi o programmi;
d) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle forze di polizia dello Stato in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all’Autorità competente che ne potrà disporre in dipendenza delle proprie esigenze		d) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle forze di polizia dello Stato in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all’Autorità competente che ne potrà disporre in dipendenza delle proprie esigenze
9. Il regolamento forestale di cui all’articolo 12 definisce le azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l’innescò di incendio boschivi, i divieti, le prescrizioni e le precauzioni da adottare, nonché le eventuali deroghe nella gestione delle proprietà forestali;		9. Il regolamento forestale di cui all’articolo 12 definisce le azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l’innescò di incendio boschivi, i divieti, le prescrizioni e le precauzioni da adottare, nonché le eventuali deroghe nella gestione delle proprietà forestali;

Articolo 26 (Piano Antincendio Boschivo)

<p align="center">Articolo 27 (Piano Antincendio Boschivo)</p> <p>1. La pianificazione dell'AIB è approvata dalla Giunta regionale ed è costituita da:</p> <p>a) piano AIB regionale;</p> <p>b) piani operativi AIB annuali per aree territoriali omogenee o provinciali.</p>	<p align="center">ARTICOLO DA RIVEDERE IN INCONTRO BILATERALE CON PROTEZIONE CIVILE</p>	<p align="right">EX ARTICOLO 27</p> <p align="center">Articolo 26 (Piano Antincendio Boschivo)</p> <p>1. La pianificazione dell'AIB è approvata dalla Giunta regionale ed è costituita da:</p> <p>a) piano AIB regionale;</p> <p>b) piani operativi AIB annuali per aree territoriali omogenee o provinciali.</p>
<p>2. La Regione Puglia redige e approva il Piano AIB regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsto all'articolo 3 comma 1 della Legge quadro in materia di incendi boschivi del 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii.</p>		<p>2. La Regione Puglia redige e approva il Piano AIB regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsto all'articolo 3 comma 1 della Legge quadro in materia di incendi boschivi del 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii.</p>
<p>3. Il piano AIB coordinatamente con i piani di emergenza della Protezione civile, è articolato per piani operativi annuali per aree territoriali omogenee o provinciali, al fine di prevenire e contrastare l'innesco e la propagazione degli incendi boschivi e di interfaccia, individua l'organizzazione ed il coordinamento dell'AIB e definisce in particolare:</p>		<p>3. Il piano AIB coordinatamente con i piani di emergenza della Protezione civile, è articolato per piani operativi annuali per aree territoriali omogenee o provinciali, al fine di prevenire e contrastare l'innesco e la propagazione degli incendi boschivi e di interfaccia, individua l'organizzazione ed il coordinamento dell'AIB e definisce in particolare:</p>
<p>a) gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio regionale, distinguendo tra aree che, dall'analisi dei dati statistici degli incendi, stagionali e vegetazionali, hanno un rischio basso, medio ed elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi;</p>		<p>a) gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio regionale, distinguendo tra aree che, dall'analisi dei dati statistici degli incendi, stagionali e vegetazionali, hanno un rischio basso, medio ed elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi;</p>
<p>b) i contenuti dei piani operativi AIB annuali per aree territoriali omogenee o provinciali;</p>		<p>b) i contenuti dei piani operativi AIB annuali per aree territoriali omogenee o provinciali;</p>
<p>c) le opere, gli interventi, le attività relativi alla previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi e in particolare:</p>		<p>c) le opere, gli interventi, le attività relativi alla previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi e in particolare:</p>

<p>i. gli specifici interventi colturali e di gestione forestale obbligatori da attuare sulle proprietà forestali pubbliche e private ricadenti nelle aree classificate a medio ed elevato grado di rischio incendio, per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali da prevedere nell'ambito degli strumenti di pianificazione previsti agli articoli 10 e 11 della presente legge, e da applicarsi in aggiunta agli obblighi previsti dall'articolo 3 e 8 della Legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38;</p>		<p>i. gli specifici interventi colturali e di gestione forestale obbligatori da attuare sulle proprietà forestali pubbliche e private ricadenti nelle aree classificate a medio ed elevato grado di rischio incendio, per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali da prevedere nell'ambito degli strumenti di pianificazione previsti agli articoli 10 e 11 della presente legge, e da applicarsi in aggiunta agli obblighi previsti dall'articolo 3 e 8 della Legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38;</p>
<p>ii. gli interventi necessari a prevenire e contrastare l'innesco e la propagazione degli incendi boschivi nei boschi di pertinenza interregionali previa intesa con le Regioni confinanti.</p>		<p>ii. gli interventi necessari a prevenire e contrastare l'innesco e la propagazione degli incendi boschivi nei boschi di pertinenza interregionali previa intesa con le Regioni confinanti.</p>
<p>iii. i criteri e le modalità per gli interventi pubblici di salvaguardia e di ripristino delle aree percorse dal fuoco;</p>		<p>iii. i criteri e le modalità per gli interventi pubblici di salvaguardia e di ripristino delle aree percorse dal fuoco;</p>
<p>iv. i servizi per il controllo del territorio e la lotta attiva agli incendi boschivi;</p>		<p>iv. i servizi per il controllo del territorio e la lotta attiva agli incendi boschivi;</p>
<p>v. la consistenza, la localizzazione degli strumenti, delle opere e degli impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi;</p>		<p>v. la consistenza, la localizzazione degli strumenti, delle opere e degli impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi;</p>
<p>d) l'indicazione dei tempi, dei modi, dei luoghi e dei mezzi necessari per la costituzione di nuovi e completi dispositivi di prevenzione e di intervento;</p>		<p>d) l'indicazione dei tempi, dei modi, dei luoghi e dei mezzi necessari per la costituzione di nuovi e completi dispositivi di prevenzione e di intervento;</p>

e) le competenze per il coordinamento e la direzione delle operazioni di spegnimento, nonché le procedure operative per l'AIB;		e) le competenze per il coordinamento e la direzione delle operazioni di spegnimento, nonché le procedure operative per l'AIB;
f) l'individuazione, in conformità alla normativa statale vigente, dell'equipaggiamento individuale e di squadra idoneo agli interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, nonché le modalità d'impiego delle squadre del volontariato;		f) l'individuazione, in conformità alla normativa statale vigente, dell'equipaggiamento individuale e di squadra idoneo agli interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, nonché le modalità d'impiego delle squadre del volontariato;
g) la disciplina del sistema operativo di intervento nel rispetto delle norme vigenti nonché gli strumenti di coordinamento e di comunicazione tra gli operatori volontari e i soggetti istituzionalmente competenti;		g) la disciplina del sistema operativo di intervento nel rispetto delle norme vigenti nonché gli strumenti di coordinamento e di comunicazione tra gli operatori volontari e i soggetti istituzionalmente competenti;
h) le attività informative per la prevenzione degli incendi boschivi e per la segnalazione di ogni eventuale situazione a rischio;	DIPARTIMENTO DISAAT Aggiungere la divulgazione ed informazione per l'acquisizione di una maggiore consapevolezza anche da parte dei cittadini CONDIVISIBILE DA VALUTARE	h) le attività informative per la prevenzione degli incendi boschivi e per la segnalazione di ogni eventuale situazione a rischio, nonché le azioni di divulgazione ed informazione per l'acquisizione di una maggiore consapevolezza anche da parte dei cittadini;
i) l'individuazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale regionale, da utilizzare per le attività di addestramento e aggiornamento del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB e detta, altresì, ulteriori disposizioni per il loro svolgimento;		i) l'individuazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale regionale, da utilizzare per le attività di addestramento e aggiornamento del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB e detta, altresì, ulteriori disposizioni per il loro svolgimento;
j) i criteri e le modalità di finanziamento dei soggetti che operano all'AIB;	Alleanza cooperative Inserire nella parte relativa al piano antincendio anche quella di prevenzione che può essere affidata alle imprese che operano nel settore e che sono iscritte all'Albo. Favorire l'associazionismo forestale nella regione Puglia CONDIVISIBILE DA VALUTARE	j) i criteri, modalità e procedure per il finanziamento dei soggetti che operano all'AIB e per l'affidamento delle attività di prevenzione alle imprese forestali di cui all'articolo 4, comma 1 lettera r), iscritte all'Albo delle imprese forestali di cui all'articolo 35;
k) qualsiasi altra indicazione e procedura ritenuta necessaria ai fini della pianificazione, organizzazione ed attuazione dell'AIB.		k) qualsiasi altra indicazione e procedura ritenuta necessaria ai fini della pianificazione, organizzazione ed attuazione dell'AIB.

<p>4. Il piano AIB regionale ha validità pluriennale. Annualmente la Giunta regionale può aggiornare o integrare il piano in particolare per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la verifica degli indici di pericolosità; b) la localizzazione delle opere e degli impianti da realizzare nell'ambito della programmazione regionale. 	<p>RIVISTO PER SEMPLIFICARE</p>	<p>4. Il piano AIB regionale ha validità pluriennale e la Giunta regionale può annualmente aggiornarlo o integrare per la verifica degli indici di pericolosità e la localizzazione delle opere e degli impianti da realizzare nell'ambito della programmazione regionale;</p>
<p>5. Il piano AIB contiene una specifica sezione per le aree naturali protette regionali, i cui contenuti sono definiti attraverso le proposte dei rispettivi Enti gestori, trasmesse alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta e valutate dalla Sezione protezione civile della Regione.</p>		<p>5. Il piano AIB contiene una specifica sezione per le aree naturali protette regionali, i cui contenuti sono definiti attraverso le proposte dei rispettivi Enti gestori, trasmesse alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta e valutate dalla Sezione protezione civile della Regione.</p>
<p>6. Il piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato, di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii., predisposto dal Ministro dell'ambiente d'intesa con la Regione, costituisce, a far data dalla sua approvazione, parte integrante del piano AIB regionale.</p>		<p>6. Il piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato, di cui all'articolo 8, comma 2, della legge quadro 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii., predisposto dal Ministro dell'ambiente d'intesa con la Regione, costituisce, a far data dalla sua approvazione, parte integrante del piano AIB regionale.</p>
<p>7. I piani operativi annuali AIB sono redatti coordinatamente con i piani di emergenza della Protezione civile, con i contenuti e secondo le direttive del piano AIB e contengono almeno:</p>		<p>7. I piani operativi annuali AIB sono redatti coordinatamente con i piani di emergenza della Protezione civile, con i contenuti e secondo le direttive del piano AIB e contengono almeno:</p>
<p>a) l'inventario e la cartografia delle aree percorse dal fuoco nell'anno precedente secondo le perimetrazioni rilevate dalla piattaforma SIM montagna di cui al comma 3, articolo 11 della legge regionale, 12 dicembre 2016, n. 38 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia";</p>		<p>a) l'inventario e la cartografia delle aree percorse dal fuoco nell'anno precedente secondo le perimetrazioni rilevate dalla piattaforma SIM montagna di cui al comma 3, articolo 11 della legge regionale, 12 dicembre 2016, n. 38 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia";</p>
<p>b) la consistenza e la localizzazione di mezzi, attrezzature e personale impiegabili nell'AIB nell'anno di riferimento.</p>		<p>b) la consistenza e la localizzazione di mezzi, attrezzature e personale impiegabili nell'AIB nell'anno di riferimento.</p>
<p>8. Il piano AIB regionale, concorre alla redazione dei piani e dei programmi di gestione, tutela e risanamento e assetto del territorio e delle loro varianti di cui all'articolo 11 della Legge regionale 12 dicembre 2016, n.</p>	<p>DIPARTIMENTO DISAAT Aggiungere la possibilità di piani aib di dettaglio in alcune aree critiche della Puglia</p>	<p>8. Il piano AIB regionale, concorre alla redazione dei piani e dei programmi di gestione, tutela, risanamento e assetto del territorio e delle loro varianti di cui all'articolo 11 della Legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38. Gli enti territoriali e locali nell'esercizio delle proprie competenze in materia</p>

<p>38. Gli enti territoriali e locali nell'esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, devono tenere conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio riportato dal piano AIB nonché dai piani di emergenza della Protezione civile e dai piani operativi annuali.</p>	<p>CONDIVISIBILE DA VALUTARE CON PROTEZIONE CIVILE</p>	<p>urbanistica e di pianificazione territoriale, devono tenere conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio riportato dal piano AIB nonché dai piani di emergenza della Protezione civile e dai piani operativi annuali.</p>
--	---	--

Articolo 27. (Funzioni e compiti nell'attività antincendi boschivi regionale)

<p>Articolo 28. (Funzioni e compiti nell'attività antincendi boschivi regionale)</p> <p>1. La Regione Puglia in coerenza e attuazione della Legge Regionale del 10 marzo 2014, n. 7, si impegna a creare un coordinamento tra gli enti ed istituzioni coinvolte nel processo di difesa e tutela del patrimonio boschivo e con le forze dell'ordine, teso alla creazione di una rete capillare di allertamento che consenta una comunicazione rapida e razionale del verificarsi degli incendi boschivi.</p>	<p align="center">ARTICOLO DA RIVEDERE IN INCONTRO BILATERALE CON PROTEZIONE CIVILE</p>	<p align="right">EX ARTICOLO 28</p> <p>Articolo 27. (Funzioni e compiti nell'attività antincendi boschivi regionale)</p> <p>1. La Regione Puglia in coerenza e attuazione della Legge Regionale del 10 marzo 2014, n. 7, si impegna a creare un coordinamento tra gli enti ed istituzioni coinvolte nel processo di difesa e tutela del patrimonio boschivo e con le forze dell'ordine, teso alla creazione di una rete capillare di allertamento che consenta una comunicazione rapida e razionale del verificarsi degli incendi boschivi.</p>
<p>2. La Regione Puglia e gli enti da questa delegati promuovono, ai sensi dell'articolo 6 della Legge quadro in materia di incendi boschivi del 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii., l'informazione e comunicazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'insacco di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione.</p>		<p>2. La Regione Puglia e gli enti da questa delegati promuovono, ai sensi dell'articolo 6 della Legge quadro del 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii., l'informazione e comunicazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'insacco di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione.</p>
<p>3. Le Unioni di comuni, i Comuni, singoli o associati, le Province e la Regione, affidatari di boschi e foreste regionali nei casi previsti dalla presente legge e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale del 10 marzo 2014, n. 7, in attuazione delle attività previste dal Piano AIB di cui all'articolo 27, esercitano le funzioni di previsione e prevenzione del rischio di incendio, salve le previsioni dell'articolo 107, lettera f), n. 3), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii..</p>		<p>3. Le Unioni di comuni, i Comuni, singoli o associati, le Province e la Regione, affidatari di boschi e foreste regionali nei casi previsti dalla presente legge e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale del 10 marzo 2014, n. 7, in attuazione delle attività previste dal Piano AIB di cui all'articolo 26, esercitano le funzioni di previsione e prevenzione del rischio di incendio, salve le previsioni dell'articolo 107, lettera f), n. 3), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii..</p>
<p>4. I Comuni nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10 e 11 della Legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38, possono, in qualunque periodo dell'anno, in relazione all'andamento meteo-climatico e senza</p>		<p>4. I Comuni nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10 e 11 della Legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38, possono, in qualunque periodo dell'anno, in relazione all'andamento meteo-climatico e senza diminuirne i termini di tutela</p>

diminuirne i termini di tutela definiti dai Piano AIB regionale e dalla pianificazione di emergenza comunale, anche per singole aree omogenee:		definiti dai Piano AIB regionale e dalla pianificazione di emergenza comunale, anche per singole aree omogenee:
a) modificare i periodi a rischio individuandone, con specifici atti, le date di inizio e termine;		a) modificare i periodi a rischio individuandone, con specifici atti, le date di inizio e termine;
b) istituire periodi a rischio diversi individuandone, con specifici atti, le date di inizio e termine.		b) istituire periodi a rischio diversi individuandone, con specifici atti, le date di inizio e termine.
5. I Comuni provvedono nei modi e nei tempi previsti al comma 3, articolo 11 della Legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38, a censire e aggiornare annualmente il catasto delle aree percorse dal fuoco di cui all'articolo 10, comma 2, della Legge quadro n. 353 del 2000, avvalendosi della piattaforma regionale webgis e dei rilievi effettuati dal Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.		5. I Comuni provvedono nei modi e nei tempi previsti al comma 3, articolo 11 della Legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38, a censire e aggiornare annualmente il catasto delle aree percorse dal fuoco di cui all'articolo 10, comma 2, della Legge quadro n. 353 del 2000, avvalendosi della piattaforma regionale webgis e dei rilievi effettuati dal Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
6. I proprietari ed i possessori di tutte le aree colpite o minacciate da incendio, per le operazioni di spegnimento garantiscono il libero accesso e mettono a disposizione la manodopera idonea e le attrezzature ed i mezzi di cui hanno la disponibilità, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.		6. I proprietari ed i possessori di tutte le aree colpite o minacciate da incendio, per le operazioni di spegnimento garantiscono il libero accesso e mettono a disposizione la manodopera idonea e le attrezzature ed i mezzi di cui hanno la disponibilità, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco per incendi dolosi, colposi o accidentali, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB restando i vincoli stabiliti dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nel rispetto dei divieti stabiliti all'articolo 5 della Legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 e si applicano i seguenti vincoli e prescrizioni:	<p>PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA</p> <p>Non è chiaro il vincolo post incendio sul pascolo percorso dal fuoco nei 50 metri dall'area boscata. Secondo la Legge regionale 38 del 2016 il divieto di pascolo ma 10 su area boscata. In questo caso cosa si applica?</p> <p>ACCOLTA E DA VALUTARE CON PROTEZIONE CIVILE</p>	7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco sia nei pascoli permanente , situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco per incendi dolosi, colposi o accidentali, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB restando i vincoli stabiliti dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nel rispetto dei divieti stabiliti all'articolo 5 della Legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 e si applicano i seguenti vincoli e prescrizioni:

<p>a) divieto di insediamento di costruzioni e ogni intervento di trasformazione del suolo a scopi urbanistici, edilizi, civili, industriali, commerciali e di ogni altro tipo. Tali aree non possono, comunque, avere una destinazione diversa da quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio;</p>		<p>a) divieto di insediamento di costruzioni e ogni intervento di trasformazione del suolo a scopi urbanistici, edilizi, civili, industriali, commerciali e di ogni altro tipo. Tali aree non possono, comunque, avere una destinazione diversa da quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio;</p>
<p>b) divieto dell'esercizio del pascolo in bosco per la durata di dieci anni e comunque per un tempo non inferiore a quello occorrente alla integrale ricostituzione del patrimonio boschivo preesistente.</p>		<p>b) divieto dell'esercizio del pascolo in bosco per la durata di dieci anni e comunque per un tempo non inferiore a quello occorrente alla integrale ricostituzione del patrimonio boschivo preesistente.</p>
<p>c) divieto per un periodo di quindici anni, di ogni trasformazione del bosco e dei pascoli in altra qualità di coltura;</p>		<p>c) divieto per un periodo di quindici anni, di ogni trasformazione del bosco e dei pascoli in altra qualità di coltura;</p>
<p>d) divieto, per cinque anni, delle attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.</p>	<p>DIPARTIMENTO DISAAT Articolo 28 comma 7 lettera d Semplificare la possibilità di nelle aree percorse da incendio e soggette a dissesto idrogeologico Sostituire il termine 'ingegneria naturalistica' con 'sistemazioni idraulico forestali' ACCOLTO</p>	<p>d) divieto, per cinque anni, delle attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione nelle aree percorse da incendio, soggette ad accertate situazioni di dissesto idrogeologico per intervenire di sistemazioni idraulico forestali e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici;</p>
<p>8. La Regione Puglia nel rispetto di quanto previsto al comma 1, articolo 10 dalla Legge quadro in materia di incendi boschivi del 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. promuove interventi di recupero e risanamento delle aree percorso dal fuoco scaduti i termini di cui al comma 7. Altresì può assegnare in deroga, con carattere prioritario e per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici, ai soggetti dell'autonomia locale secondo i criteri di riparto della competenza previsti dalle norme vigenti, le funzioni di</p>	<p>DIPARTIMENTO DISAAT Articolo 28 comma 8 Sostituire il termine 'risanamento' con 'recupero della funzionalità ecosistemica' ACCOLTO</p>	<p>8. La Regione Puglia nel rispetto di quanto previsto al comma 1, articolo 10 dalla Legge quadro in materia di incendi boschivi del 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. promuove interventi di recupero della funzionalità ecosistemica e risanamento delle aree percorso dal fuoco scaduti i termini di cui al comma 7. Altresì può assegnare in deroga, con carattere prioritario e per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici, ai soggetti dell'autonomia locale secondo i criteri di riparto della competenza previsti dalle norme vigenti, le funzioni di rimboschimento, ricostituzione boschiva o ingegneria ambientale da realizzare nell'ambito degli interventi di programmazione e di sostegno delle attività dalla Regione svolte direttamente o attraverso i piani di intervento straordinari di cui all'articolo 24.</p>

<p>rimboschimento, ricostituzione boschiva o ingegneria ambientale da realizzare nell'ambito degli interventi di programmazione e di sostegno delle attività dalla Regione svolte direttamente o attraverso i piani di intervento straordinari di cui all'articolo 25.</p>		
<p>9. Allo scopo di evitare per chiunque utilità economiche anche indirette, ogni collaborazione prestata da parte di cittadini, singoli o associati, legati o no da rapporti di lavoro di ruolo o non di ruolo, a tempo determinato o indeterminato, a contratto stagionale o giornaliero, per l'opera di lotta attiva contro gli incendi boschivi si intende motivata da senso civico e dal dovere di solidarietà sociale e corrisponde, nelle ipotesi di cui agli articoli 33 del regio decreto n. 3267 del 1923 e dell'articolo 652 del codice di procedura penale, all'adempimento di un obbligo giuridico.</p>		<p>9. Allo scopo di evitare per chiunque utilità economiche anche indirette, ogni collaborazione prestata da parte di cittadini, singoli o associati, legati o no da rapporti di lavoro di ruolo o non di ruolo, a tempo determinato o indeterminato, a contratto stagionale o giornaliero, per l'opera di lotta attiva contro gli incendi boschivi si intende motivata da senso civico e dal dovere di solidarietà sociale e corrisponde, nelle ipotesi di cui agli articoli 33 del regio decreto n. 3267 del 1923 e dell'articolo 652 del codice di procedura penale, all'adempimento di un obbligo giuridico.</p>
<p>10. Eventuali compensi riconosciuti per le prestazioni effettuate, sono erogati ai singoli aventi diritto sulla base di criteri e modalità prestabiliti dal Comitato regionale di protezione civile, a cui compete, inoltre, ogni attività di verifica e controllo.</p>		<p>10. Eventuali compensi riconosciuti per le prestazioni effettuate, sono erogati ai singoli aventi diritto sulla base di criteri e modalità prestabiliti dal Comitato regionale di protezione civile, a cui compete, inoltre, ogni attività di verifica e controllo.</p>
<p>11. Il personale utilizzato dalle regioni e dagli enti istituzionalmente competenti e delegati per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge e di vigilanza, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio e ai fini di tale reclutamento, è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di formazione di cui all'articolo 35.</p>		<p>11. Il personale utilizzato dalle regioni e dagli enti istituzionalmente competenti e delegati per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge e di vigilanza, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio e ai fini di tale reclutamento, è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di formazione di cui all'articolo 34.</p>

Titolo III –SVILUPPO E VALORIZZAZIONE
CAPO I. PROMOZIONE E SVILUPPO
Articolo 28. (Forme di gestione forestale associata e consortile)

<p style="text-align: center;">Titolo III –SVILUPPO E VALORIZZAZIONE CAPO I. PROMOZIONE E SVILUPPO Articolo 29. (Forme di gestione forestale associata e consortile)</p> <p>1. La Regione Puglia promuove nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, la tutela e la gestione integrata, coordinata, sostenibile e multifunzionale del patrimonio agrosilvopastorale regionale, il miglioramento dei fondi abbandonati o silenti, anche nel caso vi siano edificazioni anch'esse in stato di abbandono, e la ricostituzione di unità produttive economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove attività imprenditoriali.</p>	<p style="text-align: center;">RIVISTO PER CHIARIRE E SEMPLIFICARE Vengono uniti i comma 1 e 2</p>	<p style="text-align: right;">EX ARTICOLO 29</p> <p style="text-align: center;">Titolo III –SVILUPPO E VALORIZZAZIONE CAPO I. PROMOZIONE E SVILUPPO Articolo 28. (Forme di gestione forestale associata e consortile)</p> <p>1. La Regione Puglia, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, favorisce e incentiva la costituzione e la partecipazione a forme di gestione associata o consortile tra le proprietà pubbliche, private, collettive e degli usi civici, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, al fine di:</p>
<p>2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione favorisce e incentiva la costituzione e la partecipazione a forme di gestione associata o consortile tra le proprietà pubbliche, private, collettive e degli usi civici, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.</p>		<p>a) promuove la tutela, la gestione integrata, coordinata, sostenibile e multifunzionale del patrimonio silvopastorale regionale in attuazione di un PGF di cui all'articolo 11.;</p>
		<p>b) il miglioramento dei fondi abbandonati o silenti, anche nel caso vi siano edificazioni anch'esse in stato di abbandono;</p>
		<p>c) la ricostituzione di unità produttive economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove attività imprenditoriali.</p>
		<p style="text-align: right;">EX COMMA 7, EX ARTICOLO 30</p> <p>2. I proprietari pubblici e privati possono affidare la gestione del proprio patrimonio silvopastorale, attraverso apposita convenzione alle forme di gestione associata o consortile di cui al comma 1, nonché direttamente agli Enti locali e agli enti gestori delle aree naturali protette, ovvero ad altri</p>

		soggetti pubblici e privati. L'affidamento può essere richiesto sulla base di una proposta progettuale di gestione associata delle risorse silvopastorali e la gestione deve comunque conformarsi all'attuazione di un PGF di cui all'articolo 11.
3. Le forme di gestione associata o consortile di cui al comma 2 , indipendentemente dalla natura dei soggetti che le compongono devono possedere i requisiti di affidabilità tecnica, economica ed operativa, e sono regolati dalle norme del codice civile quando espletano attività su beni patrimoniali privati, e dalla normativa che disciplina gli Enti pubblici quando espletano attività su beni demaniali e patrimoniali pubblici.		3. Le forme di gestione associata o consortile di cui al comma 1 , devono possedere i requisiti di affidabilità tecnica, economica ed operativa, e sono regolati dalle norme del codice civile quando espletano attività su beni patrimoniali privati, e dalla normativa che disciplina gli Enti pubblici quando espletano attività su beni demaniali e patrimoniali pubblici.
4. Gli enti pubblici, per l'amministrazione dei beni soggetti a uso civico, possono aderire alle forme di gestione associata o consortile di cui al comma 2 , tutelando le forme e i modi dell'esercizio dell'uso civico applicando la normativa vigente per i soggetti gestori degli Usi Civici.		4. Gli enti pubblici, per l'amministrazione dei beni soggetti a uso civico, possono aderire alle forme di gestione associata o consortile di cui al comma 1 , tutelando le forme e i modi dell'esercizio dell'uso civico applicando la normativa vigente per i soggetti gestori degli Usi Civici.
5. La Giunta regionale in merito ai requisiti per il riconoscimento delle forme di gestione associata o consortile di cui al comma 2 , disciplina le procedure per l'attribuzione degli incentivi ai sensi di quanto disposto con il regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12 in merito alle attività e le competenze attribuite alle forme di gestione associata o consortile riconosciute.		5. La Giunta regionale in merito ai requisiti per il riconoscimento delle forme di gestione associata o consortile di cui al comma 1 , disciplina le procedure per l'attribuzione degli incentivi ai sensi di quanto disposto con il regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12 in merito alle attività e le competenze attribuite alle forme di gestione associata o consortile riconosciute.
6. Per la gestione delle superfici silvopastorali ricadenti nell'ambito di aree protette provinciali, regionali o statali, siti della Rete ecologica Natura 2000, siti di importanza comunitaria, zone speciali di protezione, riserve naturali o siti di particolare interesse naturale riconosciuti dallo Stato o dalla Regione Puglia, le forme di gestione associata o consortile riconosciute possono stipulare apposite convenzioni con gli enti gestori delle aree stesse, al fine di potersi avvalere dei loro uffici tecnici, amministrativi e degli altri mezzi strumentali per la gestione dell'area, nonché per i siti privi di strumenti di pianificazione forestale, predisporre il "Piano di	Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali Art. 29 c. 6 Eliminare "siti di importanza comunitaria, zone speciali di protezione" ACCOLTO	6. Per la gestione delle superfici silvopastorali ricadenti nell'ambito di aree protette provinciali, regionali o statali, siti della Rete ecologica Natura 2000, riserve naturali o siti di particolare interesse naturale riconosciuti dallo Stato o dalla Regione Puglia, le forme di gestione associata o consortile riconosciute possono stipulare apposite convenzioni con gli enti gestori delle aree stesse, anche al fine di potersi avvalere dei loro uffici tecnici, amministrativi e degli altri mezzi strumentali per la gestione dell'area, nonché predisporre il "Piano di gestione" per i siti privi di strumenti di pianificazione forestale, assicurando la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie o delle specie di interesse comunitario presenti in tali siti.

gestione” assicurando la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie o delle specie di interesse comunitario presenti in tali siti.		
--	--	--

Articolo 29. (Forme di sostituzione della gestione e conferimento delle superfici forestali)

<p align="center">Articolo 30. (Forme di sostituzione della gestione e conferimento delle superfici forestali)</p> <p>1. Al fine di garantire un'ottimale gestione silvopastorale il legale rappresentante delle forme di gestione associata o consortile di cui al comma 2, articolo 29, ha facoltà di chiederne al Comune territorialmente competente la gestione provvisoria dei terreni e delle aree boscate intercluse o contigue all'area da gestire che risultano abbandonate o delle quali sia impossibile individuare la titolarità, ovvero nel caso in cui lo stesso proprietario sia individuato ma irreperibile. Qualora si tratti di forme di gestione associata o consortile in via di costituzione, la richiesta è presentata da un soggetto delegato dai costituenti.</p>	<p align="center">RIVISTO PER CHIARIRE E SEMPLIFICARE</p>	<p align="center">EX ARTICOLO 30 Articolo 29. (Forme di sostituzione della gestione e conferimento delle superfici forestali)</p> <p>1. Al fine di garantire una gestione silvopastorale omogena, diffusa ed efficace i legali rappresentanti delle forme di gestione associata o consortile di cui all'articolo 28, comma 1, possono chiederne al Comune territorialmente competente la gestione provvisoria delle proprietà intercluse o contigue all'area oggetto di gestione da parte delle forme associate o consortili che risultano abbandonate o delle quali sia impossibile individuare la titolarità, ovvero nel caso in cui lo stesso proprietario sia individuato ma irreperibile. Qualora si tratti di forme di gestione associata o consortile in via di costituzione, la richiesta è presentata da un soggetto delegato dai costituenti.</p>
<p>2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il Comune valutata la congruità dell'ambito silvopastorale interessato, procede all'affissione all'albo pretorio della richiesta di gestione provvisoria per trenta giorni consecutivi, nonché alla pubblicizzazione sul sito internet e nelle forme più ampie possibili, trasmettendola contestualmente alla competente struttura regionale in materia forestale per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.</p>		<p>2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il Comune valutata la congruità dell'ambito silvopastorale interessato, procede all'affissione all'albo pretorio della richiesta di gestione provvisoria per trenta giorni consecutivi, nonché alla pubblicizzazione nelle forme più ampie possibili, trasmettendola contestualmente alla competente struttura regionale in materia forestale per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.</p>
<p>3. Trascorso il termine di cui al comma 2, il Comune, in assenza di opposizione da parte del proprietario interessato, autorizza la forma associativa o consortile a gestire il terreno per un periodo non superiore a sei anni. L'autorizzazione alla gestione provvisoria è revocata nel caso di accoglimento di opposizione proponibile in qualsiasi momento dal proprietario interessato con l'obbligo per la forma associativa o consortile della immediata restituzione della disponibilità del terreno al proprietario interessato e del versamento degli utili accantonati ai sensi del comma 5</p>	<p>Alleanza cooperative Al comma 3. Portare a 10 gli anni la proposta di gestione. In considerazione dei tempi necessari in campo forestale. ACCOLTA</p>	<p>3. Trascorso il termine di cui al comma 2, il Comune, in assenza di opposizione da parte del proprietario interessato, autorizza la forma associativa o consortile a gestire le proprietà per un periodo non superiore a dieci anni. L'autorizzazione alla gestione provvisoria è revocata nel caso di accoglimento di opposizione proponibile in qualsiasi momento dal proprietario interessato con l'obbligo per la forma associativa o consortile della immediata restituzione della disponibilità del terreno al proprietario interessato e del versamento degli utili accantonati ai sensi del comma 5.</p>

<p>4. Decorso il periodo di gestione provvisoria, su richiesta del legale rappresentante della forma associativa o consortile, la procedura prevista dal comma 2 viene rinnovata e può essere autorizzata la proroga della gestione provvisoria ai sensi del comma 3.</p>		<p>4. Decorso il periodo di gestione provvisoria, su richiesta del legale rappresentante della forma associativa o consortile, la procedura prevista dal comma 2 viene rinnovata e può essere autorizzata la proroga della gestione provvisoria ai sensi del comma 3.</p>
<p>5. I titolari della gestione provvisoria sono tenuti ad accantonare in un fondo speciale e per un periodo massimo di 2 anni a decorrere dalla disponibilità degli stessi, gli utili spettanti ai proprietari indeterminabili o irreperibili a seguito di apposita istruttoria, al netto dei costi sostenuti per la realizzazione degli eventuali interventi obbligatori di cui all'articolo 27, comma 3, lettera c), punto i.</p>	<p>Alleanza cooperative Al comma 5.I titolari della gestione provvisoria sono tenuti ad accantonare in un fondo speciale gli eventuali utili spettanti ai proprietari irreperibili, al netto dei costi sostenuti per la realizzazione degli interventi obbligatori di cui all'art. 27 comma 3, lettera c) punto i) DA CHIARIRE in relazione al com 6</p>	<p>5. I titolari della gestione provvisoria sono tenuti ad accantonare in un fondo speciale e per un periodo massimo di 2 anni a decorrere dalla disponibilità degli stessi, gli eventuali utili spettanti ai proprietari indeterminabili o irreperibili a seguito di apposita istruttoria, al netto dei costi sostenuti per la realizzazione degli eventuali interventi obbligatori di cui all'articolo 25, comma 3, lettera c), punto i.</p>
<p>6. Decorso il termine di cui al comma 5, in assenza di richiesta di liquidazione da parte dei legittimi proprietari delle superfici, i frutti devono essere impiegati per la realizzazione di opere e servizi volti a garantire la valorizzazione ambientale, paesaggistica e socio-economica dei boschi ricadenti nelle suddette aree.</p>		<p>6. Decorso il termine di cui al comma 5, in assenza di richiesta di liquidazione da parte dei legittimi proprietari delle superfici, i frutti devono essere impiegati per la realizzazione di opere e servizi volti a garantire la valorizzazione ambientale, paesaggistica e socio-economica dei boschi ricadenti nelle suddette aree.</p>
<p>7. I proprietari pubblici e privati possono affidare, attraverso apposita convenzione, agli Enti locali e agli enti gestori delle aree naturali protette, ovvero a altri soggetti pubblici e privati, la gestione del proprio patrimonio silvopastorale. L'affidamento può essere richiesto sulla base di una proposta progettuale di gestione associata delle risorse silvopastorali e la gestione deve comunque conformarsi all'attuazione di un PGF di cui all'articolo 11.</p>		<p>SPOSTATO ALL'ARTICOLO 28 (EX ARTICOLO 29) IN COMMA 2</p>

Articolo 30. (Viabilità silvopastorale e le opere connesse alla gestione del bosco)

<p align="center">Articolo 31. (Viabilità silvopastorale e le opere connesse alla gestione del bosco)</p>		<p align="center">Articolo 30. (Viabilità silvopastorale e le opere connesse alla gestione del bosco)</p> <p align="right">EX ARTICOLO 31</p>
<p>1. La viabilità silvo-pastorale è funzionale a garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio silvopastorale regionale, nonché le attività di vigilanza, di soccorso, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, le attività professionali, didattiche e scientifiche e altri compiti di interesse pubblico.</p>		<p>1. La viabilità silvo-pastorale è funzionale a garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio silvopastorale regionale, nonché le attività di vigilanza, di soccorso, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, le attività professionali, didattiche e scientifiche e altri compiti di interesse pubblico.</p>
<p>2. La viabilità silvo-pastorale comprende la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, percorribili con mezzi motorizzati e che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive.</p>		<p>2. La viabilità silvo-pastorale comprende la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, percorribili con mezzi motorizzati e che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive.</p>
<p>3. La Regione Puglia predispose e aggiorna periodicamente un piano della viabilità forestale generale, contenente il censimento della viabilità esistente, l'analisi delle zone servite, l'analisi delle esigenze di accessibilità e degli interventi necessari per il miglioramento della rete viaria e della viabilità nel rispetto della normativa vigente. Il piano della viabilità forestale di cui al periodo precedente accompagna il PFR di cui all'articolo 9 e trova attuazione di dettaglio nei PFIT di cui all'articolo 10 se presente.</p>		<p>3. La Regione Puglia predispose e aggiorna periodicamente un piano della viabilità forestale generale, contenente il censimento della viabilità esistente, l'analisi delle zone servite, l'analisi delle esigenze di accessibilità e degli interventi necessari per il miglioramento della rete viaria e della viabilità nel rispetto della normativa vigente. Il piano della viabilità forestale di cui al periodo precedente accompagna il PFR di cui all'articolo 9 e trova attuazione di dettaglio nei PFIT di cui all'articolo 10 se presente.</p>
<p>4. Per l'approvazione dei PGF di cui all'articolo 11, qualora conformi al piano della viabilità forestale generale e alle disposizioni di dettaglio dei PFIT di cui all'articolo 10 se presente, non è richiesto il parere del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o l'adeguamento della viabilità forestale di cui al punto A.20 dell'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.</p>		<p>4. Per l'approvazione dei PGF di cui all'articolo 11, qualora conformi al piano della viabilità forestale generale e alle disposizioni di dettaglio dei PFIT di cui all'articolo 10 se presente, non è richiesto il parere del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o l'adeguamento della viabilità forestale di cui al punto A.20 dell'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.</p>

<p>5. Le sistemazioni idraulico-forestali comprendono gli interventi e le opere di carattere intensivo ed estensivo attuate, anche congiuntamente, sul territorio regionale al fine di stabilizzare, consolidare e difendere i terreni dal dissesto idrogeologico e di migliorare l'efficienza funzionale dei bacini idrografici e dei sistemi forestali.</p>		<p>5. Le sistemazioni idraulico-forestali comprendono gli interventi e le opere di carattere intensivo ed estensivo attuate, anche congiuntamente, sul territorio regionale al fine di stabilizzare, consolidare e difendere i terreni dal dissesto idrogeologico e di migliorare l'efficienza funzionale dei bacini idrografici e dei sistemi forestali.</p>
<p>6. La Regione Puglia in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo del 3 aprile 2018, n. 34, definisce con il regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12, le caratteristiche tecnico-costruttive per la viabilità silvo-pastorale e le vie di esbosco a carattere transitorio in considerazione del tipo di utilizzo e del contesto territoriale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale.</p>		<p>6. La Regione Puglia in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo del 3 aprile 2018, n. 34, definisce con il regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12, le caratteristiche tecnico-costruttive per la viabilità silvo-pastorale e le vie di esbosco a carattere transitorio in considerazione del tipo di utilizzo e del contesto territoriale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale.</p>

Articolo 31. (Promozione dei prodotti forestali)

<p align="center">Articolo 32. (Promozione dei prodotti forestali)</p> <p>1. La Regione promuove nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le attività e gli interventi finalizzati a valorizzare i prodotti forestali, legnosi e non legnosi. Ai fini del periodo precedente sono riconosciute come prioritarie le azioni disciplinate dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12 e volte al:</p>		<p align="right">EX ARTICOLO 32</p> <p align="center">Articolo 31. (Promozione dei prodotti forestali)</p> <p>1. La Regione promuove nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le attività e gli interventi finalizzati a valorizzare i prodotti forestali, legnosi e non legnosi. Ai fini del periodo precedente sono riconosciute come prioritarie le azioni disciplinate dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12 e volte al:</p>
<p>a) miglioramento della stabilità ecologica del patrimonio boschivo regionale;</p>		<p>a) miglioramento della stabilità ecologica del patrimonio boschivo regionale;</p>
<p>b) incremento della superficie a bosco e ad arboricoltura da legno in particolare nelle aree degradate, a scarsa copertura boscata e in particolare di pianura e nelle aree periurbane;</p>		<p>b) incremento della superficie a bosco e ad arboricoltura da legno in particolare nelle aree degradate, a scarsa copertura boscata e in particolare di pianura e nelle aree periurbane;</p>
<p>c) sviluppo del mercato dei prodotti forestali legnosi e dei prodotti forestali spontanei non legnosi ad uso alimentare e non alimentare proveniente dalle foreste e dall'arboricoltura da legno;</p>		<p>c) sviluppo del mercato dei prodotti forestali legnosi e dei prodotti forestali spontanei non legnosi ad uso alimentare e non alimentare proveniente dalle foreste e dall'arboricoltura da legno;</p>
<p>d) sviluppo sostenibile e integrato della filiera legno-energia locale, promuovendo l'uso a cascata delle biomasse legnose di provenienza locale;</p>	<p>Alleanza cooperative Aggiungere il punto e) La Regione Puglia, al fine di incentivare lo sviluppo della filiera energetica promuove la realizzazione di impianti a cippato di piccola taglia. Max 200 KW. Promuove la gestione attiva del bosco e della filiera energetica. ACCOLTO MA DA VALUTARE</p>	<p>d) sviluppo sostenibile e integrato della filiera legno-energia locale, promuovendo l'uso a cascata delle biomasse legnose di provenienza locale, per impianti di piccola taglia non superiori ai 250 KW termici;</p>
<p>2. La Giunta regionale, sentito il Tavolo Tecnico Consultivo Forestale Regionale, definisce le linee di intervento per lo sviluppo dei prodotti forestali, destinando le risorse finanziarie disponibili alla realizzazione di interventi individuati mediante</p>		<p>2. La Giunta regionale, sentito il Tavolo Tecnico Consultivo Forestale Regionale, definisce le linee di intervento per lo sviluppo dei prodotti forestali, destinando le risorse finanziarie disponibili alla realizzazione di interventi individuati mediante procedure a bando o sostenendo</p>

<p>procedure a bando o sostenendo direttamente singole iniziative di enti locali realizzate anche per il tramite di forme di gestione associata o con le modalità di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).</p>		<p>direttamente singole iniziative di enti locali realizzate anche per il tramite di forme di gestione associata o con le modalità di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).</p>
<p>3. Nella concessione degli aiuti da parte della Regione Puglia, per attività e interventi di cui al comma 1, viene data priorità ai consorzi e alle altre forme di gestione forestale associata di cui all'articolo 29.</p>		<p>3. Nella concessione degli aiuti da parte della Regione Puglia, per attività e interventi di cui al comma 1, viene data priorità ai consorzi e alle altre forme di gestione forestale associata di cui all'articolo 28.</p>

Articolo 32 (Servizi ecosistemici ed ambientali)

<p align="center">Articolo 33 (Servizi ecosistemici ed ambientali)</p> <p>1. La Regione Puglia promuove nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, sistemi locali di pagamento dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSEA) generati dalle attività di gestione forestale sostenibile e dall'assunzione di specifici impegni silvo-ambientali.</p>	<p align="center">Alleanza cooperative</p> <p>Introdurre il concetto di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE). Il principio compensativo nel sistema di gestione attiva della risorsa forestale introduce un concetto nuovo che potrebbe portare grossi benefici al settore agro-silvopastorale. Destinare somme certe ai territori interessati. Promuovere la gestione attiva del territorio e delle foreste con l'introduzione del sistema compensativo.</p> <p align="center">ACCOLTA IN PARTE AL COMMA 2</p>	<p align="center">EX ARTICOLO 33</p> <p align="center">Articolo 32 (Servizi ecosistemici ed ambientali)</p> <p>1. La Regione Puglia promuove nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, sistemi locali di pagamento dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSEA) generati dalle attività di gestione forestale sostenibile e dall'assunzione di specifici impegni silvo-ambientali.</p>
<p>2. La Regione Puglia si impegna a definire e disciplinare con apposito regolamento i sistemi di PSEA in coerenza con quanto previsto al comma 8 e 9 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34 e dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.</p>		<p>2. La Regione Puglia si impegna a definire e disciplinare con apposito regolamento i sistemi di riconoscimento e pagamento dei PSEA in coerenza con quanto previsto al comma 8 e 9 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34 e dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.</p>
<p>3. La promozione di sistemi PSEA di cui al comma 1, deve rispettare e prevedere i seguenti principi e criteri generali:</p>		<p>3. La promozione di sistemi PSEA di cui al comma 1, deve rispettare e prevedere i seguenti principi e criteri generali:</p>
<p>a) che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla generazione e trasformazione di servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, pubblico o privato, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;</p>		<p>a) che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla generazione e trasformazione di servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, pubblico o privato, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;</p>
<p>b) i sistemi di PSEA possono essere sviluppati sul patrimonio forestale di proprietà privata o pubblica, dei comuni, delle loro unioni, delle aree protette, delle fondazioni di bacino</p>		<p>b) i sistemi di PSEA possono essere sviluppati sul patrimonio forestale di proprietà privata o pubblica, dei comuni, delle loro unioni, delle aree protette, delle fondazioni di bacino montano integrato e delle</p>

montano integrato e delle organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;		organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;
c) la volontarietà dell'accordo, che dovrà definire i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di fornitura e di pagamento del servizio;		c) la volontarietà dell'accordo, che dovrà definire i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di fornitura e di pagamento del servizio;
d) l'addizionalità degli interventi oggetto di PSEA rispetto alle condizioni ordinarie di offerta dei servizi;		d) l'addizionalità degli interventi oggetto di PSEA rispetto alle condizioni ordinarie di offerta dei servizi;
e) la permanenza e l'incremento delle diverse funzioni del bene, in particolare di tutela ambientale, presenti prima dell'accordo;		e) la permanenza e l'incremento delle diverse funzioni del bene, in particolare di tutela ambientale, presenti prima dell'accordo;
4. Il regolamento di cui al comma 2 individua gli interventi ascrivibili a buona pratica forestale e assoggettabili agli impegni silvo-ambientali di cui al comma 1 che proteggono, tutelano o forniscono servizi ecosistemici principalmente riconducibili alla:		4. Il regolamento di cui al comma 2 individua gli interventi ascrivibili a buona pratica forestale e assoggettabili agli impegni silvo-ambientali di cui al comma 1 che proteggono, tutelano o forniscono servizi ecosistemici principalmente riconducibili alla:
a) fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata;		a) fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata;
b) regimazione delle acque nei bacini montani e miglioramento delle capacità di filtrazione e di qualità delle acque nelle aree di pianura;		b) regimazione delle acque nei bacini montani e miglioramento delle capacità di filtrazione e di qualità delle acque nelle aree di pianura;
c) salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche;		c) salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche;

Articolo 33. (Valorizzazione paesaggistica, turistica e culturale)

<p align="center">Articolo 34. (Valorizzazione paesaggistica, turistica e culturale)</p>		<p align="center">EX ARTICOLO 34 Articolo 33. (Valorizzazione paesaggistica, turistica e culturale)</p>
<p>1. La Regione Puglia promuove la valorizzazione paesaggistica, turistica e culturale del patrimonio silvopastorale regionale, e sostiene iniziative idonee a migliorare la conoscenza e la cultura della tutela, conservazione e gestione del patrimonio boschivo.</p>		<p>1. La Regione Puglia promuove la valorizzazione paesaggistica, turistica e culturale del patrimonio silvopastorale regionale, e sostiene iniziative idonee a migliorare la conoscenza e la cultura della tutela, conservazione e gestione del patrimonio boschivo.</p>
<p>2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione promuove altresì, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative e attività di informazione e divulgazione pubblica nonché di educazione e comunicazione in favore della società e con particolare riguardo agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, su:</p>		<p>2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione promuove altresì, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative e attività di informazione e divulgazione pubblica nonché di educazione e comunicazione in favore della società e con particolare riguardo agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, su:</p>
<p>a) ruolo e valore economico, ambientale, sociale e culturale del patrimonio forestale e pastorale regionale;</p>		<p>a) ruolo e valore economico, ambientale, sociale e culturale del patrimonio forestale e pastorale regionale;</p>
<p>b) gestione sostenibile delle foreste;</p>		<p>b) gestione sostenibile delle foreste;</p>
<p>c) filiere produttive e servizi generati dalle foreste;</p>		<p>c) filiere produttive e servizi generati dalle foreste;</p>
<p>d) fonti energetiche rinnovabili.</p>		<p>d) fonti energetiche rinnovabili.</p>
<p>3. La Regione Puglia sostiene attività di didattica forestale ed educazione ambientale, azioni culturali e di promozione del turismo scientifico e sportivo, valorizzando le figure agro-forestali operanti sul territorio e incentivando forme di reddito complementari alla produzione forestale, anche attraverso il circuito dei “Boschi didattici della Puglia” di cui alla Legge regionale 10 dicembre 2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia” e ss.mm.ii..</p>		<p>3. La Regione Puglia sostiene attività di didattica forestale ed educazione ambientale, azioni culturali e di promozione del turismo scientifico e sportivo, valorizzando le figure agro-forestali operanti sul territorio e incentivando forme di reddito complementari alla produzione forestale, anche attraverso il circuito dei “Boschi didattici della Puglia” di cui alla Legge regionale 10 dicembre 2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia” e ss.mm.ii..</p>
<p>4. La Giunta regionale aggiorna l'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti presenti sul territorio regionale in attuazione della Legge 14 gennaio 2013, n.10 e ss.mm.ii. e al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio arboreo presente sul territorio con particolare valore ecologico, botanico, culturale e paesaggistico, promuove nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, azioni di conservazione per gli alberi monumentali e i boschi vetusti come disciplinato dal regolamento forestale di cui all'articolo 12.</p>		<p>4. La Giunta regionale aggiorna l'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti presenti sul territorio regionale in attuazione della Legge 14 gennaio 2013, n.10 e ss.mm.ii. e al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio arboreo presente sul territorio con particolare valore ecologico, botanico, culturale e paesaggistico, promuove nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, azioni di conservazione per gli alberi monumentali e i boschi vetusti come disciplinato dal regolamento forestale di cui all'articolo 12.</p>

CAPO II. INIZIATIVE A FAVORE DELLA QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI, DELLE IMPRESE E DEL MERCATO

Articolo 34. (Attività formative, informative)

<p>CAPO II. INIZIATIVE A FAVORE DELLA QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI, DELLE IMPRESE E DEL MERCATO</p> <p>Articolo 35.</p> <p>(Attività formative, informative)</p> <p>1. La Regione Puglia promuove nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del territorio, la formazione continua e l'aggiornamento professionale e tecnico degli operatori nel settore:</p>	<p>ALLEANZA COOPERATIVE</p> <p>La formazione è un elemento imprescindibile se si vuole creare una cultura forestale ed ambientale. La Formazione degli operatori forestali è di fondamentale importanza se vogliamo elevare il livello professionale dei nostri operatori; pertanto la formazione va regolamentata e strutturata attraverso il coinvolgimento di uno o più soggetti accreditati alla formazione.</p> <p>Al fine di garantire la tutela e la gestione attiva delle risorse agro-silvo-pastorali, il miglioramento dei fondi abbandonati e la ricostituzione di unità produttive economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove attività imprenditoriali, le regioni promuovono l'associazionismo fondiario tra i proprietari dei terreni pubblici o privati, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché la costituzione e la partecipazione ai consorzi forestali, a cooperative che operano prevalentemente in campo forestale o ad altre forme associative tra i proprietari e i titolari della gestione dei beni terrieri, valorizzando la gestione associata delle piccole proprietà, i demani, le proprietà collettive e gli usi civici delle popolazioni.</p> <p>Introdurre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ed all'articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 così come previsto dalla Legge Forestale Nazionale.</p> <p>ACCOLTA E DA CONSIDERARE NEL REGOLAMENTO ATTUATIVO</p>	<p style="text-align: right;">EX ARTICOLO 35</p> <p>CAPO II. INIZIATIVE A FAVORE DELLA QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI, DELLE IMPRESE E DEL MERCATO</p> <p>Articolo 34. (Attività formative, informative)</p> <p>1. La Regione Puglia promuove nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del territorio, la formazione continua e l'aggiornamento professionale e tecnico degli operatori nel settore:</p>
--	--	--

a) forestale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali;		a) forestale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali;
b) delle sistemazioni idraulico-forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio;		b) delle sistemazioni idraulico-forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio;
c) della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 19.		c) della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi di cui all'articolo 18 comma 4
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene, in particolare, i corsi di formazione per gli addetti delle imprese iscritte all'albo delle imprese forestali della Regione Puglia di cui all'articolo 36 al fine di qualificarne la professionalità.		2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene, in particolare, i corsi di formazione per gli addetti delle imprese iscritte all'Albo delle imprese forestali della Regione Puglia di cui all'articolo 35 al fine di qualificarne la professionalità.
3. La Regione, d'intesa con gli enti istituzionalmente competenti, può sostenere e cura inoltre l'organizzazione di corsi formativi di aggiornamento e di specializzazione, anche post-universitaria, in materie di interesse forestale volti a promuovere:		3. La Regione, d'intesa con gli enti istituzionalmente competenti, può sostenere e cura inoltre l'organizzazione di corsi formativi di aggiornamento e di specializzazione, anche post-universitaria, in materie di interesse forestale volti a promuovere:
a) la preparazione professionale e tecnica degli operatori pubblici della regione e degli enti delegati, territoriali e locali anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro;		a) la preparazione professionale e tecnica degli operatori pubblici della regione e degli enti delegati, territoriali e locali anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
b) la conservazione della biodiversità, la tutela paesaggistica e la salvaguardia del territorio per i titolari della gestione forestale, pubblici e privati;		b) la conservazione della biodiversità, la tutela paesaggistica e la salvaguardia del territorio per i titolari della gestione forestale, pubblici e privati;
c) la conoscenza tecnica e normativa per professionisti, imprenditori e cittadini;		c) la conoscenza tecnica e normativa per professionisti, imprenditori e cittadini;
d) la specializzazione e l'aggiornamento dei soggetti competenti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi;		d) la specializzazione e l'aggiornamento dei soggetti competenti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi;
e) la qualificazione in materia di vivaistica forestale, lotta fitosanitaria e certificazione forestale;		e) la qualificazione in materia di vivaistica forestale, lotta fitosanitaria e certificazione forestale;
f) la ricerca e all'innovazione nel settore forestale;		f) la ricerca e all'innovazione nel settore forestale;

g) la didattica e l'educazione forestale e ambientale;		g) la didattica e l'educazione forestale e ambientale;
4. La Giunta regionale, in coerenza con i criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali di cui al comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e sentito il Tavolo Tecnico Consultivo Forestale Regionale di cui al comma 3, articolo 14 della presente Legge, definisce con apposito regolamento le procedure, i criteri e le modalità di attivazione della formazione di cui al presente articolo.		4. La Giunta regionale, in coerenza con i criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali di cui al comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e sentito il Tavolo Tecnico Consultivo Forestale Regionale di cui all'articolo 14, comma 3 della presente Legge, definisce con apposito regolamento le procedure, i criteri e le modalità di attivazione della formazione di cui al presente articolo.
5. La Regione promuove d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, forme di coordinamento interregionale per lo scambio ed il riconoscimento dei programmi, dei titoli e dei crediti formativi nell'ambito della formazione professionale e dell'aggiornamento tecnico degli operatori del settore forestale.		5. La Regione promuove d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, forme di coordinamento interregionale per lo scambio ed il riconoscimento dei programmi, dei titoli e dei crediti formativi nell'ambito della formazione professionale e dell'aggiornamento tecnico degli operatori del settore forestale.

Articolo 35. (Albo regionale delle imprese boschive)

<p align="center">Articolo 36. (Albo regionale delle imprese boschive)</p> <p>1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e ambientale è istituito l'albo regionale delle imprese boschive della Regione Puglia, ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.</p>	<p align="center">SEMPLIFICATO</p>	<p align="center">EX ARTICOLO 36</p> <p align="center">Articolo 35. (Albo regionale delle imprese boschive)</p> <p>1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e ambientale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è istituito l'Albo regionale delle imprese boschive della Regione Puglia, disciplinato dal regolamento regionale di cui al comma 6.</p>
<p>2. L'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 è obbligatoria per l'esecuzione:</p>		<p>2. L'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 è obbligatoria per l'esecuzione:</p>
<p>a) di lavori, opere e servizi in ambito forestale e ambientale e di gestione forestale di cui all'articolo 20, comma 1 da realizzare con il contributo di fondi pubblici;</p>		<p>a) di lavori, opere e servizi in ambito forestale e ambientale e di gestione forestale di cui all'articolo 18, da realizzare con il contributo di fondi pubblici;</p>
<p>b) di operazioni di taglio boschivo anche da parte dei privati per superfici boscate superiori ad ettari 1 (uno).</p>		<p>b) di operazioni di taglio boschivo anche da parte dei privati per superfici boscate superiori ad ettari 1 (uno).</p>
<p>3. All'albo possono iscriversi, in coerenza con i criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli elenchi o albi regionali di cui alla lettera a), comma 8, articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le imprese forestali singole e associate, i consorzi forestali stabili di imprese e i consorzi tra società cooperative, che operano nel settore forestale, agroforestale e ambientale in via continuativa o comunque prevalente, e che siano in possesso dei requisiti generali, professionali e tecnici necessari per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 e disciplinati dal regolamento regionale di cui al comma 6.</p>	<p align="center">SEMPLIFICATO</p>	<p>3. All'Albo possono iscriversi, in coerenza con i criteri minimi nazionali di cui alla lettera a), comma 8, articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le imprese forestali, singole e associate, di cui all'articolo 4 comma 1 lettera r), i consorzi di imprese e i consorzi tra società cooperative, che operano in via continuativa o comunque prevalente nel settore forestale, agroforestale e ambientale e che siano in possesso dei requisiti generali, morali, professionali e tecnici necessari per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.</p>
<p>4. Le istanze di iscrizione all'Albo devono essere corredate dalla attestazione di avvenuto pagamento delle spese istruttorie. La mancata attestazione inibisce</p>		<p>4. Le istanze di iscrizione all'Albo devono essere corredate dall'attestazione di avvenuto pagamento delle spese istruttorie disciplinate dal regolamento regionale di cui al comma 6. La mancata</p>

l'avvio del procedimento istruttorio ovvero determina la revoca del riconoscimento.		attestazione inibisce l'avvio del procedimento istruttorio ovvero determina la revoca del riconoscimento.
5. Le imprese di cui al comma 3 possono essere partecipate anche dai proprietari o possessori di aree agro-silvo-pastorali e la partecipazione da parte di proprietari pubblici avviene in deroga al disposto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.		5. Le imprese di cui al comma 3 possono essere partecipate anche dai proprietari o possessori di aree agro-silvo-pastorali e la partecipazione da parte di proprietari pubblici avviene in deroga al disposto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
6. La Giunta regionale, ai sensi del comma 2, articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, disciplina con proprio regolamento l'articolazione dell'albo per sezioni distinte a seconda della diversa natura giuridica delle imprese, tenendo anche conto delle loro capacità tecnico-economiche e della tipologia di prestazioni. Viene inoltre prevista una specifica categoria per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile operanti nel settore forestale. Altresì prevede:		6. La Giunta regionale, ai sensi del comma 2, articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, disciplina con proprio regolamento l'articolazione dell'albo per sezioni distinte a seconda della diversa natura giuridica delle imprese, tenendo anche conto delle loro capacità tecnico-economiche e della tipologia di prestazioni. Viene inoltre prevista una specifica categoria per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile operanti nel settore forestale. Altresì prevede:
a) le modalità di accesso e di tenuta dell'albo nonché le specifiche gli oneri di iscrizione e gestione di cui all'articolo 41;		a) le modalità di accesso e di tenuta dell'albo nonché le specifiche sugli oneri di iscrizione e gestione di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b);
b) i requisiti i tempi e i modi d'iscrizione, di rinnovo, di sospensione e decadenza,		b) i requisiti d'iscrizione e di rinnovo, nonché le cause di sospensione e decadenza che tengono conto dell'esistenza di gravi ed accertate inadempienze contrattuali, dell'eventuale commissione nell'ultimo triennio di violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza che abbiano comportato condanna penale o irrogazione di sanzioni amministrative, e della presenza delle situazioni ostative previste dall'articolo 3, comma 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato).
c) la definizione e l'individuazione dei casi in cui è prevista l'iscrizione all'albo per l'esecuzione dei lavori, opere e servizi di cui al comma 1 , tenendo conto della loro natura e complessità,		c) la definizione e l'individuazione dei casi in cui è prevista l'iscrizione all'albo per l'esecuzione dei lavori, opere e servizi di cui al comma 1 , tenendo conto della loro natura e complessità,
d) le casistiche delle sanzioni accessorie di cui all'articolo 43.		ELIMINATO

<p>7. Gli interventi forestali, pubblici e privati se non attuati per amministrazione diretta, sono affidati, dall'ente pubblico competente o dal proprietario forestale, alle imprese iscritte all'albo di cui al comma 3.</p>		<p>7. Gli interventi forestali, pubblici e privati se non attuati per amministrazione diretta, sono affidati, dall'ente pubblico competente o dal proprietario forestale, alle imprese iscritte all'albo di cui al comma 3.</p>
<p>8. I consorzi, le cooperative e le imprese forestali, iscritte all'albo regionale delle imprese di cui al comma 1, che forniscono in via prevalente, anche nell'interesse di terzi, servizi in ambito forestale e lavori nel settore della selvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparate agli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e imprenditori agricoli professionali ai sensi della normativa vigente.</p>		<p>8. I consorzi, le cooperative e le imprese forestali, iscritte all'albo regionale delle imprese di cui al comma 1, che forniscono in via prevalente, anche nell'interesse di terzi, servizi in ambito forestale e lavori nel settore della selvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparate agli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile e imprenditori agricoli professionali ai sensi della normativa vigente.</p>
<p>9. Le condizioni di equiparazione di cui al comma 8 sono disciplinate in coerenza con quanto previsto al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34.</p>		<p>9. Le condizioni di equiparazione di cui al comma 8 sono disciplinate in coerenza con quanto previsto al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34.</p>

CAPO III. INIZIATIVE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE, DIVULGAZIONE

Articolo 36. (Attività di ricerca e sperimentazione)

<p align="center">CAPO III. INIZIATIVE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE, DIVULGAZIONE</p> <p align="center">Articolo 37.</p> <p align="center">(Attività di ricerca e sperimentazione)</p> <p>1. La Regione sostiene lo sviluppo della ricerca, la sperimentazione, l'innovazione e il trasferimento tecnologico in ambito forestale e ambientale, anche avvalendosi dei propri enti delegati ed in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, con le Università e gli enti di ricerca nazionali, europei e internazionali, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>		<p align="right">EX ARTICOLO 37</p> <p align="center">CAPO III. INIZIATIVE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE, DIVULGAZIONE</p> <p align="center">Articolo 36. (Attività di ricerca e sperimentazione)</p> <p>1. La Regione sostiene lo sviluppo della ricerca, la sperimentazione, l'innovazione e il trasferimento tecnologico in ambito forestale e ambientale, anche avvalendosi dei propri enti delegati ed in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, con le Università e gli enti di ricerca nazionali, europei e internazionali, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>2. La Giunta regionale disciplina le modalità e le priorità per il sostegno alle attività di ricerca e sperimentazione in materia forestale e ambientale con particolare riferimento alla:</p>		<p>2. La Giunta regionale disciplina le modalità e le priorità per il sostegno alle attività di ricerca e sperimentazione in materia forestale e ambientale con particolare riferimento alla:</p>
<p>a) ricerca applicata di interesse regionale in campo selvicolturale e di sviluppo dei servizi ecosistemici e dei prodotti forestali legnosi e non legnosi e relativa divulgazione e assistenza tecnica;</p>	<p>DIPARTIMENTO DISAAT</p> <p>Articolo 37 comma 2 lettera a) sostituire con</p> <p>a)-ricerca applicata di interesse regionale in campo selvicolturale per il potenziamento dei servizi ecosistemici, per il miglioramento dello stato di conservazione degli habitat forestali e per il potenziamento dei prodotti forestali legnosi e non legnosi e relativa divulgazione e assistenza tecnica;</p> <p>Si ritiene necessaria la modifica per mostrare l'interesse del legislatore alla gestione forestale attiva anche nelle aree protette attraverso pratiche colturali idonee e specifiche per ciascun tipo di habitat forestale di cui all'Allegato I della direttiva 43/92 CEE</p>	<p>a) ricerca applicata di interesse regionale in campo forestale per il potenziamento dei servizi ecosistemici, per il miglioramento della gestione forestale e dello stato di conservazione degli habitat forestali e per il potenziamento dei prodotti forestali legnosi e non legnosi e relativa divulgazione e assistenza tecnica;</p>

	ACCOLTO	
b) ricerca e applicazione di forme innovative di pianificazione e gestione volte alla valorizzazione multifunzionale del bosco;		b) ricerca e applicazione di forme innovative di pianificazione e gestione volte alla valorizzazione multifunzionale del bosco;
c) ricerca, innovazione e sperimentazione di sistemi orientati alla previsione e alla prevenzione degli incendi boschivi, dei disastri naturali e attacchi fitosanitari;		c) ricerca, innovazione e sperimentazione di sistemi orientati alla previsione e alla prevenzione degli incendi boschivi, dei disastri naturali e attacchi fitosanitari;
d) ricerca e sperimentazione di tecniche operative e modelli organizzativi innovativi per il miglioramento delle tecniche di spegnimento degli incendi, da diffondere attraverso il costante addestramento degli operatori antincendio.		d) ricerca e sperimentazione di tecniche operative e modelli organizzativi innovativi per il miglioramento delle tecniche di spegnimento degli incendi, da diffondere attraverso il costante addestramento degli operatori antincendio.
e) l'esecuzione di studi finalizzati alla conoscenza e all'innovazione nel settore forestale, all'esercizio delle attività forestali, della filiera foresta-legno e del settore degli impianti di produzioni legnose specializzate.		e) l'esecuzione di studi finalizzati alla conoscenza e all'innovazione nel settore forestale, all'esercizio delle attività forestali, della filiera foresta-legno e del settore degli impianti di produzioni legnose specializzate.
	<p>Alleanza cooperative Sviluppare una propria attività di ricerca e di sperimentazione. La realizzazione di una struttura regionale per la conservazione della biodiversità forestale.</p> <p>ACCOLTA Conservazione del germoplasma – ricerca su piante resilienti al cambiamento climatico. – Istituto Sperimentale Forestale sulle Filiere del legno</p> <p>NON ACCOLTA DIPARTIMENTO DISAAT Articolo 37 comma 2 Inserire il punto: f) l'esecuzione di studi di interesse regionale finalizzati ai rapporti tra bosco e tutela della</p>	<p>NUOVO f) l'esecuzione di studi di interesse regionale finalizzati ai rapporti tra bosco e tutela della biodiversità, mitigazione del cambiamento climatico e protezione dal dissesto idrogeologico.</p>

	<p>biodiversità, mitigazione del cambiamento climatico e protezione dal dissesto idrogeologico</p> <p>Attività di ricerca richieste anche in ambito europeo</p> <p>ACCOLTA</p>	
--	---	--

Articolo 37 (Fondo regionale di sviluppo forestale)

<p align="center">Articolo 38. (Fondo regionale di sviluppo forestale)</p>		<p align="right">EX ARTICOLO 38</p> <p align="center">Articolo 37 (Fondo regionale di sviluppo forestale)</p>
<p>1. Allo scopo di perseguire le finalità di cui al comma 3, gli obiettivi del Programma forestale regionale di cui all'articolo 9 e finanziare gli interventi e le azioni promossi dalla presente legge è istituito "Il fondo regionale di sviluppo forestale".</p>		<p>1. Allo scopo di perseguire le finalità di cui all'articolo 3, gli obiettivi del Programma forestale regionale di cui all'articolo 3 e finanziare gli interventi e le azioni promossi dalla presente legge, è istituito "Il fondo regionale di sviluppo forestale".</p>
<p>2. I fondi derivati dalle disposizioni della presente legge in materia di tasse e oneri istruttori di cui all'articolo 41, e applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 43, confluiscono nel "Fondo regionale di sviluppo forestale" di cui al comma 1 a disposizione della Regione.</p>		<p>2. I fondi derivati dalle disposizioni della presente legge in materia di tasse e oneri istruttori previsti all'articolo 40 e nell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 42, confluiscono nel "Fondo regionale di sviluppo forestale" di cui al comma 1 del presente articolo.</p>
		<p>3. Nell'ambito del "Fondo regionale di sviluppo forestale" di cui al comma 2 è istituito nel bilancio regionale apposito capitolo di entrata, denominato "Versamenti eseguiti da soggetti richiedenti rilascio autorizzazioni e pareri in materia forestale", correlato ad apposito capitolo in uscita denominato "Spese per il miglioramento del patrimonio forestale e del settore forestale della Regione".</p>

Titolo IV. STRUMENTI DI ATTUAZIONE
CAPO I. CONOSCENZA E MONITORAGGIO DELLE RISORSE FORESTALI
Articolo 38. (Servizio informativo forestale)

<p style="text-align: center;">Titolo IV. STRUMENTI DI ATTUAZIONE CAPO I. CONOSCENZA E MONITORAGGIO DELLE RISORSE FORESTALI Articolo 39. (Servizio informativo forestale)</p> <p>1. La Regione promuove nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, il coordinamento, l'armonizzazione e la digitalizzazione delle informazioni amministrative, statistiche e cartografiche inerenti il patrimonio forestale, la sua gestione e delle attività di settore e di filiera, nonché le informazioni di carattere ambientale inerenti la materia forestale.</p>		<p style="text-align: right;">EX ARTICOLO 39</p> <p style="text-align: center;">Titolo IV. STRUMENTI DI ATTUAZIONE CAPO I. CONOSCENZA E MONITORAGGIO DELLE RISORSE FORESTALI Articolo 38. (Servizio informativo forestale)</p> <p>1. La Regione promuove, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, il coordinamento, l'armonizzazione e la digitalizzazione delle informazioni amministrative, statistiche e cartografiche inerenti il patrimonio forestale, la sua gestione e delle attività di settore e di filiera, nonché le informazioni di carattere ambientale inerenti la materia forestale.</p>
<p>2. Ai fini del comma 1 la Regione realizza il Sistema Informativo Forestale Regionale, di cui si avvale per le proprie attività istituzionali e finalità di divulgazione, programmazione, pianificazione e controllo, nonché per rendere efficace e omogenea a livello regionale la gestione di conoscenze condivise e certificate, e consentire l'accessibilità alle informazioni e alla gestione delle pratiche amministrative e autorizzative in materia forestale.</p>		<p>2. Ai fini del comma 1 la Regione realizza il Sistema Informativo Forestale Regionale, di cui si avvale per le proprie attività istituzionali e finalità di divulgazione, programmazione, pianificazione e controllo, nonché per rendere efficace e omogenea a livello regionale la gestione di conoscenze condivise e certificate, e consentire l'accessibilità alle informazioni e alla gestione delle pratiche amministrative e autorizzative in materia forestale.</p>
<p>3. Il Sistema di cui al comma 2, gestito presso la competente struttura regionale in materia forestale, raccoglie, monitora, elabora ed archivia, le informazioni connesse al settore forestale relative a:</p>		<p>3. Il Sistema di cui al comma 2, gestito presso la competente struttura regionale in materia forestale, raccoglie, monitora, elabora ed archivia, le informazioni connesse al settore forestale e relative a:</p>
<p>a) stato e caratteristiche del patrimonio forestale regionale e relative infrastrutture;</p>	<p>DIPARTIMENTO DISAAT Articolo 39 comma 3 lettera a Aggiungere: stato e caratteristiche del patrimonio forestale regionale e relative</p>	<p>a) stato e caratteristiche del patrimonio forestale regionale e relative infrastrutture di viabilità forestale, e manufatti e opere di sistemazione idraulico-forestale;</p>

	<p>infrastrutture (viabilità forestale, opere di sistemazione idraulico-forestale, manufatti forestali) Per chiarire il concetto di infrastruttura</p> <p>ACCOLTO</p>	
b) attività e procedimenti amministrativi inerenti la tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio forestale regionale;		b) attività e procedimenti amministrativi inerenti la tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio forestale regionale;
c) servizi di interesse trasversale volti alla consultazione, l'interrogazione e il download di informazioni e documenti;		c) servizi di interesse trasversale volti alla consultazione, l'interrogazione e il download di informazioni e documenti;
d) analisi e archiviazione di informazioni statistiche forestali e ambientali;		d) analisi e archiviazione di informazioni statistiche forestali e ambientali;
e) divulgazione delle informazioni archiviate;		e) divulgazione delle informazioni archiviate;
4. Il Sistema Informativo Forestale Regionale è integrato nel Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia, del quale condivide strutture ed infrastrutture tecnologiche garantendo informazioni certificate, sinergie gestionali e organizzative a sostegno delle attività istituzionali degli Enti Locali, dell'attività dei professionisti e delle esigenze di conoscenza e trasparenza dei cittadini pugliesi, nonché la gestione delle pratiche amministrative e autorizzative in materia forestale.		4. Il Sistema Informativo Forestale Regionale è integrato nel Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia, del quale condivide strutture ed infrastrutture tecnologiche garantendo informazioni certificate, sinergie gestionali e organizzative a sostegno delle attività istituzionali degli Enti Locali, dell'attività dei professionisti e delle esigenze di conoscenza e trasparenza dei cittadini pugliesi, nonché la gestione delle pratiche amministrative e autorizzative in materia forestale.
5. Il Sistema Informativo Forestale Regionale si coordina altresì con il Sistema Informativo Territoriale della regione Puglia al fine di garantire la gestione e l'archiviazione delle cartografie tematiche di interesse forestale e silvo-pastorale e delle relative basi di dati, comprese quelle della carta e dell'inventario forestale regionale di cui all'articolo 40;		5. Il Sistema Informativo Forestale Regionale si coordina altresì con il Sistema Informativo Territoriale della regione Puglia al fine di garantire la gestione e l'archiviazione delle cartografie tematiche di interesse forestale e silvo-pastorale e delle relative basi di dati, comprese quelle della carta e dell'inventario forestale regionale di cui all'articolo 39;

Articolo 39 (Cartografia e inventario forestale)

<p align="center">Articolo 40 (Cartografia e inventario forestale)</p> <p>1. La Regione, per conoscere, descrivere e pianificare le risorse forestali e silvo-pastorali del proprio territorio, promuove nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, la redazione dell'Inventario forestale regionale e realizza e aggiorna la Carta forestale regionale georiferita e delle relative infrastrutture, anche avvalendosi di altri soggetti pubblici o privati operanti nel settore, in collaborazione con le Università e gli enti di ricerca nazionali, europei e internazionali, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p align="center">RIVISTO E SPEMPLIFICATO PER CHIAREZZA</p>	<p align="center">EX ARTICOLO 40 Articolo 39 (Cartografia e inventario forestale)</p> <p>1. La Regione, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, per conoscere, descrivere e pianificare le risorse del patrimonio forestale regionale, promuove nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, la redazione e aggiornamento dell'Inventario forestale regionale e della Carta forestale regionale georiferita e delle relative infrastrutture, anche avvalendosi di altri soggetti pubblici o privati operanti nel settore, in collaborazione con le Università e gli enti di ricerca nazionali, europei e internazionali,.</p>
<p>2. L'Inventario forestale della Puglia e le altre cartografie tematiche sono gestite e integrate nell'ambito del Sistema Informativo Territoriale della regione Puglia.</p>	<p align="center">RIVISTO E SPEMPLIFICATO PER CHIAREZZA</p>	<p>2. L'Inventario forestale della Puglia e i tematismi della Carta forestale regionale georiferita confluiscono e vengono gestiti e integrati organicamente nell'ambito del Sistema Informativo Territoriale della regione Puglia.</p>
<p>3. L'inventario Forestale della Regione Puglia è redatto a fini conoscitivi e statistici ai sensi del comma 1, articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e adotta la definizione di foresta riconosciuta dall'Istituto nazionale di statistica e utilizzata per l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio. Ha come obiettivo la raccolta delle informazioni sulla quantità e qualità delle risorse forestali e sulle caratteristiche del territorio occupato dalle formazioni forestali, al fine di incrementare le basi conoscitive e verificare la sostenibilità dell'uso delle risorse forestali regionali.</p>	<p>Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali Art. 40 c. 3 Chiarire quale definizione di bosco la legge intende adottare AI FINI STATISTICI VIENE ADOTTATA PER L'INVENTARIO LA DEFINIZIONE DI BOSCO INTERNAZIONALE GIA' UTILIZZATA DELL'INFC COME PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE DAL 2005E RIBADITO NEL DECRETO 34/2018. PER LA CARTA FORESTALE VALE QUANTO DISPOSTO AL COMMA 6</p>	<p align="center">RIVISTO E SPEMPLIFICATO PER CHIAREZZA</p> <p>3. L'inventario Forestale della Regione Puglia è redatto ai sensi del comma 1, articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, a fini statistici per incrementare le basi conoscitive e verificare la sostenibilità dell'uso delle risorse forestali regionali. Raccoglie su base campionaria informazioni quantitative e qualitative delle risorse forestali pugliesi e adotta le definizioni riconosciute dall'Istituto Nazionale di Statistica e già utilizzata dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.</p>

<p>4. L'Inventario di cui al comma 3 viene aggiornato ogni 10 anni, coerentemente con le tipologie inventariali dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio con un infittimento dei punti di campionamento utilizzati da quest'ultimo. L'inventario viene completato dalla Carta forestale regionale georiferita e delle relative infrastrutture che confluisce e si integra organicamente al Sistema Informativo Territoriale della regione Puglia.</p>		<p>4. L'Inventario di cui al comma 3 viene aggiornato ogni 10 anni, coerentemente con le tipologie inventariali dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio con un infittimento dei punti di campionamento utilizzati da quest'ultimo. L'inventario viene completato dalla Carta forestale regionale georiferita e delle relative infrastrutture.</p>
<p>5. La Carta forestale della Regione Puglia viene redatta su basi tipologiche e specifiche categorie di copertura/uso del suolo riconducibili agli standard internazionali e nazionali, facendo riferimento a definizioni multiple di bosco al fine di poter soddisfare le esigenze conoscitive e statistiche inventariali internazionali, nazionali e regionali, e disporre di informazioni certificate a sostegno delle attività istituzionali degli Enti Locali e dell'attività dei professionisti.</p>		<p>5. La Carta forestale e delle relative infrastrutture della Regione Puglia viene redatta su basi tipologiche e specifiche categorie di copertura e uso del suolo riconducibili agli standard internazionali e nazionali, al fine di completare e integrare le informazioni inventariali e supportare la redazione degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 8, comma 2 della presente legge.</p>
	<p>NUOVO</p>	<p>6. La Carta forestale di cui al comma 5 al fine di poter soddisfare le esigenze conoscitive e inventariali internazionali, nazionali e regionali, e disporre di informazioni certificate a sostegno delle attività istituzionali e dei professionisti è realizzata facendo riferimento a definizioni multiple di bosco, con:</p>
		<p>a) dettaglio informativo comparabile alla scala 1:10.000 con unità minime di 5.000 metri quadrati e di 2.000 m metri quadrati, riconducibili alle definizioni utilizzate dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio e alla definizione di bosco di cui all'articolo 5;</p>
		<p>b) integrazione tra supporti telerilevati a diversa risoluzione e da rilievi a terra, su base catastale e Carta Tecnica della Regione Puglia nel sistema di coordinate UTM 32N WGS84 o, in alternativa, UTM ED50 convertibile.</p>
<p>6. La Giunta regionale, definisce i parametri e i criteri di rilevamento inventariali e cartografici e favorisce la costituzione di una rete permanente di monitoraggio</p>		<p>7. La Giunta regionale, definisce i parametri e i criteri di rilevamento inventariali e cartografici e favorisce la costituzione di una rete permanente di monitoraggio delle risorse forestali, anche per fini</p>

<p>delle risorse forestali, anche per fini sperimentali, individuando specifiche stazioni all'interno delle proprietà forestali anche corrispondenti ai punti di campionamento inventariale.</p>		<p>sperimentali, individuando specifiche stazioni permanenti all'interno delle proprietà forestali anche corrispondenti ai punti di campionamento inventariale nazionale.</p>
	<p>NUOVO</p>	<p>8. La Giunta regionale, su proposta della Sezione competente, adotta l'Inventario forestale regionale e la Cartografia forestale regionale e delle relative infrastrutture.</p>

CAPO II. VIGILANZA E SANZIONI
Articolo 40 (Tasse e oneri istruttori)

CAPO II. VIGILANZA E SANZIONI Articolo 41 (Tasse e oneri istruttori)		EX ARTICOLO 41 CAPO II. VIGILANZA E SANZIONI Articolo 40 (Tasse e oneri istruttori)
1. Le spese istruttorie per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di:		1. Le spese istruttorie per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di:
a) trasformazione del bosco con compensazione di cui all'articolo 23 sono poste a carico dei soggetti richiedenti, privati e pubblici, nella misura di euro duecento a pratica, da aggiornare a cadenza triennale.		a) trasformazione del bosco con compensazione di cui all'articolo 22 , sono poste a carico dei soggetti richiedenti, privati e pubblici secondo quanto disposto al regolamento di cui al comma 10 del medesimo articolo , da aggiornare a cadenza triennale;
b) di vincolo idrogeologico forestale e di taglio boschivo, per interventi superiori a dieci ettari, sono poste a carico dei soggetti richiedenti, fatta eccezione per gli enti locali e la Regione, nella misura di euro cento a pratica, da aggiornare a cadenza triennale. Per interventi inferiori a dieci ettari, le spese istruttorie sono ricondotte a euro cinquanta a pratica.”		b) vincolo idrogeologico forestale di cui all'articolo 21 sono poste a carico dei soggetti richiedenti, fatta eccezione per gli enti locali e la Regione, secondo quanto disposto al regolamento di cui all'articolo 12 , da aggiornare a cadenza triennale.
c) di taglio boschivo di cui all'articolo XX , per interventi superiori a dieci ettari, sono poste a carico dei soggetti richiedenti, fatta eccezione per gli enti locali e la Regione, secondo quanto disposto al regolamento di cui all'articolo XXX , da aggiornare a cadenza triennale. Per interventi inferiori a dieci ettari, le spese istruttorie sono ricondotte a euro cinquanta a pratica.		c) taglio boschivo di cui all'articolo 20 , sono poste a carico dei soggetti richiedenti, fatta eccezione per gli enti locali e la Regione, secondo quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 12 , da aggiornare a cadenza triennale.
c) pianificazione forestale di cui all'articolo 10 e 11 sono poste a carico dei soggetti richiedenti, fatta eccezione per gli enti locali e la Regione, nella misura di euro cinquanta a pratica, da aggiornare a cadenza triennale.		d) pianificazione forestale di cui all'articolo 10 e 11 sono poste a carico dei soggetti richiedenti, fatta eccezione per gli enti locali e la Regione, secondo quanto disposto al regolamento di cui all'articolo 12 da aggiornare a cadenza triennale.
		e) attività di utilizzazione dei pascoli e l'esercizio del pascolo in bosco sono poste a carico dei soggetti richiedenti, secondo quanto disposto al regolamento di cui all'articolo 12 .

		f) attività di didattica forestale ed educazione ambientale, azioni culturali e di promozione del turismo scientifico e sportivo, nonché la prima iscrizione al circuito dei “Boschi didattici della Puglia” di cui alla Legge regionale 10 dicembre 2012, n. 40 e ss.mm.ii., sono poste a carico dei soggetti richiedenti, secondo quanto disposto al regolamento di cui all'articolo 12 .
		g) iscrizione al Registro dei materiali di base e dei boschi da seme della Regione Puglia previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386,
		h) iscrizione e gestione all'Albo regionale delle imprese boschive di cui all'articolo 35 sono poste a carico dei richiedenti, fatta eccezione per la Regione Puglia e propri Enti strumentali, secondo quanto disposto al regolamento di cui all'articolo 35, comma 6 .
2. Le istanze da inoltrare per tramite del servizio informativo forestale di cui all'articolo 39 per il rilascio di atti autorizzativi e pareri di cui ai commi 1 , devono essere corredate dalla attestazione di avvenuto pagamento delle spese istruttorie. La mancata certificazione impedisce l'avvio del procedimento istruttorio.		2. Le istanze da inoltrare per tramite del servizio informativo forestale di cui all'articolo 38 per il rilascio di atti autorizzativi e pareri di cui ai commi 1 , devono essere corredate dalla attestazione di avvenuto pagamento delle spese istruttorie. La mancata certificazione impedisce l'avvio del procedimento istruttorio.
3. Le entrate di cui al presente articolo si realizzano mediante versamenti, da parte dei soggetti obbligati, da effettuarsi sul conto corrente 60205323, a “Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali”.	AGGIORNARE CON Tesoreria regionale avente le seguenti coordinate: Conto Corrente: n° 46774, Istituto: Banco di Napoli, intestato a: Conto Tesoreria Unica Regione Puglia, CODICE IBAN: IT62R0101004015100000046774 CODICE BIC-SWIFT: IBSPITNA	3. Le entrate di cui al presente articolo si realizzano mediante versamenti, da parte dei soggetti obbligati, da effettuarsi sul conto di Tesoreria Unica Regione Puglia n° 46774, Istituto: Banco di Napoli, intestato a: Conto Tesoreria, CODICE IBAN: IT62R0101004015100000046774, CODICE BIC-SWIFT: IBSPITNA.
4. Nell'ambito del “Fondo regionale di sviluppo forestale” di cui all'articolo 38 è istituito nel bilancio regionale apposito capitolo di entrata, denominato “Versamenti eseguiti da soggetti richiedenti rilascio autorizzazioni e pareri in materia forestale”, correlato ad apposito capitolo in uscita denominato “Spese per l'incremento ed il miglioramento delle aree boscate della Regione” nonché per coprire le indennità di		4. I versamenti di cui al comma 3 confluiscono nel capitolo di entrata, denominato “Versamenti eseguiti da soggetti richiedenti” correlato ad apposito capitolo in uscita denominato “Spese per il miglioramento del patrimonio forestale e del settore forestale della Regione” di cui al all'articolo 37, comma 3 del “Fondo regionale di sviluppo forestale” di cui al comma 1 del medesimo articolo .

<p>occupazione dei terreni compresi nel rimboschimento e per gli interventi manutentori sui rimboschimenti realizzati ai sensi dell'articolo 60 della legge n. 264 del 1949 e della legge regionale n. 25 del 1974".</p>		
<p>5. Le spese istruttorie di iscrizione e gestione all'Albo regionale delle imprese boschive di cui all'articolo 36 sono poste a carico dei richiedenti, fatta eccezione per la Regione Puglia e propri Enti strumentali, nella misura di duecento euro a domanda. Entro il 30 marzo di ogni anno i soggetti iscritti all'Albo, pubblici e privati, fatta eccezione per la Regione e propri Enti strumentali, sono tenuti a versare tassa di iscrizione annuale secondo quanto disposto dal regolamento di cui al comma 6 articolo 36.</p>		<p>SPOSTATO AL COMMA 1 lettera h</p>
<p>6. Le entrate rivenienti dai versamenti eseguiti dai soggetti richiedenti l'iscrizione all'Albo delle Imprese Boschive, nonché le spese istruttorie, alimentano, mediante versamenti a effettuarsi sul conto corrente 60225323 intestato a "Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali", il capitolo 3062101, nell'ambito della UPB 03.03.01. Le entrate sono correlate nell'ambito del "Fondo regionale di sviluppo forestale" di cui all'articolo 38 al capitolo in uscita 121071, nell'ambito della UPB 01.04.01, per l'attività di formazione ed informazione in campo forestale.</p>		<p>ELIMINATO</p>

Articolo 41. (Vigilanza e accertamenti)

<p align="center">Articolo 42. (Vigilanza e accertamenti)</p> <p>1. Le funzioni di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di foreste e delle disposizioni della presente legge e dei rispettivi regolamenti attuativi sono di competenza regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.</p>		<p align="right">EX ARTICOLO 42</p> <p align="center">Articolo 41. (Vigilanza e accertamenti)</p> <p>1. Le funzioni di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di foreste e delle disposizioni della presente legge e dei rispettivi regolamenti attuativi sono di competenza regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.</p>
<p>2. Le funzioni di cui al comma 1, vengono esercitate dagli organi direttamente designati dalle leggi vigenti, nonché:</p>		<p>2. La Regione Puglia fornisce ogni supporto tecnico-logistico per rendere più efficace l'azione di accertamento delle violazioni ed i successivi adempimenti amministrativi. Le funzioni di cui al comma 1, vengono esercitate dagli organi direttamente designati dalle vigenti leggi, nonché:</p>
<p>a) dal Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia nell'ambito delle competenze a esso attribuite dal decreto legislativo n.177/2016 "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di Polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato", e nell'ambito di ulteriori funzioni individuate con apposita convenzione;</p>	<p>Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia": Esigenza di maggior precisione nell'individuazione degli organi accertatori. comma 2, lett. a)</p> <p>1. Le Forze di Polizia provvedono all'accertamento delle violazioni amministrative in conformità con le norme regionali, nonché alle disposizioni regionali sul contenzioso amministrativo. Le Forze di Polizia possono provvedere all'accertamento delle violazioni amministrative in conformità con le norme regionali, nonché alle disposizioni regionali sul contenzioso amministrativo.</p> <p>2. La Regione Puglia può fornire alle Forze di Polizia ogni supporto tecnico-logistico per rendere più efficace l'azione di accertamento delle violazioni ed i successivi adempimenti amministrativi.</p>	<p>a) le Forze di Polizia provvedono all'accertamento delle violazioni amministrative in conformità con le norme regionali, nonché alle disposizioni regionali sul contenzioso amministrativo. Le Forze di Polizia possono provvedere all'accertamento delle violazioni amministrative in conformità con le norme regionali, nonché alle disposizioni regionali sul contenzioso amministrativo.</p>

	ACCOLTO ma da chiarire con il Comando carabinieri.	
b) dal Nucleo di Vigilanza Ambientale istituito presso la Sezione di Vigilanza Regionale secondo quanto previsto dal Regolamento regionale del 19 febbraio 2018, n. 4 "Regolamento del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia".		b) dal Nucleo di Vigilanza Ambientale istituito presso la Sezione di Vigilanza Regionale secondo quanto previsto dal Regolamento regionale del 31 ottobre 2019, n. 21 e Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 37 articolo 4. Regolamento della Sezione regionale di Vigilanza.
3. Il personale regionale incaricato, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite può svolgere attività di supporto tecnico per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1.		3. Il personale regionale incaricato, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite può svolgere attività di supporto tecnico per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1.

Articolo 42. (Sanzioni amministrative pecuniarie forestali)

<p>Articolo 43. (Sanzioni amministrative pecuniarie forestali)</p> <p>1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e pene previste da altre norme statali e regionali.</p>	<p>Alleanza cooperative</p> <p>Rivedere le sanzioni amministrative sia negli importi che nelle sanzioni applicate alle imprese iscritte all'Albo delle Imprese Forestali della Regione Puglia.</p> <p>Le sanzioni risultano troppo soggettive quindi si chiede un regolamento puntuale al fine di evitare Interpretazioni soggettive.</p> <p>DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE</p> <p>Comando Carabnieri</p> <p>Comma 1 - Si suggerisce di riformulare la norma in modo da prevenire qualsivoglia conflitto interpretativo circa eventuali conflitti apparenti di norme statali e regionali, considerando la previsione dell'art.9 della legge 689/81. Ad inciso, l'ultima parte del comma appare già formulata in modo atecnico, laddove si legge di "sanzioni amministrative e pene previste da altre norme statali e regionali".</p> <p>ACCOLTA</p>	<p align="right">EX ARTICOLO 43</p> <p>Articolo 42. (Sanzioni amministrative pecuniarie forestali)</p> <p>1. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale, in attuazione delle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, le violazioni alle disposizioni della presente legge sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie</p>
<p>2. Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni di taglio e di disciplina delle attività di gestione forestale di cui all'articolo 19:</p>	<p>legge 689 ndell'81 articolo 16</p>	<p>2. Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni di taglio e di disciplina delle attività di gestione forestale di cui all'articolo 18:</p>
<p>a) da euro 1.500,00 ad euro 3.000,00 per ettaro di terreno o frazione di esso per il taglio di piante nei boschi di cui all'articolo 5 eseguiti in difformità o assenza della comunicazione o autorizzazione prevista all'articolo 21, o dalle norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 12; Qualora le violazioni siano commesse in formazioni di macchia mediterranea o in situazioni speciali riconosciute dalla Regione le sanzioni sono raddoppiate.</p>	<p>Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia": Indeterminata appare l'espressione "situazioni speciali"</p>	<p>a) da euro 500,00 ad euro 3.000,00 per ettaro di terreno o frazione di esso per il taglio di piante nei boschi di cui all'articolo 5 eseguiti in difformità o assenza della comunicazione o autorizzazione prevista all'articolo 20 e delle disposizioni del regolamento forestale di cui all'articolo 12; Qualora le violazioni siano commesse in formazioni di macchia mediterranea o in specifiche situazioni definite dal regolamento forestale stesso, le sanzioni sono raddoppiate;</p>

<p>b) da un minimo di 70,00 euro ad un massimo di 2.000,00 euro per il taglio di ciascuna pianta di origine naturale, isolata, in gruppi o in filare, proporzionalmente al diametro del fusto misurato a metri 1,30 da terra eseguito in difformità o assenza della comunicazione o autorizzazione prevista all'articolo 21, o dalle norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 12.</p>	<p>SANZIONI RELATIVE ALLE IMPRESE NON ISCRITTE ALL'ALBO.....</p>	<p>b) a partire da 70,00 euro per diametro di 7,5 cm fino ad un massimo di 2.000,00 euro proporzionalmente al diametro del fusto misurato a metri 1,30 da terra, per il taglio di ciascuna pianta forestale, isolata, in gruppi o in filare, eseguito in difformità o assenza della comunicazione o autorizzazione prevista all'articolo 20, o dalle norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 12.</p>
<p>c) da euro 50 a euro 150,00 per interventi di taglio di parti di ciascuna pianta, eseguiti nei popolamenti forestali di cui all'articolo 5 o su piante isolate, a gruppi o filari in difformità o assenza della comunicazione o autorizzazione prevista all'articolo 21, o dalle norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 12.</p>		<p>c) da euro 50 a euro 150,00 per interventi di taglio di parti di ciascuna pianta in piedi, eseguiti nei popolamenti forestali di cui all'articolo 5 o su piante forestali isolate, a gruppi o filari in difformità o assenza della comunicazione o autorizzazione prevista all'articolo 20, o dalle norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 12.</p>
<p>d) da euro 50,00 ad euro 2.500,00 per ogni ettaro di terreno o frazione per chiunque esegua interventi selvicolturali in boschi non oggetto di pianificazione. Nelle more di approvazione degli strumenti di pianificazione i singoli interventi selvicolturali, possono essere realizzati previa richiesta autorizzativa. Per la mancata autorizzazione di cui all'articolo 21 la sanzione è elevata ad euro 500,00.</p>	<p>SANZIONE GIA' PREVISTA NEL CASO A)</p>	<p>ELIMINATO</p>
<p>e) da euro 100,00 ad euro 1.000,00 nel caso in cui i lavori di taglio di boschi e lavori ad essi connessi previsti nei PGF o PT vigenti, siano eseguiti in difformità o assenza della comunicazione o autorizzazione prevista all'articolo 21;</p>		<p>d) da euro 50,00 ad euro 300,00 nel caso in cui i lavori di taglio di boschi e lavori ad essi connessi previsti nei PGF o PT vigenti, siano eseguiti in assenza della comunicazione prevista all'articolo 20 ma conformi a quanto previsto dagli strumenti pianificatori;</p>
<p>f) da euro 50,00 ad euro 500,00, nel caso in cui i lavori previsti nei PGF o PT siano avviati in data antecedente o al di fuori delle epoche stabilite dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12; Per la mancata autorizzazione di cui all'articolo 21 la sanzione è elevata ad euro 500,00.</p>	<p>SANZIONE GIA' PREVISTA NEL CASO A)</p>	<p>ELIMINATO</p>

<p>g) da euro 5,00 a euro 50,00 ogni 100 metri quadri, con un minimo di 100,00 euro, per la mancata sistemazione dei residui di lavorazione nelle tagliate e per il mancato o ritardato sgombero dei prodotti del taglio, in modo difforme alle disposizioni del regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12;</p>		<p>e) da euro 10,00 a euro 60,00 ogni 500 metri quadri o frazione di superficie forestale per la mancata sistemazione dei residui di lavorazione nelle tagliate e per il mancato o ritardato sgombero obbligatorio dei prodotti del taglio, in modo difforme alle disposizioni del regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12;</p>
<p>h) da euro 5,00 a euro 50,00 ogni 10 metri quadri o frazione di superficie forestale per chi, nel corso di interventi selvicolturali previsti nei PGF o PT vigenti e di qualsiasi natura, provochi in violazione alle disposizioni del regolamento forestale di cui all'articolo 12 danni al terreno, alla rinnovazione o al sottobosco, lo sradicamento, il taglio o il danneggiamento di piante;</p>		<p>f) da euro 5,00 a euro 30,00 ogni 100 metri quadri o frazione di superficie forestale per chi, nel corso delle operazioni selvicolturali, provochi in violazione alle disposizioni del regolamento forestale di cui all'articolo 12 danni alla rinnovazione o al sottobosco, lo sradicamento o il danneggiamento di piante e ceppaie;</p>
<p>i) da euro 300,00 a euro 3.000,00 per l'uso del "martello forestale" regionale in modo difforme alle disposizioni del regolamento forestale; nel caso di mancata comunicazione di smarrimento del "martello forestale" secondo le disposizioni del regolamento forestale la sanzione è di euro 800,00. L'utilizzo nelle operazioni di martellata di "martello forestale" regionale contraffatto, comporterà, fatti salvi gli aspetti penali, l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 15.000,00 ad euro 30.000,00 per ettaro o frazione di esso di bosco martellato;</p>		<p>g) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per l'uso del "martello forestale" in modo difforme alle disposizioni del regolamento forestale di cui all'articolo 12; l'utilizzo nelle operazioni di martellata di "martello forestale" contraffatto, comporterà, fatti salvi gli aspetti penali, prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00 per ettaro o frazione di esso;</p>
<p>j) da euro 50,00 a euro 2000,00 per ciascuna ceppaia danneggiata durante l'esecuzione degli interventi selvicolturali autorizzati;</p>	<p>SANZIONE GIA' PREVISTA NEL CASO A)</p>	<p>ELIMINATO</p>
<p>k) da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione nei quali venga operata, in assenza o in difformità di quanto previsto dai PGF o PT, o della comunicazione o autorizzazione prevista all'articolo 21, conversione</p>		<p>h) da euro 500,00 ad euro 3.000,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione nei quali venga operata conversione di boschi di alto fusto di origine gamica o agamica o di castagneti da frutto in cedui, salvo i casi eccezionali preventivamente autorizzata;</p>

di boschi di alto fusto di origine gamica o agamica o di castagneti da frutto in cedui;		
l) da euro 300,00 ad euro 3.000,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione a chiunque effettui, in assenza o in difformità di quanto previsto dai PGF o PT, o della comunicazione o autorizzazione prevista all'articolo 21 , la sostituzione di specie forestali autoctone con specie alloctone e di specie definitive con specie pioniere o preparatorie;		i) da euro 300,00 ad euro 1.800 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione a chiunque effettui la sostituzione di specie forestali autoctone con specie alloctone, salvo i casi eccezionali preventivamente autorizzati;
m) da euro 200,00 ad euro 2.000,00 per ogni mille metri quadrati di terreno, o frazione minore, in cui sono state realizzate opere connesse al taglio dei boschi in assenza d'autorizzazione o in difformità della stessa;		j) da euro 200,00 ad euro 1.200,00 per ogni mille metri quadrati di terreno, o frazione minore, in cui sono state realizzate opere connesse al taglio dei boschi in assenza d'autorizzazione o in difformità della stessa;
n) da euro 400,00 ad euro 4.000,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione a chiunque effettui, in assenza o in difformità di quanto previsto dai PGF o PT, o della comunicazione o autorizzazione prevista all'articolo 21 , l'utilizzazione a ceduo di cedui invecchiati con età superiore al turno minimo stabilito dal regolamento di cui all'articolo 12 ;		ELIMINATO
o) da euro 700,00 ad euro 7.000,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione a chiunque effettui in assenza o in difformità di quanto previsto dai PGF o PT, o della comunicazione o autorizzazione prevista all'articolo 21 , il taglio totale del soprassuolo per superfici superiori ai 2.000 metri quadrati;		k) fatti salvi gli aspetti penali, si prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 700,00 ad euro 7.000,00 per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione a chiunque effettui il taglio totale a raso del soprassuolo per superfici superiori ai 2.000 metri quadrati, salvo i casi eccezionali preventivamente autorizzati;
p) da euro 10,00 a euro 1.000,00 per ogni cento metri quadrati di terreno o frazione nel caso in cui si effettui all'interno dei castagneti da frutto in attualità di coltura o in fase di recupero colturale, lavori in difformità da quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 12 ;		ELIMINATO

q) da euro 50,00 a euro 500,00 per ogni altra violazione delle disposizioni contenute nel regolamento forestale di cui all'articolo 12.		ELIMINATO
3. Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione connesse all'attività vivaistica forestale di cui all'articolo 7 da applicare oltre le sanzioni previste dall'articolo 16 del 10 novembre 2003, n. 386:		3. Per le violazioni connesse all'attività vivaistica forestale di cui all'articolo 7 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 16 del 10 novembre 2003, n. 386.
a) da euro 500,00 ad euro 6.000,00 per chiunque produca, detenga, venda o metta comunque in circolazione materiale forestale di propagazione senza in difformità alle disposizioni previste all'articolo 7;		ELIMINATO
b) da euro 500,00 ad euro 3.000,00 per chiunque ometta di tenere il registro di carico e scarico materiale forestale di propagazione;		ELIMINATO
c) da euro 200,00 ad euro 1.200,00 per chiunque tenga irregolarmente il registro di carico e scarico od ometta la comunicazione della consistenza del materiale forestale di propagazione presente nelle proprie unità produttive;		ELIMINATO
d) da euro 50,00 ad euro 300,00, con un minimo in ogni caso di euro 100,00, per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di sementi, e per centinaia o frazione di centinaia di piante, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante, per chiunque acquisti, distribuisce, trasporta, vende o altrimenti commercializza materiali di propagazione non separati in lotti identificati, o comunque senza poterne dimostrare la provenienza o l'identità clonale;		ELIMINATO
e) da euro 50,00 ad euro 300,00, con un minimo in ogni caso di euro 100,00, per ogni centinaia o frazione di centinaia di piante, astoni od altri materiali di propagazione messi a dimora in violazione delle disposizioni previste all'articolo 7.		ELIMINATO

4. Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni sulla l'arboricoltura da legno di cui all'articolo 20 :		4. Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni sulla l'arboricoltura da legno di cui all'articolo 19 :
a) da euro 25,00 a euro 250,00 per chiunque proceda alla realizzazione o all'espianto di impianti di arboricoltura da legno senza la prescritta comunicazione;		a) da euro 50,00 a euro 300,00 per chiunque proceda alla realizzazione o all'espianto di impianti di arboricoltura da legno senza la prescritta comunicazione di cui all'articolo 20, comma 1
b) da euro 50,00 a euro 500,00 per il proprietario, possessore o detentore di boschi e di impianti di arboricoltura da legno che ometta di comunicare nei tempi e nei modi previste dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12 , il verificarsi di fitopatie;	UNICO COMMA	b) da euro 100,00 a euro 1.000,00, in relazione alla gravità della situazione, per il proprietario, possessore o detentore di boschi e di impianti di arboricoltura da legno che ometta di comunicare il verificarsi di fitopatie nei tempi e nei modi previste dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12 ; Qualora si ometta inoltre di porre in atto le prescrizioni ricevute per la lotta alle fitopatie la sanzione viene raddoppiata ;
c) da euro 100,00 a euro 1.000,00 per il proprietario, possessore o detentore di boschi e di impianti di arboricoltura da legno che ometta di porre in atto le prescrizioni ricevute per la lotta alle fitopatie;		INCLUSO NELLA LETTERA b)
5. Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni sulla trasformazione del suolo forestale di cui all'articolo 22 e movimento di terra all'articolo 23 :		5. Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni sulla trasformazione del suolo forestale di cui all'articolo 22 :
a) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 ogni mille metri quadrati o loro frazione, ove è stata effettuata la trasformazione dei boschi come definiti all'articolo 5 in altra qualità di coltura o in altra categoria di destinazione d'uso in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità della stessa. Cumulativamente alla predetta sanzione amministrativa pecuniaria si prevedono le sanzioni previste per i movimenti terra di cui alla lettera successiva;		a) fatti salvi gli aspetti penali, si prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00 ogni mille metri quadrati o loro frazione, ove è stata effettuata la trasformazione dei boschi come definiti all'articolo 5 in altra qualità di coltura o in altra categoria di destinazione d'uso in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità della stessa. Cumulativamente alla presente sanzione amministrativa pecuniaria si prevedono le sanzioni previste per i movimenti terra di cui alla lettera successiva;
b) da euro 20,00 ad euro 200,00, per ogni metro cubo di terreno movimentato o sua frazione per chiunque in violazione a quanto disposto dall'articolo 23 realizzi movimenti terra in scavo o riporto in		ELIMINATA

<p>mancanza della prescritta autorizzazione, cui sono aggiunti da euro 50,00 ad euro 200,00 per l'eventuale taglio, abbattimento, sradicamento di ogni singola pianta arborea, arbustiva, o ceppaia realizzato senza la prescritta autorizzazione ovvero in difformità dalla stessa o dalle disposizioni contenute nei regolamenti forestali;</p>		
<p>c) per i movimenti di terra eseguiti in aree forestali, eseguiti in assenza o in difformità dell'autorizzazione o parere del vincolo idrogeologico, si applica oltre alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 24 del Regio decreto legge n. 3267 del 1923 le sanzioni di cui alle lettere a), e b) del presente punto.</p>		<p>b) da euro 20,00 ad euro 200,00, per ogni metro cubo di terreno movimentato o sua frazione per i movimenti di terra eseguiti in assenza o in difformità del parere autorizzativo; La presente sanzione viene raddoppiata se realizzata su superfici che subiscano con danno pubblico denudazioni, perdita di stabilità o danni all'assetto idrogeologico suoli;</p>
<p>d) gli importi delle sanzioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente punto sono raddoppiati nel caso in cui l'autorizzazione sia stata precedentemente negata. Il trasgressore ed il coobbligato in solido cui sono state comminate le sanzioni sono inoltre tenuti, qualora sia accertata l'incompatibilità con i vincoli disposti dalla presente legge, alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, con applicazione della sanzione nel minimo edittale. La competente struttura forestale regionale si esprime dettando le prescrizioni del caso. Nel caso di inadempienza i lavori sono eseguiti d'ufficio con addebito delle spese.</p>	<p>RIVITO E SEPARATO IN 2 LETTERE</p>	<p>d) gli importi delle sanzioni di cui alle lettere a) e b) del presente punto sono raddoppiati nel caso in cui l'autorizzazione sia stata precedentemente negata.</p>
<p>e)</p>		<p>e) nei casi delle violazioni di cui alle lettere a), e b) del presente punto il trasgressore ed il coobbligato in solido cui sono state</p>

		comminate le sanzioni sono inoltre tenuti, qualora sia accertata l'incompatibilità con i vincoli disposti dalla presente legge, alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, con applicazione della sanzione nel minimo edittale. La competente struttura forestale regionale si esprime dettando le prescrizioni del caso per i lavori di ripristino o di riassetto e nel caso di inadempienza i lavori sono eseguiti d'ufficio con addebito delle spese;
f) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 ogni mille metri quadri o loro frazione per la mancata esecuzione degli interventi compensativi di cui all'articolo 23 comma 5 , nonché per la realizzazione degli stessi in difformità dalle modalità prescritte o per il mancato pagamento del relativo corrispettivo monetario;		f) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 ogni mille metri quadri o loro frazione per la mancata esecuzione degli interventi compensativi di cui all'articolo 22 comma 4 , nonché per la realizzazione degli stessi in difformità dalle modalità prescritte o per il mancato pagamento del relativo corrispettivo monetario;
6. Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni sulla viabilità silvopastorale di cui all'articolo 31 :		6. Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni sulla viabilità silvopastorale di cui all'articolo 31 :
a) da euro 10,00 a euro 100,00 a metro lineare per l'apertura di piste o vie di esbosco in modo difforme dalle disposizioni previste dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12 ;		a) euro 50,00 a metro lineare per l'apertura di piste o vie di esbosco senza autorizzazione o in modo difforme dalle disposizioni previste dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12 ;
b) da euro 500,00 a euro 1.500,00 per le installazioni di gru a cavo e fili a sbalzo o per la loro mancata rimozione, in modo difforme alle disposizioni regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12 ;		b) da euro 200,00 a euro 1.000,00 per le installazioni di gru a cavo e fili a sbalzo o per la loro mancata rimozione, in modo difforme alle disposizioni regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12 ;
c) da euro 50,00 ad euro 500,00 per ogni periodo di mesi 3, per il proprietario del fondo o il legale rappresentante dell'ente gestore dei fondi su cui è stata autorizzata la realizzazione di piste forestali temporanee, principali e secondarie, per la mancata osservanza al ripristino e chiusura delle stesse;		c) euro 100,00 per ogni periodo di 30 gg , al proprietario del fondo o al legale rappresentante dell'ente gestore dei fondi su cui è stata autorizzata la realizzazione di piste forestali temporanee, principali e secondarie, per la mancata osservanza al ripristino e chiusura delle stesse;
d) da euro 30,00 a euro 300,00 per chiunque transiti con mezzi meccanici sulla viabilità forestale in assenza dell'autorizzazione prevista;		d) da euro 30,00 a euro 300,00 per chiunque transiti con mezzi meccanici sulla viabilità forestale a transito limitato in assenza dell'autorizzazione prevista;

7. Sanzioni amministrative pecuniarie per le superfici forestali percorse dal fuoco da incendi dolosi, colposi o accidentali:		DA RIVEDERE CON PROTEZIONE CIVILE 7. Sanzioni amministrative pecuniarie per le superfici forestali percorse dal fuoco da incendi dolosi, colposi o accidentali:
a) Oltre a quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 353 del 2000 e quanto predisposto all'articolo 12 della Legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38, le violazioni ai divieti e alle prescrizioni di cui al comma 7, articolo 28 sono soggette alle seguenti sanzione amministrativa pecuniarie:		a) oltre a quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 353 del 2000 e quanto predisposto all'articolo 12 della Legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38, le violazioni ai divieti e alle prescrizioni di cui all'articolo 27, comma 7 , sono soggette alle seguenti sanzione amministrativa pecuniarie:
b) da euro 500 a euro 3.000 per ogni metro cubo di costruzioni per ogni intervento di trasformazione del suolo a scopi urbanistici, edilizi, civili, industriali, commerciali e di ogni altro tipo diversa da quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio;		b) euro 500 per ogni metro cubo di costruzioni di ogni intervento di trasformazione del suolo a scopi urbanistici, edilizi, civili, industriali, commerciali e di ogni altro tipo diversa da quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio;
c) da euro 200 a euro 2.000 per ogni metro quadrato per ogni trasformazione del bosco e dei pascoli in altra qualità di coltura in difformità a quanto disposto alla lettera c) comma 7 articolo 28;		c) euro 200 per ogni metro quadrato di superficie trasformato in altra qualità di coltura, in difformità a quanto disposto all'articolo 27, comma 7, lettera c) ;
d) divieto, per cinque anni, delle attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.		d) divieto, per cinque anni, delle attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.
e) da euro 100 a euro 5.000 per azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio;		e) da euro 100 a euro 5.000 per azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio;

8. Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni inerenti all'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia previste dal regolamento di cui all'articolo 12 :		8. Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni inerenti all'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia previste dal regolamento di cui all'articolo 12
a) da euro 20 a euro 50 per capo di bestiame nel caso di pascolo nel bosco realizzato in difformità dei divieti e limiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 12 .		a) da euro 30 a euro 150 per capo di bestiame nel caso di pascolo in bosco non autorizzato o realizzato in difformità dei divieti e limiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 12 ;
b) da euro 20 a euro 80 per capo di bestiame nel caso di pascolo sulla superficie pascoliva realizzato in difformità dei divieti e limiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 12 . Qualora si tratti di bestiame ovino il limite minimo della sanzione di cui sopra è ridotto a euro 10 e il limite massimo di a euro 40.		b) da euro 20 a euro 100 per capo di bestiame nel caso di pascolo su superfici pascolive non autorizzato o realizzato in difformità dei divieti e limiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 12 . Qualora si tratti di bestiame ovino il limite minimo della sanzione di cui sopra è ridotto a euro 10 e il limite massimo di a euro 40.
c) da euro 10 a euro 20 per capo di bestiame nel caso di asporto dai pascoli delle deiezioni degli animali. Esse devono essere distribuite ogni anno, per quanto è possibile, uniformemente sulla superficie pascoliva.		ELIMINATO
d) da euro 10 a euro 60 per capo di bestiame nel caso di pascolo vagante, cioè senza custode idoneo, esercitato nei terreni liberi al pascolo non appartenenti al proprietario degli animali pascolanti;	CONTROLLARE CON LEGGE REGIONALE	c) da euro 10 a euro 60 per capo di bestiame nel caso di pascolo vagante non autorizzato nei terreni liberi al pascolo non appartenenti al proprietario degli animali pascolanti;
9. Sanzioni amministrative pecuniarie per altre violazioni:		9. Sanzioni amministrative pecuniarie per altre violazioni:

<p>a) da 300,00 a 900,00 euro per ettaro di superficie o sua frazione per chiunque successivamente alla riconsegna dei terreni sui quali siano stati realizzati interventi autorizzati di cui all'articolo 30 non ottemperi alle previsioni contenute nel PGF e negli accordi di concessione;</p>		<p>a) da 300,00 a 900,00 euro per ettaro di superficie o sua frazione per chiunque successivamente alla riconsegna dei terreni sui quali siano stati realizzati interventi autorizzati di cui all'articolo 29 non ottemperi alle previsioni contenute nel PGF e negli accordi di concessione;</p>
<p>b) per le imprese iscritte all'albo delle imprese forestali della Puglia di cui all'articolo 35, alle sanzioni di cui al presente articolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione dall'albo per un periodo da 2 a 18 mesi come disposto dal regolamento di cui all'articolo 36, comma 6.</p>	<p>ALLEANZA COOPERATIVE Al punto 9. Sanzioni amministrative e pecuniarie per altre violazioni: punto b) per le imprese iscritte all'Albo una sospensione da 2 a 18 mesi oltre alla pena pecuniaria. Le sanzioni proposte per le imprese iscritte sono sbilanciate rispetto ai reati contestati a privati cittadini che commettono reati nel settore forestale. Inoltre le pene sono quintuplicate o raddoppiate a secondo dei casi se i reati sono commessi all'interno di aree appartenenti a Rete Natura 2000. Le sanzioni risultano troppo soggettive quindi si chiede un regolamento puntuale al fine di evitare Interpretazioni soggettive. DA CONSIDERARE E VALUTARE nell'ambito della semplificazione</p>	<p>b) per le imprese forestali operanti sul territorio della regione puglia non iscritte all'albo delle imprese forestali della regione Puglia, alle sanzioni di cui al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione delle attività selvicolturali, come disposto dal regolamento di cui all'articolo 35, comma 6;</p>
<p>c) da euro 10,00 ad euro 100,00 per la raccolta di prodotti secondari non legnosi del bosco oltre i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 12 che disciplina le inoltre le modalità della confisca e la destinazione del prodotto raccolto.</p>		<p>c) da euro 10,00 ad euro 100,00 per la raccolta di prodotti secondari non legnosi del bosco oltre i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 12 che disciplina inoltre le modalità della confisca e destinazione del prodotto raccolto;</p>

<p>d) Per l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti nei boschi e nelle aree forestali sono sanzionati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive modificazioni.</p>		<p>d) per l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti nei boschi e nelle aree forestali sono sanzionati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive modificazioni.</p>
		<p>9. Le violazioni alla presente legge e ai suoi regolamenti attuativi, concernenti la mancata osservanza di altre leggi o regolamenti in materia ambientale e paesaggistica saranno sanzionate, in aggiunta alle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalla presente legge, secondo le modalità da questi previste.</p>
<p>10 Gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo, nei casi in cui le attività condotte in violazione delle norme di cui alla presente legge e dei suoi regolamenti attuativi, sono:</p>		<p>ELIMINATO in quanto già considerato nei punti precedenti</p>
<p>a) <u>quintuplicate</u> se realizzate su superfici di aree protette provinciali, regionali o statali, o siti della Rete ecologica Natura 2000, siti di importanza comunitaria, zone speciali di protezione, riserve naturali e siti di particolare interesse naturale riconosciuti dallo Stato o dalla Regione Puglia;</p>		<p>ELIMINATO in quanto già considerato nei punti precedenti</p>
<p>b) raddoppiate se realizzate su superfici sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto Legge n. 3267 del 1923 e subiscano con danno pubblico denudazioni, perdita di stabilità o danni all'assetto idrogeologico suoli. La competente struttura regionale in materia forestale può imporre i lavori di ripristino o il loro riassetto anche secondo profili di equilibrio e sicurezza di cui</p>		<p>ELIMINATO in quanto già considerato nei punti precedenti</p>

<p>all'articolo 24 del Regio Decreto Legge n. 3267 del 1923;</p>		
<p>11. Per le singole violazioni alle norme del regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12 diverse da quelle indicate nei precedenti commi si applica la sanzione amministrativa da 30,00 euro a 100,00 euro.</p>		<p>ELIMINATO in quanto già considerato nei punti precedenti</p>
		<p>COMMA 2, EX ARTICOLO 44</p> <p>10. Per i tagli boschivi eseguiti in difformità sostanziale alle disposizioni contenute nella comunicazione o autorizzazione prevista all'articolo 20 o alle disposizioni della presente legge, la determinazione del danno riguarda solo le piante che non avrebbero dovuto essere tagliate o estirpate e viene disciplinato dal regolamento forestale di cui all'articolo 12.</p>
<p>12. Il pagamento della sanzione di cui ai commi XXXX non esonera il trasgressore dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione in sanatoria. Se l'autorizzazione non può essere rilasciata, e l'intervento sanato, il trasgressore è tenuto al ripristino ambientale dei luoghi che restano a tutti gli effetti classificati come bosco. A tal fine l'ente regionale competente tenuto al rilascio dell'autorizzazione ordina il ripristino indicandone modalità e termini. Se il trasgressore non ottempera, il medesimo ente, previa diffida, dispone l'esecuzione degli interventi con onere a carico del trasgressore.</p>	<p>Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia": (commi vari)</p> <p>Si propone di rivedere la taratura dell'impianto sanzionatorio, sì da prevedere, ove non si tratti di misure proporzionali, minimo e massimo edittale in rapporto di 1:6, sì da individuare una misura ridotta congrua.</p> <p>Inoltre, si potrebbe prevedere, analogamente ad altre norme di competenza statale (CdS, agroalimentare), un'ulteriore riduzione del 30% sulla misura ridotta per oblazioni entro 5 giorni dalla notifica della contestazione di illecito.</p> <p>Assicurare congruità ed uniformità agli importi delle sanzioni in caso di oblazione entro 60 giorni</p> <p>DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE</p>	<p>11. Per le violazioni di cui alla presente legge ed ai suoi regolamenti attuativi cui è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, la somma fissata dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Il pagamento della sanzione non esonera il trasgressore dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione in sanatoria per i casi e secondo le procedure previsti dal regolamento.</p>
<p>13. Alle sanzioni amministrative dettate dalla presente legge si applicano le sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). La struttura forestale della regione è competente a detenere il contenzioso, a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17,</p>		<p>12. Alle sanzioni amministrative dettate dalla presente legge si applicano le sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). La struttura forestale della regione è competente svolge un supporto tecnico nelle procedure di accertamento delle violazioni di rispettiva competenza.</p>

<p>comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed i relativi scritti difensivi.</p>		
<p>14. Gli importi delle sanzioni sono versati su conto corrente intestato alla Regione Puglia e affluiscono nel bilancio della Regione Puglia con iscrizione sul capitolo di entrata n. xxxxx del bilancio regionale, con vincolo di destinazione per lo svolgimento delle attività connesse con le finalità della presente legge nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 8.</p>	<p>DA RECUPERARE</p>	<p>13. Gli importi delle sanzioni sono versati su conto corrente intestato alla Regione Puglia e affluiscono nel bilancio della Regione Puglia con iscrizione sul capitolo di entrata n. xxxxx del bilancio regionale, con vincolo di destinazione per lo svolgimento delle attività connesse con le finalità della presente legge nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 8.</p>
<p>15. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge è rivalutata ogni cinque anni, in misura pari alla variazione media annuale nazionale verificatasi nel periodo intercorso dall'ultimo aggiornamento, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat, con arrotondamento degli importi edittali nel minimo e nel massimo all'euro inferiore.</p>		<p>14. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge è rivalutata ogni cinque anni, in misura pari alla variazione media annuale nazionale verificatasi nel periodo intercorso dall'ultimo aggiornamento, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat, con arrotondamento degli importi edittali nel minimo e nel massimo all'euro inferiore.</p>
<p>16. Tale aggiornamento è effettuato dalla competente struttura forestale regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione del suddetto indice sulla Gazzetta ufficiale e gli importi aggiornati sono applicati alle sanzioni irrogate a partire dal 1° gennaio del primo anno del quinquennio di applicazione.</p>		<p>15. Tale aggiornamento è effettuato dalla competente struttura forestale regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione del suddetto indice sul Bollettino ufficiale e gli importi aggiornati sono applicati alle sanzioni irrogate a partire dal 1° gennaio del primo anno del quinquennio di applicazione.</p>

<p align="center">Art. 44 (Sanzioni aggiuntive)</p> <p>1. Nei casi in cui, a seguito della violazione delle disposizioni della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi, sono causati danni ai boschi ed alle aree forestali, si applica una sanzione dal doppio al sestuplo del valore medio di mercato delle piante tagliate o sradicate o del danno commesso, ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 43. Inoltre, le infrazioni concernenti la mancata osservanza di altre leggi o regolamenti in materia ambientale e paesaggistica saranno sanzionate secondo le modalità da questi previste.</p>	<p>Alleanza cooperative</p> <p>Modifiche all'Art. 44 . Modifiche al comma 1. (sanzione- dal doppio al sestuplo) ACCOLTA</p>	<p align="center">ARTICOLO ELIMINATO, le disposizioni confluiscono nell'articolo precedente.</p>
<p>2. Per i tagli boschivi eseguiti in difformità sostanziale alle disposizioni contenute nella presente legge e al regolamento di cui all'articolo 12, nella comunicazione o autorizzazione prevista all'articolo 21, o in assenza di qualsivoglia autorizzazione la determinazione del danno riguarda solo le piante che non avrebbero dovuto essere tagliate o estirpate secondo le norme regolamentari vigenti o, in carenza, secondo le corrette tecniche selvicolturali.</p>		<p align="center">le disposizioni confluiscono nell'articolo precedente.</p>
<p>3. Qualora la violazione consista nel taglio di piante a fini selvicolturali o di trasformazione del bosco, sono considerati eseguiti in difformità sostanziale dalle disposizioni regolamentari vigenti, nell'autorizzazione, comunicazione o prescritte, i seguenti tagli:</p>	<p>Alleanza cooperative</p> <p>Punto 3. – (cosa si intende per difformità sostanziale dall'autorizzazione ?). La normativa è troppo stringente e persecutoria. Si chiede una migliore regolamentazione.</p> <p>DA CONSIDERARE DETTAGLIO ESPLICATIVO</p>	<p align="center">le disposizioni confluiscono nell'articolo precedente.</p>
<p>a) il taglio di fustaie, ad eccezione del taglio di sfollo o di diradamento soggetto a dichiarazione di taglio, eseguito in assenza di autorizzazione o comunicazione, ove prevista, o su superfici eccedenti di oltre il 20 per cento quella autorizzata o, comunque, eccedenti la superficie autorizzata di oltre 3.000 metri quadri;</p>		<p align="center">le disposizioni confluiscono nell'articolo precedente.</p>

b) il taglio di bosco ceduo, ad eccezione del taglio di sfollo o di diradamento o di avviamento all'alto fusto, eseguito senza la prevista autorizzazione o comunicazione su una superficie superiore a un ettaro o su superficie eccedente quella autorizzata o dichiarata di oltre un ettaro;		le disposizioni confluiscono nell'articolo precedente.
c) il taglio eseguito in boschi di età inferiore rispetto al turno minimo prescritto, fatti salvi i casi autorizzati;		le disposizioni confluiscono nell'articolo precedente.
d) il taglio di ceduzione in boschi cedui invecchiati eseguito in assenza di autorizzazione o comunicazione ove prescritta;		le disposizioni confluiscono nell'articolo precedente.
e) i tagli che comportino un prelievo maggiore ovvero un rilascio minore del 20 per cento, in numero di soggetti o in massa legnosa, rispetto a quanto autorizzato, consentito o prescritto, purché il taglio in violazione sia riferito ad un numero di soggetti superiore a dieci o ad una massa legnosa superiore a 8 metri cubi.		le disposizioni confluiscono nell'articolo precedente.
4. Nei casi in cui la violazione si configuri come trasformazione del bosco o come difformità sostanziale di cui al comma 3, l'importo della sanzione di cui al comma 1 è aumentato del 25 per cento.		le disposizioni confluiscono nell'articolo precedente.
5. La Giunta regionale individua le modalità per la valutazione delle piante tagliate o del danno commesso ed i soggetti incaricati di effettuare tale valutazione.		le disposizioni confluiscono nell'articolo precedente.

CAPO III. NORME SOSPENSIVE, TRANSITORIE, ABROGATIVE, FINANZIARIE E FINALI

Articolo 43. (Notifica all'Unione europea)

<p>CAPO III. NORME SOSPENSIVE, TRANSITORIE, ABROGATIVE, FINANZIARIE E FINALI</p> <p>Articolo 45. (Notifica all'Unione europea)</p> <p>1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta a seguito del parere favorevole dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, ad esclusione degli aiuti in regime "de minimis".</p>		<p style="text-align: right;">EX ARTICOLO 45</p> <p>CAPO III. NORME SOSPENSIVE, TRANSITORIE, ABROGATIVE, FINANZIARIE E FINALI</p> <p>Articolo 43. (Notifica all'Unione europea)</p> <p>1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta a seguito del parere favorevole dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, ad esclusione degli aiuti in regime "de minimis".</p>
---	--	---

Articolo 44. (Modifiche e abrogazioni)

Articolo 46. (Modifiche e abrogazioni)		EX ARTICOLO 46
1. La Giunta regionale rende conto su richiesta del Consiglio regionale dell'attuazione della legge in materia forestale, avendo cura di illustrare i risultati conseguiti in merito alla pianificazione, alle forme di gestione, alle iniziative di sviluppo economico e alla tutela del territorio e degli ecosistemi forestali.		<p align="center">Articolo 44. (Modifiche e abrogazioni)</p> 1. La Giunta regionale rende conto su richiesta del Consiglio regionale dell'attuazione della legge in materia forestale, avendo cura di illustrare i risultati conseguiti in merito alla pianificazione, alle forme di gestione, alle iniziative di sviluppo economico e alla tutela del territorio e degli ecosistemi forestali.
2. Le disposizioni e le sanzioni previste dalla presente legge e dal suo regolamento forestale attuativo di cui all'articolo 12 , sostituiscono le norme previste dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia.		2. Le disposizioni e le sanzioni previste dalla presente legge e dal suo regolamento forestale attuativo di cui all'articolo 12 , sostituiscono le norme previste dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia.
3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:		3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la Legge regionale del 30 novembre 2000, n. 18 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi", e successive modifiche e integrazioni;		a) la Legge regionale del 30 novembre 2000, n. 18 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi", e successive modifiche e integrazioni;
b) la Legge regionale del 11 marzo 2009, n. 4 "Istituzione dell'albo regionale delle imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227" e successive modifiche e integrazioni;		b) la Legge regionale del 11 marzo 2009, n. 4 "Istituzione dell'albo regionale delle imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227" e successive modifiche e integrazioni;
c) il Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 10 "Tagli boschivi" e successive modifiche e integrazioni;		c) il Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 10 "Tagli boschivi" e successive modifiche e integrazioni;
d) il Regolamento Regionale 3 maggio 2013, n.9 "Istituzione dell'Albo Regionale delle Imprese Boschive" e successive modifiche e integrazioni;		d) il Regolamento Regionale 3 maggio 2013, n.9 "Istituzione dell'Albo Regionale delle Imprese Boschive" e successive modifiche e integrazioni;
e) la Legge regionale del 25 maggio 2012, n. 12 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 18" e successive modifiche e integrazioni;		e) la Legge regionale del 25 maggio 2012, n. 12 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 18" e successive modifiche e integrazioni;
f) il Regolamento Regionale 12 novembre 2013, n. 21 "Attuazione degli articoli 20 bis e 20 ter della l.r. 30 novembre 2000, n. 18 – Trasformazione boschiva con compensazione";		f) il Regolamento Regionale 12 novembre 2013, n. 21 "Attuazione degli articoli 20 bis e 20 ter della l.r. 30 novembre 2000, n. 18 – Trasformazione boschiva con compensazione";

g) il Regolamento Regionale 26 febbraio 2015, n. 5 "L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-Legge n. 3267/1923". e successive modifiche e integrazioni;		g) il Regolamento Regionale 26 febbraio 2015, n. 5 "L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-Legge n. 3267/1923". e successive modifiche e integrazioni;
h) il Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 9 "Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico";		h) il Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 9 "Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico";
4. Sono abrogati i seguenti articoli:		4. Sono abrogati i seguenti articoli:
a) articoli 29 (Disposizioni in materia forestale) e 31 (Vigilanza e accertamenti delle violazioni in materia di foreste) della legge regionale 31 maggio 2001, n.14. (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003);		a) articoli 29 (Disposizioni in materia forestale) e 31 (Vigilanza e accertamenti delle violazioni in materia di foreste) della legge regionale 31 maggio 2001, n.14. (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003);
b) articolo 37 (Sanzioni amministrative per la mancata osservanza dell'articolo 29 della Legge regionale n. 31 maggio 2001, n.14)". della Legge Regionale 21 maggio 2002 n, 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004);		b) articolo 37 (Sanzioni amministrative per la mancata osservanza dell'articolo 29 della Legge regionale n. 31 maggio 2001, n.14)". della Legge Regionale 21 maggio 2002 n, 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004);

Articolo 45. (Norma finanziaria)

<p>Articolo 47. (Norma finanziaria)</p> <p>1. Per la dotazione del fondo di cui all'articolo 38 è autorizzata.....</p> <p>2.</p> <p>3.</p>		<p>EX ARTICOLO 46</p> <p>Articolo 45. (Norma finanziaria)</p>
---	--	--

Articolo 46. (Norme transitorie e finali)

<p align="center">Articolo 48. (Norme transitorie e finali)</p> <p>1. Sino all'entrata in vigore del regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12, continuano a trovare applicazione le disposizioni regolamentari previgenti, attuativi della precedente normativa, per le parti non in contrasto con la presente legge.</p>	<p align="center">SEZIONE TUTELA DEL PAESAGGIO Previsto dal decreto e dalla norma statale, aggiungere:</p> <p>1. Sono fatte salve le norme e le previsioni del PPTR approvato con deliberazione della Giunte Regionale 16 febbraio 2015 n.176. NON ACCOLTA, valutare opportunità in incontro bilaterale</p>	<p align="center">EX ARTICOLO 48 Articolo 46. (Norme transitorie e finali)</p> <p>1. Sino all'entrata in vigore del regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12, continuano a trovare applicazione le disposizioni regolamentari previgenti, attuativi della precedente normativa, per le parti non in contrasto con la presente legge.</p>
<p>2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12 restano in vigore le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale approvate per le province della Regione Puglia ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 inerente "Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani".</p>		<p>2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12 restano in vigore le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale approvate per le province della Regione Puglia ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 inerente "Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani".</p>
<p>3. I programmi ed i piani vigenti all'entrata in vigore della presente legge relativi alla materia disciplinata dalla stessa, ad eccezione del piano operativo AIB vigente, che mantiene validità fino alla sua scadenza, mantengono la loro validità fino all'approvazione degli atti della programmazione regionale, di cui all'articolo 9. Decorso tale termine i piani di gestione di foreste pubbliche, e private, i piani tagli vigenti di cui all'articolo 11 se adottati in applicazione delle disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge mantengono validità fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12. Decorso tale termine i proprietari pubblici e privati hanno ventiquattro mesi per aggiornare i propri strumenti di pianificazione e adeguarli alle disposizioni di legge e regolamentari.</p>		<p>3. I programmi ed i piani vigenti all'entrata in vigore della presente legge relativi alla materia disciplinata dalla stessa, ad eccezione del piano operativo AIB vigente, che mantiene validità fino alla sua scadenza, mantengono la loro validità fino all'approvazione degli atti della programmazione regionale, di cui all'articolo 9. Decorso tale termine i piani di gestione di foreste pubbliche, e private, i piani tagli vigenti di cui all'articolo 11 se adottati in applicazione delle disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge mantengono validità fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12. Decorso tale termine i proprietari pubblici e privati hanno ventiquattro mesi per aggiornare i propri strumenti di pianificazione e adeguarli alle disposizioni di legge e regolamentari.</p>

<p>4. Le norme eventualmente in contrasto con la presente legge, contenute nei piani di cui al comma 3, mantengono la loro validità fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12.</p>		<p>4. Le norme eventualmente in contrasto con la presente legge, contenute nei piani di cui al comma 3, mantengono la loro validità fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12.</p>
<p>5. L'albo delle imprese boschive della regione Puglia istituito con la Legge regionale del 11 marzo 2009, n. 4 mantiene la sua validità fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 36. Decorsa tale data le imprese già iscritte all'albo regionale delle imprese boschive regionali di cui alla Legge regionale del 11 marzo 2009, n. 4 avranno 90 giorni di tempo per adeguarsi alle disposizioni regolamentarie e confermare la propria iscrizione.</p>		<p>5. L'albo delle imprese boschive della regione Puglia istituito con la Legge regionale del 11 marzo 2009, n. 4 mantiene la sua validità fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 35. Decorsa tale data le imprese già iscritte all'albo regionale delle imprese boschive regionali di cui alla Legge regionale del 11 marzo 2009, n. 4 avranno 90 giorni di tempo per adeguarsi alle disposizioni regolamentarie e confermare la propria iscrizione.</p>
<p>6. Le disposizioni di cui agli articoli 10, 15, 25, 27 e 28 entrano in vigore decorrere dal xxxxxx (12 mesi dopo l'approvazione della legge).</p>		<p>6. Le disposizioni di cui agli articoli 10, 15, 24, 26 e 27 entrano in vigore decorrere dal xxxxxx (12 mesi dopo l'approvazione della legge).</p>
<p>7. Fino alla redazione della Carta forestale regionale georiferita e dell'Inventario forestale della Puglia di cui all'articolo 40 è assunto come inventario regionale l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio inerente.</p>		<p>7. Fino alla redazione della Carta forestale regionale georiferita e dell'Inventario forestale della Puglia di cui all'articolo 39 è assunto come inventario regionale l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.</p>
<p>8. Le sanzioni di cui all'articolo 43 e 44, trovano applicazione dal giorno successivo all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge.</p>		<p>8. Le sanzioni di cui all'articolo 42 trovano applicazione dal giorno successivo all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge.</p>